REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| Tammaro MAIELLO | Presidente |
| Maria Rita MICCI | Consigliere |
| Antonio PALAZZO | Consigliere – relatore |
| Marco FRATINI | Consigliere |
| Carola CORRADO | Primo Referendario |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 59047 del ruolo generale promossi da:

- **Annaclaudia SERVILLO**, nata a Torre del Greco (NA) il 30 giugno 1972 (C.F. SRVNCL72H70L259Y) e residente a Roma (RM), in piazza dei Navigatori n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Varone (C.F. VRNPQL38M04F611M – p.e.c. pasqualevarone@ordineavvocatiroma.org. - fax 06.32110065) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9,

**- appellante –**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**– appellati –**

e nei confronti

- **Alessandro CASAGRANDE**, nato a nato a Ferrara (FE) il14 ottobre 1957 (C.F. CSGLSN57R14D548V) e residente a Carcare (SV), in via Vecchia di Plodio n. 21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Umberto Giardini (C.F. GRDMRT38C21E463W – p.e.c. umbertogiardini@pec.ordineavvocatitorino.it - fax 011/4330786), dall'Avv. Alessandro Mazza (C.F. MZZLSN65P13E463D – p.e.c. alessandro.mazza@cnfpec.it - fax 011/4330786), e dalla Prof.ssa Avv. Anna MASUTTI (C.F. MSTNNA62B59H657O – p.e.c. anna.masutti@ordineavvocatibopec.it - fax 051/230407), che, ai fini del domicilio ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.g.c, dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente grado di giudizio alla p.e.c. umbertogiardini@pec.ordineavvocatitorino.it;

- **Maurizio PERNICE**, nato a Roma (RM) il 3 novembre 1955 (C.F. PRNMRZ55S03H501M) e ivi residente in via Capitanata n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9;

- **Maria Rita ROSSA**, nata ad Alessandria (AL) il 19 aprile 1966 (C.F.

RSSMRT66D59A182O) e ivi residente in via Palestro n. 24, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Grattarola (C.F. GRTMSM61A20A052J – p.e.c. studiograttarola@pec.it - fax 0131.231333), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ad Alessandria, in via Trotti n. 46;

- **Francesco Paolo CASTALDO**, nato a Vietri Sul Mare (SA) il 6 giugno 1953 (C.F. CSTFNC53H06L860T) e residente a Mede (PV), in via delle Mondine n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emiliano Amato (C.F. MTAMLN55A22H703U - p.e.c. emilianoamato@ordineavvocatiroma.org - fax 06.6878034), dall'Avv. Umberto Giardini (C.F. GRDMRT38C21E463W – p.e.c. umbertogiardini@pec.ordineavvocatitorino.it - fax: 011/4330786), e dall'Avv. Alessandro Mazza (C.F. MZZLSN65P13E463D - p.e.c. alessandro.mazza@cnfpec.it - fax 011.4330786) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo a Roma, in via Crescenzio, n. 9;

- **Gaia CHECCUCCI**, nata a Firenze (FI) il 17 ottobre 1970 (C.F. CHGGAI70R57D612Z), e residente a San Casciano Val di Pesa (FI), in via G. Di Vittorio n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Viciconte (C.F. VCCGTN59L10L353E), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Firenze, in viale G. Mazzini n. 60, con domicilio digitale alla seguente casella p.e.c. gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it presso la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente grado di giudizio;

- **Laura D'APRILE**, nata a Roma (RM) il 6 ottobre 1973 (C.F.

DPRLRA73R46H501M) e ivi residente in via Ippolito Pindemonte n. 32, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9;

- **Giuliana GASPARRINI**, nata a Roma (RM) l'11 dicembre 1946 (C.F. GSPGLN46T51H501J), e ivi residente in via Timavo n. 39, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9;

- **Ilde GAUDIELLO**, nata a Benevento (BN) il 7 aprile 1964 (C.F. GDLLDI64D47A783X) e residente a Roma, in via Filippo Cordova n. 36, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Gaudiello (C.F. GDLGTN65L19A783D – p.e.c. studiolegalegaudiello@pec.giuffre.it - fax 0824 23128) con studio e domicilio eletto a Benevento, in via Colonnette, che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente grado di giudizio al suindicato indirizzo p.e.c.;

- **Marco GIANGRASSO**, nato a Roma (RM) il 14 marzo 1956 (C.F. GNGMRC56C14H501P) e ivi residente in via Courmayeur n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9;

- **Mariano GRILLO**, nato a Roma (RM) l'8 febbraio 1957 (C.F. GRLMRN57B08H501Y), e ivi residente in via Guerrieri n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Varone (C.F. VRNPQL38M04F611M – p.e.c. pasqualevarone@ordineavvocatiroma.org. - fax 06.32110065) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9;

- **Renato GRIMALDI**, nato a Bari (BA) il 15 febbraio 1959 (C.F. GRMRNT59B15A662M) e residente a Roma (RM), in via G. Bove n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9;

- **Marco LUPO**, nato a Genova (GE) il 30 novembre 1969 (C.F. LPUMRC69S30D969S), e residente a Siracusa (SR), in viale Natale Bonajuto n. 4, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Prof. Aristide Police (C.F. PLCRTD68E10F839F - aristidepolice@ordineavvocatiroma.org – fax 06 99291244) e Raimondo d'Aquino di Caramanico (C.F. DQNRND85L17Z404Q - raimondodaquinodicaramanico@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Roma, in viale Liegi, n. 32, e presso i loro suindicati indirizzi di posta elettronica certificata, ai quali dichiarano, ai sensi dell'art. 28 c.g.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente grado di giudizio;

- **Roberto RONCO**, nato a Torino (TO) il 23 giugno 1961 (C.F. RNCRRT61H23L219U), residente a Baldissero Torinese (TO), strada del Toetto n. 5/2, elettivamente domiciliato a Torino, in corso Galileo Ferraris n. 120, presso il Prof. Avv. Vittorio Barosio (C. F. BRSVTR39C08L219D – p.e.c. vittoriobarosio@pec.ordineavvocatitorino.it – fax: 011.50.12.53), che lo rappresenta e lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Serena Dentico (C.F. DNTSRN84P46L219A – – p.e.c. serenadentico@pec.ordineavvocatitorino.it - fax 011.50.12.53) e con l'Avv. Marco Briccarello (C. F. BRCMRC84H13L219A – p.e.c. marcobriccarello@pec.ordineavvocatitorino.it – fax 011.50.12.53 –), giusta procura in atti, i quali dichiarano di volere ricevere gli avvisi di Segreteria al numero di fax 011.50.12.53 o all'indirizzo p.e.c. vittoriobarosio@pec.ordineavvocatitorino.it;

- **Antonio SENNI**, nato a Roma (RO) il 7 maggio 1946 (C.F. SNNNTN46E07H501Q) e ivi residente, in via Veio n. 80, rappresentato e difeso nel primo grado del giudizio, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Campagnola (C.F. CMPNTN49C14G687J - p.e.c. antoniocampagnola@ordineavvocatiroma.org - fax 06/94443950) e Monica Galano (C.F. GLNMNC71B67B963A, p.e.c. monicagalano@ordineavvocatiroma.org - fax 06/94443950), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio a Roma, in via Toscana n. 30;

- **Romilda TAFURI**, nata a Salerno (SA) il 25 novembre 1953 (C. F. TFRRLD53S65H703Z) e residente a Torino (TO), in Galleria Enzo

Tortora n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo (C.F. GLLCLM51R12L219K – p.e.c. avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it – fax. 011.4333081) e dal Prof. Avv. Alberto Romano (C.F. RMNLRT32D15G337L – p.e.c. alberto.romano@avvocato.pe.it – fax. 06.32696543), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo a Roma, in via Claudio Monteverdi n. 16;

- **Emilio TASSONI**, nato a Roma (RM) il 31 ottobre 1948 (C.F. TSSMLE48R31H501I), e ivi residente in via Barbarano Romano n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Arnaud (C.F. RNDFNC75P24H501H - p.e.c. francescoarnaud@ordineavvocatiroma.org – fax 06.44246207), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via dei Villini n. 18.

****

- **Maurizio PERNICE**, nato a Roma (RM) il 3 novembre 1955 (C.F. PRNMRZ55S03H501M) e ivi residente in via Capitanata n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9,

**- appellante incidentale -**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**– appellati –**

e nei confronti di

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maria Rita ROSSA, Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI.

****

- **Maria Rita ROSSA**, nata ad Alessandria (AL) il 19 aprile 1966 (C.F. RSSMRT66D59A182O) e ivi residente in via Palestro n. 24, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Grattarola (C.F. GRTMSM61A20A052J – p.e.c. studiograttarola@pec.it - fax 0131.231333), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ad Alessandria, in via Trotti n. 46,

**- appellante incidentale -**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**- appellati -**

e nei confronti di

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE, Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI.

****

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.,

**- appellante incidentale -**

contro

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE, Maria Rita ROSSA, Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI.

**- appellati -**

****

- **Mariano GRILLO**, nato a Roma (RM) l'8 febbraio 1957 (C.F. GRLMRN57B08H501Y), e ivi residente in via Guerrieri n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Varone (C.F. VRNPQL38M04F611M – p.e.c. pasqualevarone@ordineavvocatiroma.org. - fax 06.32110065) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, Lungotevere

della Vittoria n. 9,

**- appellante incidentale -**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**- appellati -**

e nei confronti di

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE, Maria Rita ROSSA Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI.

****

- **Giuliana GASPARRINI**, nata a Roma (RM) l'11 dicembre 1946 (C.F. GSPGLN46T51H501J), e ivi residente in via Timavo n. 39, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9,

**- appellante incidentale -**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**- appellati -**

e nei confronti di

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE, Maria Rita ROSSA, Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Mariano GRILLO, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI.

****

- **Marco GIANGRASSO**, nato a Roma (RM) il 14 marzo 1956 (C.F. GNGMRC56C14H501P) e ivi residente in via Courmayeur n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9,

**- appellante incidentale -**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**- appellati -**

e nei confronti di

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE, Maria Rita ROSSA, Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI.

****

- **Laura D'APRILE**, nata a Roma (RM) il 6 ottobre 1973 (C.F. DPRLRA73R46H501M) e ivi residente in via Ippolito Pindemonte n. 32, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9,

**- appellante incidentale -**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**- appellati -**

e nei confronti di

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE, Maria Rita ROSSA, Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Renato GRIMALDI, Marco

LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI.

****

- **Renato GRIMALDI**, nato a Bari (BA) il 15 febbraio 1959 (C.F. GRMRNT59B15A662M) e residente a Roma (RM), in via G. Bove n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (C.F. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9,

**- appellante incidentale -**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**- appellati -**

e nei confronti di

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE, Maria Rita ROSSA, Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI.

****

- **Francesco Paolo CASTALDO**, nato a Vietri Sul Mare (SA) il 6 giugno

1953 (C.F. CSTFNC53H06L860T), residente a Mede (PV), in via delle Mondine n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emiliano Amato (C.F. MTAMLN55A22H703U - p.e.c. emilianoamato@ordineavvocatiroma.org - fax 06.6878034), dall'Avv. Umberto Giardini (C.F. GRDMRT38C21E463W – p.e.c. umbertogiardini@pec.ordineavvocatitorino.it - fax: 011/4330786), e dall'Avv. Alessandro Mazza (C.F. MZZLSN65P13E463D - p.e.c. alessandro.mazza@cnfpec.it - fax 011.4330786) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo a Roma, in via Crescenzio, n. 9,

**- appellante incidentale -**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**- appellati -**

e nei confronti di

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE, Maria Rita ROSSA, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI.

****

- **Romilda TAFURI**, nata a Salerno (SA) il 25 novembre 1953 (C. F. TFRRLD53S65H703Z) e residente a Torino (TO), in Galleria Enzo

Tortora n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dal Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo (C.F. GLLCLM51R12L219K – p.e.c. avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it – fax. 011.4333081) e dal Prof. Avv. Alberto Romano (C.F. RMNLRT32D15G337L – p.e.c. alberto.romano@avvocato.pe.it – fax. 06.32696543), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo a Roma, in via Claudio Monteverdi n. 16,

**- appellante incidentale -**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**- appellati -**

e nei confronti di

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE, Maria Rita ROSSA, Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI ed Emilio TASSONI.

****

- **Emilio TASSONI**, nato a Roma (RM) il 31 ottobre 1948 (C.F. TSSMLE48R31H501I), e ivi residente in via Barbarano Romano n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco

Arnaud (C.F. RNDFNC75P24H501H - p.e.c. francescoarnaud@ordineavvocatiroma.org – fax 06.44246207), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via dei Villini n. 18,

**- appellante incidentale -**

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p.t.;

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

**- appellati -**

e nei confronti di

Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE, Maria Rita ROSSA, Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI e Romilda TAFURI,

**per la riforma**

della sentenza n. 179/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, depositata il 19 maggio 2021.

Visti l'appello principale, gli appelli incidentali, le comparse di costituzione in giudizio e le memorie degli appellati, le conclusioni scritte della Procura generale, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Giuseppina di Maro, il relatore, Consigliere Antonio Palazzo, l'Avv. Pasquale Varone per la dott.ssa SERVILLO e per il dott. GRILLO, l'Avv. Enrico Morigi per i dott. PERNICE, D'APRILE, GASPARRINI, GIANGRASSO e GRIMALDI, l'Avv. Davide Recupido per delega scritta dell'Avv. Massimo Grattarola per la dott.ssa ROSSA, l'Avv. Raimondo d'Aquino di Caramanico per il dott. LUPO, l'Avv. Sabina Lorenzelli per delega scritta dell'Avv. Vittorio Barosio per il dott. RONCO, l'Avv. Alberto Alessandro Caretta su delega orale degli Avv.ti Emiliano Amato, Alessandro Mazza e Umberto Giardini per il dott. CASTALDO, l'Avv. Francesca Arcangeli per delega scritta dell'Avv. Gaetano Viciconte per la dott.ssa CHECCUCCI, l'Avv. Chiara Servetti per delega dell'Avv. Carlo Emanuele Gallo per la dott.ssa TAFURI, l'Avv. Francesco Arnaud per il dott. TASSONI nonché per la Procura generale il Vice Procuratore generale Arturo Iadecola.

Ritenuto in

**FATTO**

**1.** Con la sentenza n. 179/2021, depositata il 19 maggio 2021, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in parziale accoglimento della domanda della locale Procura regionale, ha dichiarato la responsabilità amministrativa di Annaclaudia SERVILLO, Alessandro CASAGRANDE, Maurizio PERNICE e Maria Rita ROSSA - nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di: dirigente della divisione VIII Contenzioso e danno ambientale della Direzione

Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) (Servillo); Segretario generale della Provincia di Alessandria (Casagrande): direttore generale della Direzione Generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM (Pernice); Presidente della Provincia di Alessandria (Rossa) - per il danno erariale *"indiretto"* subito dallo Stato italiano derivante dal versamento effettuato in favore della Commissione europea della somma di € 400.000,00, corrispondente al primo semestre di penalità previste dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia Ue del 2 dicembre 2014, pronunciata nella causa C-196/13 Commissione/Italia (EU:C:2014:2407), a causa della mancata messa in sicurezza della discarica di sud-est, contenente rifiuti pericolosi, del Comune di Serravalle Scrivia (AL).

Pertanto, riconosciuto il concorso causale di molteplici soggetti non evocati in giudizio ed esercitato il potere riduttivo, la Sezione territoriale per il Piemonte ha condannato ciascuno dei soggetti sopra indicati al pagamento, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come specificato in motivazione.

La summenzionata sentenza della Corte di Giustizia, fonte del danno erariale *"indiretto"* per cui è causa, pronunciata nel giudizio instaurato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 260, prf. 2, del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.) per la mancata esecuzione, da parte della Repubblica italiana, della sentenza della

Terza Sezione della Corte di Giustizia Ue del 26 aprile 2007, pronunciata nella causa C-135/05 Commissione/Italia (EU:C.2007:250) - dichiarativa dell'essere venuta meno agli obblighi su di essa incombenti da specifiche disposizioni della direttiva 75/442/CEE e ss.mm. in materia di rifiuti, della direttiva 91/689/CEE in materia di rifiuti pericolosi e della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti – aveva accertato l'inottemperanza della Repubblica italiana alla sentenza del 2007 dianzi richiamata e, pertanto, in accoglimento delle richieste formulate della ricorrente Commissione europea, l'aveva condannata al pagamento, in suo favore, della somma forfettaria di € 40.000.000,00 e di una penalità semestrale calcolata, per ogni semestre maturato successivamente alla sentenza stessa, in € 42.800.000,00, da cui sarebbero stati detratti € 400.000,00 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi ed € 200.00,00 per ogni altra diversa discarica che nel frattempo fossero state messe a norma conformemente alla citata sentenza del 2007, e così fino alla completa esecuzione di quest'ultima.

**1.1.** Invero, il Giudice di prime cure ha ritenuto nel caso di specie che le condotte tenute dei predetti convenuti poi condannati parzialmente (Servillo, Casagrande, Rossa e Pernice) fossero connotate da colpa grave e causalmente incidenti sulla produzione dell'evento dannoso (pagamento delle penalità semestrali), il quale, con elevatissimo grado di probabilità, non si sarebbe verificato se essi avessero compiuto quanto era di loro competenza, con la dovuta attenzione e celerità, vale a dire fornendo alla Commissione europea, in maniera tempestiva,

documentate informazioni complete, chiare ed esaustive in ordine all'estraneità della discarica di cui si discorre, dal novero di quelle per le quali sussisteva ancora l'obbligo di messa a norma conformemente alla citata sentenza della Terza Sezione della Corte di Giustizia Ue del 26 aprile 2007.

**1.1.1.** Segnatamente, la condotta gravemente colposa è stata ravvisata "*(…) in primis* [nei] *dirigenti incaricati di trasmettere la documentazione alla Presidenza del Consiglio ed all'Avvocatura erariale (…)*", vale a dire:

- nella dott.ssa SERVILLO, per avere omesso di fornire i necessari chiarimenti "*(…) di assoluto rilievo (…)*" sulla esatta individuazione della porzione della menzionata discarica effettivamente interessata dalla procedura di infrazione "*(…) dal cui mancato tempestivo chiarimento sarebbero poi derivate le pesanti conseguenze in tema di pagamento delle successive penalità (…)*" (pag. 74, punto 19.4 della sentenza), considerato altresì che la stessa "*(…) non solo fosse a conoscenza della particolare situazione della discarica di Serravalle sin dal 2012 ma (…) fosse stata personalmente destinataria dei dubbi espressi dalla dott.ssa Tafuri (2013) e successivamente reiterati tramite esplicita domanda del dott. Casagrande in ordine all'area esatta del sito interessata dalla procedura di infrazione, note alle quali (…) non era stato dato alcun riscontro.*" (pag. 86, punto 20.11 della sentenza);
- nell'avv. PERNICE, quale autore della nota del 14 maggio 2014 trasmessa all'Avvocatura dello Stato, giudicata "*(…) oltremodo carente sotto il profilo informativo (…)*" in quanto "*(…) si limitava a descrivere la situazione in questi termini "Discarica abusiva – 1985-*

*Ripristino in corso" non specificando in alcun modo il tipo di intervento di ripristino e la sua esatta localizzazione (…)*" (pag. 75, punto 19.6 della sentenza);

- in secondo luogo, nel dott. CASAGRANDE, Segretario generale p.t. della Provincia di Alessandria, il quale - quantunque non fosse "*(…) affatto certo circa l'esatta individuazione della porzione dell'area interessata alla procedura (…)*" e che, dunque, "*(…) nutrisse un dubbio su un aspetto di tale rilievo ed importanza, per giunta non chiarito, come si evince anche dal verbale della riunione di coordinamento del 5 dicembre 2014 (…)*" (pag. 84, punto 20.9 della sentenza), anziché desistervi, nel novembre 2014 approvava il contenuto preliminare dell'accordo di programma, consistente in un piano di interventi futuri per la bonifica della porzione della discarica non interessata dalla procedura d'infrazione, nelle cui premesse tuttavia a quest'ultima faceva espresso riferimento, "*(…) concorrendo quindi a porre anch'egli, in parte, le basi dell'equivoco che, nel presente giudizio, è stato invocato come causa di esonero della responsabilità*"(pag. 76, punto 19.7 della sentenza), con una condotta "*(…) gravemente negligente nella misura in cui ha approvato un documento che metteva in relazione alla procedura d'infrazione una porzione della discarica (lotto b) pur non essendo certo dell'esattezza di tale affermazione dalla quale sarebbero potute derivare rilevanti conseguenze patrimoniali in relazione al contenzioso europeo.*" (pag. 85, punto 20.9 della sentenza);
- in terzo luogo, nei sottoscrittori dell'accordo di programma stipulato nell'aprile 2015 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare (MATTM), la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria e il Comune di Serravalle Scrivia citati in giudizio, nello specifico il già menzionato avv. PERNICE e la dott.ssa ROSSA, dirigente della Provincia di Alessandria, *"(…) i quali non potevano ignorare le conseguenze che sarebbero potute derivare in termini di sanzioni a carico dell'Italia dai contenuti di un atto che – lungi dal chiarire come i lavori inerenti all'area della discarica (lotto a) erano già stati conclusi e collaudati dal 2010 (…) e che gli interventi previsti nell'accordo avevano una diversa funzione di recupero e bonifica ambientale di un'area più vasta e comunque non erano collegati in alcun modo alla procedura di infrazione europea - di contro nelle premesse e parte motiva dell'Accordo facevano riferimento esplicito alla procedura in atto ed alla necessità di eseguire i lavori di cui al cronoprogramma per la cui definizione venivano previste le relative coperture finanziarie."* (pag. 82 della sentenza, punto 20.6.).

Con particolare riferimento all'avv. PERNICE, la gravità della colpa della relativa condotta, sotto l'aspetto qui considerato, è stata ravvisata nel non avere svolto, in qualità di sottoscrittore dell'accordo di programma del 2015 per conto del MATTM, *"(…) alcun approfondimento sulla situazione effettiva della discarica prima della sottoscrizione dei contenuti (…)"* dell'accordo medesimo (pag. 87, punto 20.12 della sentenza).

Quanto alla dott.ssa ROSSA, la gravità della colpa della relativa condotta è stata desunta, invece, dal fatto che, nel sottoscrivere per conto della Provincia di Alessandria l'accordo di programma più volte

menzionato, avesse recepito *"(…) in pieno ed acriticamente i contenuti in una fase in cui essendo intervenuta la sentenza di condanna del dicembre 2014 ogni atto che si andava a compiere avrebbe potuto influire in termini di conseguenze pregiudizievoli per l'Italia, (…) ragion per cui le motivazioni ed i contenuti sia attuativi che programmatici dell'accordo di programma avrebbero dovuto essere "soppesati" e verificati in ordine all'effettività del loro effettivo collegamento alla procedura di infrazione, dato impropriamente per scontato."* (pag. 85, punto 20.10 della sentenza).

**1.2.** Con la gravata sentenza n. 179/2021, depositata il 19 maggio 2021, la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte ha, invece, respinto le domande di condanna proposte dalla locale Procura regionale per le medesime causali contro i convenuti Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Mariano GRILLO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI, Emilio TASSONI, ritenendo, a seconda dei casi, che il convenuto in giudizio di seguito indicato:

- avesse svolto tempestivamente tutte le attività di propria competenza e che comunque non avesse concorso neppure in parte alla produzione di documenti il cui contenuto potesse avere influito sulla procedura d'infrazione (convenuto CASTALDO, pagg. 70 e 87, punto 20.13 della sentenza);
- avesse svolto tempestivamente tutte le funzioni inerenti alle proprie prerogative e anzi sollecitato l'Avvocatura erariale all'impugnazione delle decisioni della Commissione europea che,

ove accolta, avrebbe potuto evitare il pagamento delle penalità a carico dell'Italia (convenuto GRILLO, pagg. 102 e 103, punto 24.9 della sentenza);

- fosse completamente estraneo ai fatti per cui è giudizio (convenuti RONCO, pag. 100, punto 24.1, e GAUDIELLO, pag. 103, punto 24.10 della sentenza);
- avesse posto in essere condotte in ordine alle quali non poteva contestarsi alcuna responsabilità amministrativa, giacché l'attività di bonifica del sito ed i relativi interventi inerivano a lotti non interessati dalla procedura di infrazione (convenuti D'APRILE e CHECCUCCI, pag. 103, punto 24.11 della sentenza);
- avesse svolto correttamente le rispettive funzioni e attribuzioni e, in ogni caso, difettando il nesso causale tra la propria condotta e il danno erariale contestato (convenuti SENNI, LUPO, GRIMALDI, GIANGRASSO, GASPARRINI e TASSONI, pag. 70, punto 17.4. della sentenza);
- avesse posto in essere una condotta colposa ma priva del gradiente necessario per configurare a suo carico la contestata responsabilità amministrativa e che, in ogni caso, difettasse il nesso di causalità tra la sua condotta e il danno dedotto in causa (convenuta TAFURI, pagg. 83-84, punto 20.8 della sentenza).

**2.** Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 15 luglio 2021, la dott.ssa SERVILLO, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Varone, ha impugnato la sopra descritta sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte

n. 179/2021 del 19 maggio 2021 lamentando l'erroneità e l'ingiustizia dei seguenti capi (pagg. 46-56 dell'atto di appello):

*"– **il capo (pag. 60 dell'appellata sentenza)** nel quale si afferma, in contrasto con la valutazione fatta propria dal PM nell'atto di citazione, che la discarica di Sud Est è stata interessata dalla procedura di infrazione a causa di una erronea ed inadeguata rappresentazione alla Commissione UE dell'area denominata discarica La Luminosa suddivisa in due distinti settori (lotto A e lotto B) mentre solo il lotto A era interessato dalla procedura di infrazione in quanto discarica contenente rifiuti (già messa in sicurezza nel 2010). (…);*

*– **il capo della sentenza nel quale si afferma (pag. 69 della stessa)** che la documentazione in atti proverebbe in modo certo che la ristretta area del sito individuata come lotto A e che era l'unica interessata dalla procedura di infrazione era stata oggetto dei lavori di messa in sicurezza ultimati nel 2010 sicché la discarica La Luminosa non doveva essere oggetto della sentenza del 2014 della Corte di Giustizia Europea come rilevato nella relazione del NIPAF di Alessandria del 2019. (…);*

*– **il capo della sentenza di primo grado (pag. 71 della stessa)** nel quale si afferma (…) che la condanna dello Stato italiano contenuta nella sentenza della CGUE del 2014 era stata conseguenza del ritardo nella produzione di una adeguata documentazione di appoggio imputabile in primis al Ministero dell'Ambiente e con riferimento ai convenuti in giudizio incorsi in una condotta gravemente colposa (pag. 72 della sentenza). (…);*

*– **il capo della sentenza (pag. 74 della stessa)** nel quale si analizzano i fatti intervenuti prima del 2014 e si afferma che a seguito del parere motivato adottato dalla Commissione Europea nel 2009 sussisteva la necessità di fornire*

*un quadro chiaro e completo in sede Europea in ordine alla discarica di Serravalle Scrivia e che il fornire tale quadro spettava soprattutto ai dirigenti incaricati di trasmettere la documentazione alla Presidenza del Consiglio ed all'Avvocatura dello Stato ed in particolare alla Dott.ssa Servillo (pag. 74 della appellata sentenza) che invece avrebbe tenuto una condotta gravemente colpevole in quanto sebbene interpellata con nota del 2013 del Dr. Casagrande in ordine alla esatta individuazione della porzione della discarica interessata dalla procedura di infrazione non avrebbe fornito alcuna risposta (…);*

***– il capo della sentenza (pag. 75 della stessa)*** *nel quale si afferma che la posizione della Dott.ssa Servillo sarebbe stata diversa da quella degli altri convenuti in quanto sia nell'informativa resa al NIPAF di Alessandria sia nella comparsa di risposta aveva sostenuto che le misure richieste della Commissione non erano state messe in esecuzione da parte della Autorità locali facendo evidente riferimento agli interventi afferenti al lotto B oggetto dell'Accordo di Programma dell'aprile 2015 (…);*

***– il capo della sentenza (pag. 76 della stessa)*** *nella quale si afferma che le condotte poste in essere prima del 2014 (e successivamente fino al 2015) dai convenuti dirigenti ministeriali Pernice e Servillo sui quali gravava la responsabilità della interlocuzione con l'Ufficio Legislativo e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbero avuto una incidenza causale "in ordine al pagamento delle penalità semestrali in quanto non avrebbero assolto al dovere di elaborare e produrre una documentazione adeguata e corretta nei contenuti informativi" (…);*

***– il capo della sentenza (pag. 88 della stessa)*** *nel quale si afferma che era stata connotata da colpa grave ed inescusabile la condotta della Dott.ssa*

*Servillo - per la sua funzione di dirigente nell'ambito della Direzione RIN e successivamente di funzionaria incaricata della procedura di infrazione – in quanto la stessa sarebbe stata dal 2012 a conoscenza delle problematiche specifiche della discarica di Serravalle ma nel 2013 sollecitata ad un chiarimento da parte del Dott. Casagrande (e da parte del Prefetto Tafuri nello stesso anno) avrebbe omesso di fornirlo. (…);*

***– il capo della sentenza (pag. 88 della stessa)*** *nel quale in asserita applicazione dei principi di cui agli articoli 40 e 42 CP temperati dal principio della "causalità adeguata" si afferma che le condotte di alcuni convenuti (inclusa la Dott.ssa Servillo) caratterizzate da responsabilità per mancata produzione di adeguata documentazione di appoggio, sarebbero state causalmente collegate al danno derivante dalla inclusione della discarica nell'elenco della Commissione Europea e dal pagamento della prima semestralità di sanzioni. Nella fattispecie in applicazione dei principi civilistici, la Corte di primo grado ha ritenuto di poter affermare l'esistenza di un nesso causale tra illecito e danno "anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio". (…);*

***– il capo della sentenza (pag. 91 della stessa)*** *nel quale si afferma che l'applicazione della seconda semestralità di penali sarebbe stato conseguenza del mancato accoglimento da parte del Ministero dell'Ambiente del suggerimento, pervenuto dalla Regione Piemonte di compiere un sopralluogo nel sito. (…);*

***– il capo della sentenza (pag. 92 della stessa)*** *in cui si richiama il contenuto della intimazione della Commissione relativa al secondo semestre.*

*In tale intimazione si afferma che dalla Nota della Dott.ssa Tafuri trasmessa alla Commissione il 19.02.2013 risultava che i lavori di decontaminazione della discarica La Luminosa erano stati divisi in due lotti e mentre quelli del lotto 1 erano stati ultimati nel 2010 quelli del lotto 2 nel dicembre 2012 dovevano essere ancora avviati. Da ciò i Servizi Tecnici della Commissione Europea avevano dedotto che le Autorità Italiane non avevano dimostrato il soddisfacimento pieno del requisito iii) né del requisito ii) (catalogazione dei rifiuti contenuti nella discarica). Secondo il Collegio di primo grado dette deduzioni dei Servizi della Commissione Europea dimostrerebbero le conseguenze negative che aveva avuto sia il mancato accoglimento da parte del Ministero dell'Ambiente della proposta del Dirigente della Regione Piemonte contenuta nella Nota del 29.01.2016 indirizzata alla Direzione RIN del Ministero dell'Ambiente di effettuare un accertamento mediante un sopralluogo (pag. 93 e pag. 95 dell'appellata sentenza) sia il mancato invio alla Commissione - per scelta dell'Avvocatura dello Stato - della Nota Integrativa del gennaio 2016 della Regione Piemonte. Secondo l'appellata sentenza l'applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non" renderebbe altamente probabile che l'invio della documentazione integrativa avrebbe evitato l'applicazione della sanzione del secondo semestre (pag. 95 dell'appellata sentenza). (…);*

***– il capo della sentenza (pag. 97 della stessa)** nel quale si adduce che "trattandosi di aspetti tecnici di carattere fortemente specialistico occorreva che la documentazione d'appoggio fosse chiaramente ed esaustivamente spiegata nei suoi contenuti" sicché la seconda intimazione semestrale e la terza si sarebbero con ogni probabilità potute evitare se si fosse seguita da parte del*

*Ministero dell'Ambiente la proposta del dirigente della Regione di effettuare un sopralluogo chiarificatore. (…);*

***– il capo della sentenza (pag. 103 della stessa)*** *nel quale si afferma che i convenuti Casagrande; Rossa; Pernice e Servillo avrebbero tenuto una condotta gravemente colposa causalmente collegata all'inserimento della discarica La Luminosa nella procedura di infrazione ed al pagamento della prima trance di responsabilità. (…)".*

**2.1.** Il gravame della dott.ssa SERVILLO è affidato ai seguenti motivi.

**2.1.1. Con il primo motivo**, rubricato "*I. In via preliminare: violazione di legge con riferimento all'art. 67 comma 2 del Codice della Giustizia Contabile*", la difesa dell'appellante si duole che il Giudice di prime cure ha erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 67, co. 2, c.g.c., formulata in primo grado, sulla scorta dell'argomento che la manifestazione della disponibilità della propria assistita a essere ascoltata - resa in calce alla memorie difensive depositate nella fase preprocessuale in risposta all'invito a dedurre che le era stato notificato - non costituisse esercizio del suo diritto ad essere ascoltata, bensì facoltizzasse il Procuratore regionale a disporne l'audizione ove dallo stesso ritenuta necessaria o utile, perché ha omesso di considerare "*(…) che il Procuratore erariale nella subiecta materia non poteva divenire titolare di un potere discrezionale di scelta (né l'incolpato poteva attribuirglielo) posto che l'audizione personale è una garanzia di difesa dell'incolpato il cui esercizio non può – neppure per volontà dello stesso - essere demandato alla Procura erariale perché ciò non è previsto dalla legge.*" (pag. 61 dell'atto di appello).

**2.1.2. Con il secondo motivo**, rubricato "*II. Sempre in via preliminare; violazione di norme di diritto con riferimento all'articolo 70 comma 1 del Codice di Giustizia Contabile (nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'art. 32 comma 1 lettera b del D.lgs. 7.10.2019 n. 114)*", la difesa dell'appellante lamenta che le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto della eccezione, sollevata in primo grado, di inammissibilità della citazione per illegittima riapertura del fascicolo istruttorio già archiviato:

**(i)** il codice di rito non prevede per siffatta violazione alcuna sanzione di nullità dell'attività istruttoria successivamente compiuta e di inammissibilità della citazione;

**ii)** nei confronti della convenuta (come di altri convenuti) non era stata disposta alcuna archiviazione a seguito di invito a dedurre;

**iii)** in ogni caso, il provvedimento con cui era stata disposta l'archiviazione del fascicolo istruttorio precisava che non sussistevano, allo stato, comportamenti dolosi o gravemente colposi attribuibili a singoli soggetti e che, qualora fossero emerse situazioni specifiche o episodi particolari, la questione sarebbe stata rivalutata),

hanno comportato una sostanziale disapplicazione dell'art. 70, co.1, c.g.c., tenuto conto che successivamente all'archiviazione del gennaio 2017 non risultava che fossero emersi fatti nuovi e diversi da quelli presenti agli atti del fascicolo istruttorio e già valutati.

Di qui, la lamentata violazione, con conseguente riforma della sentenza impugnata e declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione "*(…)*

*perché conseguente ad una istruttoria svolta a seguito di un procedimento archiviato e riattivato in assenza dei presupposti di legge"* (si cita, a conforto del motivo, il precedente di questa Sezione rappresentato dalla sentenza n. 24/2020: pag. 63 dell'atto di appello).

**2.1.3. Con il terzo motivo**, rubricato *"III. Nel merito: erroneità dell'appellata sentenza perché frutto di una valutazione unidirezionale delle prove essendo basata esclusivamente sulle motivazioni e conclusioni formulate dal NIPAF di Alessandria nella sua Relazione del 2019"*, la difesa dell'appellante contesta che il Giudice di prime cure abbia fondato il suo giudizio *"(…) essenzialmente sugli opinamenti espressi dal NIPAF di Alessandria nella sua Relazione del 2019 (…)"*, che, invece, sarebbe *"(…) del tutto inattendibile perché formulata nel 2019 quando si era andata delineando (a partire dal 2015) l'azione di rivalsa del MEF verso anche la Regione Piemonte e verso tutte le strutture locali (che avrebbe potenzialmente coinvolto lo stesso NIPAF di Alessandria). La sentenza risulta pertanto erronea perché ha affermato una responsabilità della dott.ssa Servillo per colpa grave (per omessa rappresentazione della situazione della discarica La Luminosa e per mancata tempestiva produzione di documentazione di appoggio comprovante che nel 2010 la discarica di Sud Est era sanata) costruita non su prove bensì sulla postuma e non obiettiva rappresentazione della situazione compiuta dal NIPAF di Alessandria nel 2019."* (pag. 64 dell'atto di appello).

**2.1.4. Con il quarto motivo**, rubricato *"IV. Erroneità dell'appellata sentenza in quanto ha affermato la responsabilità della Dott.ssa Servillo basandosi sul falso presupposto che gli elementi comprovanti la messa in*

*sicurezza della discarica di rifiuti pericolosi fossero stati portati a conoscenza - da parte delle strutture locali che eseguivano la bonifica - del Ministero dell'Ambiente i cui dirigenti (inclusa la Dott.ssa Servillo) non li avrebbero portati sollecitamente a conoscenza della Commissione Europea*", la difesa dell'appellante censura la sentenza impugnata per avere fondato la responsabilità amministrativa della propria assistita sul falso presupposto che nel 2013 fosse a conoscenza dell'esatta ubicazione della discarica di sud-est e del suo avvenuto risanamento nel 2010, mentre svariati elementi smentiscono tale assunto, e in primo luogo il fatto che – come riconosce la stessa sentenza – nell'aprile del 2015, a circa due anni di distanza dalla richiesta di chiarimenti da parte del dott. Casagrande e della dott.ssa Tafuri, nell'accordo di programma stipulato tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria ed il MATTM si "*(…) qualificavano ancora i lotti di lavori da eseguire (successivamente a quelli del lotto 1 che avevano interessato la discarica di rifiuti pericolosi messa in sicurezza fin dal 2010) come rivolti a sanare la discarica di prodotti pericolosi*" (pag. 66 dell'atto di appello).

**2.1.5. Con il quinto motivo**, rubricato "*V. Erroneità dell'appellata sentenza per la parte in cui reca la condanna della Dott.ssa Servillo per responsabilità per mancata produzione di adeguata documentazione di appoggio (ritenuta causalmente collegata al danno consistito nell'inclusione della discarica nell'elenco di quelle da bonificare e nel pagamento della prima semestralità delle sanzioni: pag. 88 della sentenza) ignorando che era stata proprio la dott.ssa Servillo a rappresentare che la Commissione Europea aveva errato nell'interpretare i dati alla stessa trasmessi.*", la difesa della Servillo

lamenta che il Giudice di prime cure ha fondato l'affermazione della responsabilità amministrativa della propria assistita "(..) *su erronei presupposti di fatto in quanto ha ignorato che* [ella] *operava in un contesto nel quale secondo la stessa sentenza (pag. 79 della stessa) risultava in modo inequivoco che anche dopo la sentenza del 2014 della Corte Europea non era "affatto chiarito nelle interlocuzioni scritte intervenute tra la Commissario ex O.P.C.M., Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Serravalle ed il Ministero dell'Ambiente confluite poi alla Presidenza del Consiglio: le ragioni per le quali la discarica era stata inserita nell'elenco di quelle interessate dalla sentenza della CGUE; quale area del sito dovesse considerarsi interessata dalla procedura di infrazione e quali interventi fossero necessari ai fini dello stralcio della discarica piemontese". Malgrado tale non chiarito contesto* [la medesima] – *dimostrando una diligenza che smentisce qualsiasi sua presunta colpa grave nel rappresentare documentalmente la situazione alla Commissione - a seguito della riunione svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente il 3.09.2015 aveva illustrato a verbale (come leggasi nella Nota del 17.09.2015 indirizzata dal Dott. Grillo alla Regione Piemonte nonché alla Presidenza del Consiglio) il contenuto della Nota Tecnica da inviare alla Commissione Europea ed aveva comunicato ai partecipanti alla riunione di aver raccolto gli atti di collaudo utili a dimostrare l'avvenuta messa in sicurezza della discarica fin dal 2012.*

*Ciò al dichiarato fine di una eventuale opposizione alle ingiunzioni di pagamento della Commissione (pag. 88 dell'appellata sentenza)*. (pagg. 67-68 dell'atto di appello).

**2.1.6. Con il sesto motivo**, rubricato *"VI. Erroneità dell'appellata sentenza*

*per travisamento dei fatti perché – adeguandosi all'inattendibile ricostruzione della vicenda operata in via postuma nel 2019 dal NIPAF di Alessandria – non ha considerato che in base alla documentazione in atti il pagamento di tutte le semestralità di penali, fino alla terza inclusa, è stato conseguenza del concomitante concorso di una inadeguata rappresentazione della situazione della discarica di rifiuti nocivi La Luminosa da parte degli Enti locali attuatori della bonifica e di una erronea interpretazione dei dati ad essa forniti da parte dei Servizi Tecnici della Commissione Europea*", la difesa dell'appellante si duole che la sentenza appellata - pur riconoscendo che il pagamento della penalità relativa al primo semestre è conseguito alla situazione di assoluta incertezza in ordine allo stato della discarica di sud-est - non tiene in debito conto che l'erroneo riferimento, contenuto nell'accordo di programma del 2 aprile 2015, a lavori da eseguire sull'area in questione anche ai fini della procedura d'infrazione (mentre gli stessi erano stati già eseguiti nel 2010), era conseguente alle indicazioni fornite in merito dalle strutture locali esecutrici della bonifica *"(…) e non certo ad indicazioni del Ministero dell'Ambiente"* (come peraltro avrebbe riconosciuto implicitamente lo stesso Giudice di prime cure laddove, a pag. 85 della sentenza, precisa che *"(…) probabilmente il richiamo esplicito alla procedura di infrazione avrebbe potuto essere utile al fine di ottenere una pronta erogazione delle risorse necessarie per gli interventi da parte del Ministero che ne aveva assunto l'impegno, ma ciò esponeva ad altri rischi evidentemente non considerati.*"); e ancora che per svariati motivi *"(…) fino all'aprile 2016 la situazione della discarica La Luminosa non era stata chiarita (e ciò non per colpa del Ministero dell'Ambiente*

*diversamente da quanto addotto nella sua non obiettiva relazione postuma del 2019 dal NIPAF di Alessandria)"*; così come è *"(…) altrettanto certo che la situazione della discarica è stata equivocata per errori nel valutarla commessi dai Servizi Tecnici della Commissione Europea. (…). In sostanza l'appellata sentenza ha ignorato i dati documentali comprovanti che il pagamento fino alla terza semestralità è conseguito con nesso causale ad una vicenda caratterizzata da imprecisi dati circa la situazione della discarica di rifiuti pericolosi forniti dalle strutture locali attuatrici della bonifica e da erronee interpretazioni di dati relativi alla bonifica da parte dei Servizi Tecnici della Commissione.*

*Invece il concorso causale alla causazione del danno consistito nel pagamento di tre semestralità di penali, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Dott.ssa Servillo non è stato in alcun modo provato.*

*Esso è stato soltanto dedotto dall'appellata sentenza dall'inattendibile postuma Relazione del 2019 del NIPAF di Alessandria ma è smentito dalle prese di posizione (nel corso della riunione dell'8.04.2016) del Ministero dell'Ambiente (pag. 94 dell'appellata sentenza) che si è dichiarato favorevole all'impugnazione della seconda ingiunzione semestrale della Commissione."* (pagg. da 69 a 71 dell'atto di appello).

**2.1.7. Con il settimo motivo**, rubricato *"VII. Erroneità dell'appellata sentenza per aver ritenuto sussistente una responsabilità della Dott.ssa Servillo per condotta omissiva nel produrre la documentazione di appoggio alla Commissione non in base a prove effettive bensì in base ad una valutazione meramente probabilistica basata sull'assunto che è "più probabile che non" che l'invio della documentazione integrativa di cui alla Nota del gennaio 2016*

*della Regione Piemonte avrebbe evitato la sanzione del II semestre*, la difesa dell'appellante contesta che il Giudice di prime cure è pervenuto all'affermazione della responsabilità amministrativa della sua assistita basandosi sul criterio civilistico del *"più probabile che non"*, per cui l'invio tempestivo alla Commissione europea della documentazione integrativa necessaria avrebbe, con somma probabilità, evitato l'applicazione nei confronti della Repubblica italiana delle penalità di cui si discorre per la mancata messa a norma della discarica di cui si tratta, mentre esisteva *"(…) la prova che non il ritardo nell'inviare documentazione di supporto aveva causato il pagamento della penalità inclusa quella del primo semestre bensì (pag. 93 dell'appellata sentenza) la "risalente e perdurante incertezza che aveva contraddistinto le interlocuzioni fra Regione e Ministero sulla reale situazione della discarica di Serravalle" unitamente agli errori compiuti dai Servizi Tecnici della Commissione Europea nel valutare i dati ad essi trasmessi dall'Italia. E la scelta poi dell'Avvocatura dello Stato di non inviare alla Commissione la Nota integrativa del gennaio 2016 alla Regione era stata del tutto corretta (e non erronea come ritenuto dalla appellata sentenza) posto che la stessa evidenziava che non era stato assolto, fino ad allora, il requisito ii).*

*Nella fattispecie non esisteva pertanto alcuna colpa grave della Dott.ssa Annaclaudia Servillo e non sussisteva neppure alcun nesso causale tra la sua condotta ed il presunto danno erariale. Ciò si ritiene rende necessario l'annullamento dell'appellata sentenza."* (pagg. 71 e 72 dell'atto di appello).

**2.2.** Pertanto, la difesa dell'appellante Annaclaudia SERVILLO ha

rassegnato le seguenti conclusioni:

*"Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti adita, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello contrariis reiectis,* ***in via preliminare*** *annullare l'appellata sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte in epigrafe indicata n. 179/2021 nella parte in cui reca la condanna della Dott.ssa Annaclaudia Servillo perché resa a seguito di una* citazione inammissibile *in quanto conseguente ad una istruttoria della Procura erariale svolta in violazione del Codice della Giustizia Contabile per non essere stata udita personalmente la Dott.ssa Servillo a seguito della richiesta formulata con le sue Deduzioni ed* improcedibile ed inammissibile *perché conseguente ad una archiviazione che impediva la riapertura dell'istruttoria per assenza di elementi nuovi sopravvenuti ex art. 70 comma 1 del Codice della Giustizia Contabile (nel testo all'epoca vigente).*

***In subordine****, voglia annullare l'appellata sentenza:*

- *perché resa in assenza di un danno erariale (essendo stata la scelta dello Stato italiano di non ripetere a carico della Commissione europea le semestralità di penali, fino alla terza, illegittimamente riscosse dettata da una esigenza di interesse pubblico dello Stato rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato);*
- *perché resa nel presupposto, immotivato, della sussistenza di una colpa grave della Dott.ssa Annaclaudia Servillo;*
- *perché resa in assenza di un nesso di causalità tra le condotte ascritte alla Dott.ssa Servillo ed il presunto danno erariale.*

***In ulteriore subordine****, voglia Codesta Ecc.ma Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello ridurre l'importo della condanna subita*

*dall'appellante in primo grado anche nell'esercizio del potere riduttivo*. (pag. 74 dell'atto di appello, enfasi nell'originale).

**3.** Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 23 luglio 2021, anche l'avv. PERNICE, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Morigi, ha impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte n. 179/2021 del 19.5.2021, e specificamente i capi di cui ai punti 3 (pagg. 33-34), 4 (pagg.34-36), 5, e da 5.1. a 5.8 (pagg. 36- 43), 7, 7.1 e 7.2 (pagg. 44-46), 11, 12, 13, e da 13.1 a 13.8, 14 (pagg. 50-61), 19 e da 19.1 a 19.7 (pag. 72-76), 20, e da 20.1 a 20.12, 20.14, 25, 25.1 e 25.2 (pagg. 76-106).

**3.1.** Il gravame è affidato ai seguenti motivi di appello.

**3.1.1. Con il primo motivo di appello**, rubricato *"1. Controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione (punto 3 della sentenza impugnata - pag. 33 – 34)*" la difesa dell'appellante incidentale Pernice sostiene che il Giudice di prime cure, motivando in maniera *"(…) generica e non circostanziata (…)*" il rigetto dell'eccezione formulata in primo grado (secondo cui l'attività istruttoria svolta dal Procuratore regionale, esitata poi nell'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del proprio assistito, sarebbe stata nulla per assenza, nel caso di specie, di una notizia di danno specifica e concreta che legittimasse l'apertura di un fascicolo istruttorio in merito ai fatti per cui è causa nonché la sua successiva riapertura, di tal ché l'attività svolta dal Procuratore regionale si è risolta in una sorta di controllo generalizzato sull'operato della P.A.), è incorso in un travisamento dei fatti e dei documenti posti a fondamento

dell'apertura del fascicolo istruttorio, giacché *"(…) appare evidente che mancavano gli elementi che dottrina e giurisprudenza ritengono necessari ai fini della legittimità dell'apertura del fascicolo e dei conseguenti atti di indagine (…)* [il che] *comporta la conseguente nullità dell'attività istruttoria compiuta per avere il Procuratore ecceduto i poteri conferiti dalla legge in quanto la sua azione, in difetto degli elementi sopra indicati, si traduce in un generalizzato ed illegittimo controllo sull'attività amministrativa e sulle scelte discrezionali che l'amministrazione può adottare."*(pagg. 8 e 9 dell'atto di appello).

**3.1.2. Con il secondo motivo di appello**, rubricato *"2. Carenza di una denuncia di danno - violazione dell'art.51 comma 1 c.g.c. - nullità dell'istruttoria del PM e della citazione ex art. 51 comma 3 c.g.c (punto 4 sentenza impugnata- pag. 34 - 36)"*, la difesa dell'appellante incidentale Pernice lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe trascurato di considerare che "(…) *nel 2017 non si è provveduto ad aprire una nuova indagine, ma a riaprire un'indagine archiviata, con la conseguenza che il vizio originario (implicitamente riconosciuto) doveva ripercuotersi inevitabilmente sull'indagine riaperta (…)"* anche in considerazione del fatto che copia della sentenza di condanna della Corte di Giustizia UE del 2014 era stata inviata alla Procura regionale dal convenuto GRILLO in epoca anteriore al 2017; con la conseguenza che "(…) *il Procuratore non avrebbe dovuto riaprire l'indagine, come invece accaduto con decreto del 23 marzo 2017, ma avrebbe dovuto avviare una nuova indagine sulla scorta dei comportamenti tenuti dall'amministrazione successivamente alla pronuncia del 2014, atteso che i comportamenti antecedenti erano già stati valutati e*

*ritenuti corretti.(…)"*. (pagg. 10 e 11 dell'atto di appello).

Sotto altro profilo, la difesa del medesimo appellante incidentale rileva che, in ogni caso, la nota trasmessa dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio alla Procura regionale attrice, corredata della relazione del NIPAF, non potesse considerarsi una notizia di danno specifica e circostanziata, atteso che la stessa riguardava un numero esteso di discariche senza alcun riferimento specifico ad alcun soggetto pubblico e, per quanto riguarda la discarica piemontese, si limitava a elencare i documenti richiesti alla dott.ssa Servillo, le discariche da bonificare e l'avanzamento dei lavori, mentre alcunché è riferito in ordine a comportamenti dolosi o gravemente colposi eventualmente individuati né ai soggetti che li avrebbero posti in essere e così concorso alla causazione del danno erariale per cui è giudizio (pag. 11 dell'atto di appello).

Peraltro, soggiunge la difesa dell'appellante incidentale Pernice, nel caso di specie ciò si è ripercosso sul contenuto stesso dell'atto di citazione della Procura regionale attrice, carente di addebiti specifici, concreti e circostanziati e privo della evocazione in giudizio di figure determinanti per la vicenda, come lo stesso Giudice di prime cure riconosce, di talché "(…) *sia la mancata individuazione di elementi concreti e specifici nell'atto di citazione, sia la riformulazione in sentenza dell'imputazione, sulla quale gli imputati non hanno potuto difendersi in primo grado, hanno comportato la violazione del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Cost. nonché la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 co. 2 Cost e 6 Convenzione Europea*

*Diritti dell'Uomo comma terzo lett. a e b.*". (pag. 12 dell'atto di appello).

**3.1.3. Con il terzo motivo**, rubricato "*3. Violazione dell'art. 70 c.g.c. - illegittima riapertura del fascicolo istruttorio e conseguente inammissibilità della citazione (punto 5-5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.6-5.7-5.8 sentenza impugnata- da pag. 36 a pag. 43)*", la difesa del medesimo appellante incidentale censura sotto più profili la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di cui in rubrica formulata in primo grado.

In primo luogo, la difesa deduce che la motivazione addotta dal Giudice di prime cure a sostegno del rigetto dell'eccezione di cui si tratta sia giuridicamente erronea perché implica un sostanziale svuotamento del significato normativo dell'art. 70 c.g.c.

Sostenere, infatti, come fa il Giudice di prime cure, che la riapertura di un fascicolo istruttorio motivatamente archiviato, effettuata in assenza dei previsti presupposti di legge, non comporti alcuna conseguenza procedurale o processuale, stante il *numerus clausus* delle cause di nullità, inammissibilità e improcedibilità degli atti preprocessuali e processuali, non solo attribuirebbe alla violazione della disposizione *de qua* il valore di una mera irregolarità procedurale, priva di sanzione, ma consentirebbe "*(…) al pubblico ministero di riaprire i fascicoli istruttori anche nel caso in cui non siano sopravvenuti fatti nuovi, solo in ragione del fatto che non è stata prevista alcuna nullità successiva, consentendogli quindi di esercitare i propri poteri di indagine discrezionalmente e senza alcun limite. (…) Accogliere la tesi prospettata dal Collegio in primo grado vorrebbe dire frustrare la ratio legis* [dell'art. 70 c.g.c.] *e ammettere la possibilità di lasciare i soggetti pubblici in una sorta di limbo, potendo la Procura indagare in*

*perpetuo, rinotificare per i medesimi fatti, riaprire un'indagine motivatamente archiviata.*" (pag. 13 dell'atto di appello).

In secondo luogo, la difesa evidenzia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione del rigetto sotto una duplice prospettiva:

- da un lato, quanto affermato dal Giudice di prime cure a pag. 40 della sentenza ("*dalla motivazione del provvedimento di archiviazione si desume che il PM non ha mai avviato indagini preordinate a verificare se sussistessero comportamenti dolosi o colposi ascrivibili a specifici funzionari*") troverebbe smentita nello stesso decreto di archiviazione a cui fa riferimento, nelle cui motivazioni si rinviene, tra l'altro, l'affermazione che "*(…) l'analisi delle risultanze istruttorie ha evidenziato l'insussistenza, allo stato, di comportamenti dolosi o gravemente colposi ascrivibili a specifici funzionari o amministratori pubblici in relazione alla condanna in sede comunitaria in relazione alle discariche incontrollate presenti sul territorio piemontese. È evidente che qualora emergessero situazioni specifiche o episodi particolari, la questione dovrà essere rivalutata.*";
- dall'altro, quanto affermato dal Giudice di prime cure alla suddetta pag. 40 della sentenza è in contraddizione con quanto si rinviene invece a pag. 53 della stessa, ove si afferma "*(…) che "solo a seguito del parere motivato nel 2009 […] le condotte possono assumere rilievo ai fini della contestata responsabilità omissiva di ritardo" così implicitamente ammettendo che già il procuratore Astegiano era stato in grado di analizzare le singole condotte in relazione al danno presunto.*" (pag. 14 dell'atto di appello).

In terzo luogo, la difesa del Pernice eccepisce l'ulteriore contraddittorietà della sentenza laddove, alle pagine 39 e 43, qualifica la sentenza della Corte di giustizia UE del 2014 e l'informativa del Corpo Forestale dello Stato (CFS), trasmesse dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, *"fatti nuovi"* rispetto a quanto già ritraibile dalla documentazione presente agli atti del fascicolo istruttorio del 2009, posto che la prima (la sentenza del 2014) era stata già acquisita dalla Procura regionale attrice nel 2015 (perché trasmessale dal MATTM con nota n. 7593 RIN del 26 giugno 2015), mentre la seconda (l'informativa del CFS), effettivamente pervenuta alla Procura regionale attrice dopo l'adozione del decreto di archiviazione del gennaio 2017, *"(…) non contiene alcun elemento di novità atteso che l'informativa elenca semplicemente le richieste documentali avanzate alla dott.ssa Servillo, dirigente della competente DG del Ministero dell'ambiente, le discariche da bonificare e l'avanzamento delle bonifiche dei siti e le relative competenze delle amministrazioni coinvolte, nonché i pareri dell'avvocatura sull'utilizzo del potere sostitutivo.*

*Nulla viene detto in merito ai soggetti che hanno preso parte al progetto di bonifica del SIN di Serravalle Scrivia e in merito ai comportamenti gravemente colposi che sarebbero stati da questi ultimi tenuti nel corso dei singoli procedimenti, comportamenti la cui individuazione è necessaria ai fini dell'imputazione per responsabilità erariale.*

*Nulla viene poi detto sulla "Discarica di sud est" (o La Luminosa) e sul*

*comportamento specifico dei soggetti presumibilmente coinvolti nelle (presunte) omissioni."* (pag. 15 dell'atto di appello).

**3.1.4. Con il quarto motivo**, rubricato "*Nullità della citazione per violazione dell'art. 86 lett. c) c.g.c. – mancata quantificazione del danno in merito alle singole condotte – mancanza dei presupposti per la condanna dei convenuti – nullità della citazione per violazione dell'art. 86 lett. e) c.g.c. – mancata individuazione delle specifiche condotte (punto 7. sentenza impugnata – da pag. 44 a pag. 46)*", la difesa dell'appellante incidentale Pernice lamenta l'erroneità del rigetto delle eccezioni di cui in rubrica, sollevate in primo grado, evidenziando che quanto opinato dal Giudice di prime cure in proposito, facendo proprie le tesi della Procura regionale attrice - secondo cui le condotte di tipo omissivo contestate ai vari convenuti erano sufficientemente individuate sulla base degli obblighi di servizio dai medesimi violati - si pone in contrasto con la giurisprudenza costante in tema di responsabilità omissiva.

Inoltre, il rigetto delle eccezioni di cui si tratta sarebbe viziato dalla contraddittorietà della motivazione che lo sorregge, posto che il Giudice di prime cure, pur riconoscendo la genericità della contestazione mossa dalla Procura regionale attrice nei confronti dei convenuti (pag. 76 della sentenza), ritiene tuttavia che nell'atto di citazione non sia assolutamente incerto il requisito di cui alle lettere c) e d) dell'art. 86 c.g.c. (pag. 15 e 16 dell'atto di appello).

Deduce in proposito la difesa dell'appellante incidentale Pernice: "*Peraltro, il Procuratore e il Collegio non eseguono una doverosa premessa*

*necessaria ai fini dell'inquadramento delle singole responsabilità: non vengono individuate le competenze degli enti nell'ambito della complessa procedura di bonifica, procedura ancor più complessa nel caso di aree ricadenti in un SIN. È ovvio che il presupposto per individuare le eventuali omissioni è individuare il comportamento fattivo che i singoli dipendenti pubblici avrebbero dovuto tenere nel caso in esame.*

*Non può essere sufficiente a far ciò, come erroneamente ritiene il Collegio, elencare le competenze delle singole direzioni in materia generica e non circostanziata. Se così fosse si ricadrebbe nuovamente nell'errore di permettere alla Procura e al Giudice contabile un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, controllo, come detto, illegittimo. (…).*

*È bene evidenziare come nell'atto di citazione non venga posta in evidenza alcuna azione/omissione specificamente addebitabile all'avv. Pernice, in violazione dell'articolo citato (…).*

*Pertanto a mente dell'art. 86 lettera e) c.gc., nell'atto di citazione doveva essere chiaramente esposto quali avrebbero dovuto essere i comportamenti in concreto omessi dai singoli dirigenti del Ministero ed in particolare dall'avv. Pernice durante il suo incarico, chiarendo, inoltre, come e in quale misura tali condotte, nonostante la presenza di altre autorità titolari di poteri di controllo, si sarebbero riverberate sui pagamenti delle semestralità successivamente disposte dalla sentenza del 2 Dicembre 2014, riducendoli o addirittura azzerandoli."* (pagg. 16-18 dell'atto di appello).

D'altronde, prosegue la difesa del medesimo appellante incidentale, *"(…) il Giudice contabile non ha infatti il potere di sanare con la propria decisione i vizi dell'atto di citazione scendendo nell'analisi del merito della*

*questione e individuando la singola condotta e il nesso causale con il danno, ma ha l'obbligo, visto il regime delle nullità dell'atto di citazione di cui all'art. 86 c.g.c., di dichiararne preliminarmente la nullità in rito.*" (pag. 19 dell'atto di appello).

Infine, la difesa del Pernice lamenta l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure sull'eccezione sollevata in primo grado di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, co. 6, c.g.c. stante la carenza di uno degli elementi essenziali della *edictio actionis*, considerato che nell'atto di citazione la determinazione dell'ammontare del danno erariale, la cui causazione è stata imputata ai convenuti, non è supportata dall'indicazione dei criteri utilizzati ai fini della ripartizione del danno medesimo; e ciò in violazione del principio di parziarietà della responsabilità amministrativa, quale ritraibile dagli artt. 82, co. 2, del R.D. n. 2240/1923 e 1, co.1-*quater*, della l. n. 20/1994.

Ad avviso della difesa dell'appellante incidentale Pernice, tale lamentata carenza dell'atto di citazione sarebbe "*(…) lo specchio di un'indagine che non ha portato all'isolamento e all'individuazione di singole condotte omissive o commissive collegabili al danno con un chiaro nesso di causalità.*

*Detta carenza ha evidentemente comportato l'impossibile di quantificare il danno così come richiesto dall'art. 86 lett. c) c.g.c. sulla base del principio di parziarietà.*". (pag. 19 dell'atto di appello).

**3.1.5. Con il quinto motivo**, rubricato "*Erronea nonché travisata ricostruzione dei fatti relativamente alle vicende che hanno riguardato il SIN*

*Serravalle Scrivia e la discarica La Luminosa (punto 11-12-13-13.1-13.2-13.3-13.4-13.5-13.5.1.-13.6-13.7-13.8-14 da pag. 50 a 61)*", la difesa dell'appellante incidentale Pernice rileva che il Giudice di prime avrebbe fondato il proprio convincimento che il suo assistito - ritenuto responsabile del danno per cui è giudizio insieme ad altri tre condannati, avrebbe ingiustificatamente ritardato di produrre alla Commissione europea le informazioni e la documentazione necessarie a far sì che la discarica piemontese in esame fosse stralciata dall'elenco delle discariche non a norma (non rappresentando che la discarica in questione era costituta da due lotti: di cui il lotto 1 (interessato dalla procedura d'infrazione) era stato già bonificato nel 2010, mentre il lotto 2, in quanto solo *"terreno contaminato"*, non rientrava nella procedura stessa) *"(…) sulla base di documenti postumi non in possesso dell'avv. Pernice all'epoca del suo incarico, ma anzi redatti a partire dal maggio 2016 quando il dott. Ronco avvedendosi dell'errore commesso dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Alessandria (si ricorda organi compenti in materia di bonifiche), ha fornito i necessari chiarimenti alla Commissione tramite il Ministero, nonché in base ad una relazione redatta nel 2019 dal NIPAF."*.

Inoltre, la difesa del medesimo appellante incidentale Pernice sottolinea come *"(…) l'errore sui due lotti (…) risale a molti anni prima rispetto al conferimento dell'incarico dirigenziale (…)"* al proprio assistito, ove si consideri che: *"(…) alla Commissione Europea e al Ministero la discarica di sud est era sempre stata rappresentata dal Commissario delegato, poi dal Prefetto e infine dalla Provincia di Alessandria e dalla Regione*

*Piemonte, come un unico corpo suddiviso in due distinti lotti, dei quali uno solo messo in sicurezza e l'altro ancora in corso di bonifica. Detta suddivisione era supportata dal parere del Politecnico di Torino al quale la Regione aveva commissionato la progettazione delle opere di bonifica, e dal parere del 2012 redatto dall'ISPRA.*" (pag. 20 dell'atto di appello).

Sotto altro versante, la difesa dell'appellante incidentale Pernice si duole che il Giudice di prime cure, al pari della Procura regionale attrice, non ha avuto in alcun conto la circostanza che in presenza di siti di interesse nazionale (SIN), come è nella specie, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm., sono attività di competenza ministeriale:

- la predisposizione degli interventi;
- l'approvazione dei progetti di bonifica;
- e la stipulazione degli accordi di programma necessari al finanziamento delle opere da eseguire;

mentre agli enti locali interessati compete:

- realizzare i lavori di bonifica;
- ed eseguire gli interventi sul proprio territorio.

Considerato che al tempo erano *"attivi"* 41 SIN *"(…) è impensabile che il Ministero possa intervenire direttamente contemporaneamente nella realizzazione delle migliaia di lavori da eseguirsi sul territorio nazionale (…) e pertanto è inevitabile che lo stesso esegua la propria attività di predisposizione degli interventi ed approvazione dei progetti esclusivamente sulla base delle notizie che gli enti territoriali competenti gli inviano periodicamente, non potendo svolgere un controllo diretto sul territorio. (…). A ciò si aggiunga che i dirigenti del Ministero non hanno neanche le*

*competenze tecnico scientifiche per operare una valutazione sul territorio (…)*" (pag. 21 dell'atto di appello), atteso che i compiti e le attività tecnico-scientifiche in materia sono svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), organo tecnico del Ministero. Pertanto *"(…) nessun addebito può essere fatto quindi all'avv. Pernice in merito ad una tardiva rappresentazione dell'avvenuto adempimento in quanto non di sua competenza e comunque dovuto ad univoche comunicazioni degli enti territoriali preposti, né a differenza di quanto prospettato dal Collegio in primo grado sarebbe stato risolutivo un sopralluogo dei dirigenti ministeriali, affermazione peraltro meramente ipotetica*" (pag. 24 dell'atto di appello). Peraltro, soggiunge la difesa dell'appellante incidentale Pernice, il Giudice di prime cure non ha tenuto in alcuna considerazione anche la circostanza che ai fini dello stralcio della discarica *de qua* dall'elenco dei siti per i quali operava il pagamento della penalità stabilita dalla Corte di Giustizia UE occorreva che i rifiuti pericolosi presenti sul sito fossero stati catalogati e identificati, il che è avvenuto solo nel mese di novembre 2016. Di qui l'evidenza dell'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, posto che anche ove fosse stata fornita tempestivamente alla Commissione europea la *"documentazione d'appoggio"*, ritenuta erroneamente dirimente dal Giudice di prime cure, ciò non avrebbe evitato il pagamento della prima semestralità della penalità stabilita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2014 per la discarica di sud est di Serravalle Scrivia in quanto la caratterizzazione dei rifiuti pericolosi ivi presenti non era stata ancora eseguita a quella data.

**3.1.6. Con il sesto motivo**, rubricato *"Mancata individuazione del nesso causale tra l'operato dell'avv. Pernice e l'evento – erroneità della sentenza laddove ritiene sussistente la responsabilità dell'avv. Pernice per condotta omissiva rispetto alla produzione documentale di appoggio sulla base di una valutazione probabilistica (punto 19-19.2-19.3-19.4-19.5-19.6-19.7 pag. da 72 a 76)"*, la difesa dell'appellante incidentale Pernice lamenta l'erroneità della sentenza impugnata *"(…) perché afferma la responsabilità erariale dell'odierno appellante esclusivamente sulla base di congetture, affermazioni non provate ma anzi smentite dalla documentazione, e sulla base di un giudizio probabilistico ridotto ad una semplice affermazione e sfornito di ogni logico legame con la realtà dei fatti."* (pag. 26 dell'atto di appello).

**3.1.7. Con il settimo motivo**, rubricato *"Illogicità della pronuncia di primo grado laddove riconosce il comportamento adottato dall'avv. Pernice connotato da colpa grave per poi affermare la mancata citazione "di un gran numero di soggetti cui avrebbe potuto essere attribuito il danno […] in considerazione di apporti determinanti e […] dell'oggettiva difficoltà di garantire un adeguato flusso di informazioni fra i diversi livelli istituzionali – conseguente mancanza dell'elemento della colpa grave (punto 20-20.1-20.2-20.3-20.4-20.5-20.6-20.7-20.8-20.9-20.10-20.11-20.12-20.14-25-25.1-25.2 pag da 76 a 106)"*, la difesa del medesimo appellante incidentale si duole, in primo luogo, della contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale ha ravvisato la colpa grave nella condotta omissiva del proprio assistito senza però prima circoscrivere quali atti o comportamenti egli avrebbe dovuto concretamente adottare nel caso di specie per evitare che il fatto dannoso per cui è causa si verificasse,

e riconoscendo allo stesso tempo che la situazione in cui egli si era trovato a operare era "*(…) connotata da incertezza, nonché da una mancata e chiara descrizione del quadro fattuale da parte degli enti territoriali e da parte degli organi tecnici.*"(pag. 26 dell'atto di appello). In particolare, non sarebbe dato comprendere dalla motivazione della sentenza quale "*(…) tipo di "approfondimento" avrebbe dovuto essere svolto dall'avvocato Pernice ai fini dell'esclusione della colpa grave* [atteso] *che lo stesso non aveva motivo di dubitare di una ricostruzione "risalente e perdurante (cfr. pag. 93 sentenza) anche supportata dalla relazione tecnica dell'ISPRA. Non vi erano elementi utili o sufficienti ad ingenerare nell'appellante la consapevolezza o quantomeno il sospetto che la rappresentazione dei luoghi fosse errata.*".

In secondo lugo, prosegue la difesa dell'appellante incidentale Pernice, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica in quanto "*(…) il sol fatto di riconoscere che nella causazione del danno abbiano concorso altri soggetti tramite "apporti determinanti" è sufficiente a scindere il nesso di causalità tra la condotta asseritamente gravemente colposa dell'avv. Pernice e il danno non essendo per stessa ammissione del Collegio possibile identificare con certezza quale condotta tenuta dall'appellante sia stata sufficiente di per sé stessa a causa il danno*" (pag. 28 dell'atto di appello).

**3.2.** Pertanto, la difesa dell'appellante incidentale Pernice ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"*Voglia l'Ecc.ma Corte dei conti adita, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello contrariis reiectis,*

***- in via preliminare e in rito*** *annullare l'appellata sentenza della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte in epigrafe indicata*

*nella parte in cui condanna l'avv. Maurizio Pernice, per non aver accertato l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti;*

***- in via principale e nel merito*** *annullare la sentenza appellata perché resa sull'errato immotivato ed illogico presupposto che nel comportamento dell'avv. Pernice possano ravvisarsi il nesso causale e la condotta gravemente colposa, elementi necessari per la configurazione dell'illecito erariale, avendo lo stesso come ampiamente dimostrato in narrativa svolto il proprio incarico con diligenza senza compiere alcuna omissione avendo fondato il proprio convincimento su documenti e atti pervenuti dagli organi tecnici e dagli enti territorialmente competenti alla bonifica della discarica oggetto del presente procedimento;*

***- in subordine****, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni in rito e in merito non dovessero essere accolte, ridurre ulteriormente la somma dovuta dall'avvocato Pernice a fronte di quanto affermato dallo stesso Collegio di primo grado in merito all'oggettiva difficoltà e all'apporto determinante di numerosi altri soggetti non citati nel presente giudizio.*

*Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio."* (pag. 31 dell'atto di appello, enfasi nell'originale).

**4**. La sentenza n. 179/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte è stata altresì impugnata dalla dott.ssa ROSSA Maria Rita, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Grattarola, con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 29 luglio 2021.

**4.1.** L'impugnativa è affidata ai seguenti motivi di appello.

**4.1.1. Con il primo motivo**, rubricato "*La Nullità della domanda per*

*indeterminatezza (violazione dell'art. 86 lettera e D.Lgs. 174/2016)*", la difesa dell'appellante incidentale Rossa dianzi menzionata lamenta la natura meramente apparente della motivazione con cui è stata rigettata l'eccezione, formulata in primo grado, di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86, co. 2, lett. e) c.g.c., considerato che, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure, nel caso di specie l'atto di citazione:

*"(…) non indicava mai quali termini fossero stati violati, né quale termine entro il quale doveva essere ultimato l'intervento di bonifica (…) e in cosa consisterebbe la colpevole inerzia della dott.ssa Rossa."* (pag. 7 dell'atto di appello).

In particolare, la difesa dell'appellante incidentale Rossa rileva che la sentenza appellata, pur dando atto che la contestazione della Procura regionale attrice fosse genericamente formulata, ha tuttavia ritenuto che tale genericità non rendesse assolutamente incerto il requisito di cui all'art. 86, co.2, lett. c) e lett. e), c.g.c.; sennonché le condotte omissive contestate dalla Procura regionale nel proprio atto di citazione si appuntavano su inerzie e ritardi "*nell'avvio e il completamento dei procedimenti amministrativi necessari e prodromici alla messa in sicurezza e alla bonifica della discarica*" imputate a apparati ministeriali e statali, a cui la sua assistita era estranea, quale Presidente p.t. della Provincia di Alessandria, la quale, peraltro, avrebbe potuto tenere la condotta doverosa esigibile che si assume dalla medesima omessa (che la Procura regionale attrice tuttavia non descrive) solo se i "*procedimenti amministrativi necessari e prodromici*", di responsabilità di

altri organi, fossero stati conclusi. (pag. 10 atto di appello).

**4.1.2. Con il secondo motivo**, rubricato "*Nel merito – Violazione dell'art. 4 Decreto legislativo, Parte I, Titolo I 26/08/2016 n° 174*", la difesa dell'appellante incidentale Rossa lamenta che il Giudice di prime cure sia pervenuto alla condanna della propria assistita sulla base di "*(…) un fatto assolutamente non contestato (…)*" alla stessa dalla Procura regionale attrice, vale a dire di essere stata sottoscrittrice, per conto della Provincia di Alessandria, del già citato accordo di programma del 2015 tra MATTM, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Serravalle Scrivia, violando in tal modo l'art. 4 c.g.c. in relazione all'art. 111 Cost. (pag. 11 dell'atto di appello).

**4.1.3. Con il terzo motivo**, rubricato "*Erroneità nel merito della sentenza*", la difesa dell'appellante incidentale contesta l'abnormità in fatto della motivazione con cui il Giudice di prime cure è pervenuto all'accertamento della responsabilità amministrativa della propria assistita, poiché in essa si sostiene che la dott.ssa Rossa "*(…) avrebbe dovuto astenersi dal sottoscrivere l'Accordo di Programma se non dopo avere controllato che lo stesso rispondesse alle misure richieste dalla Commissione, misure che però potevano essere poste in essere solo con i Fondi erogati dal Ministero, che, per sua inerzia denunciata nell'atto di citazione e richiamati allorché la Corte ha inteso "interpretare" la domanda della procura per sottrarla al fulmine dell'indeterminatezza (…), non li erogava. L'alternativa stava nel firmare l'accordo di programma (ed essere sanzionati dalla Corte dei conti) o non firmarlo (ed essere sanzionati come da accusa mossa dalla Procura). In sintesi, la colpa grave sarebbe non dell'inadempiente reiterato,*

*inerte, dichiarato tale, ma di chi non ha ricordato all'inadempiente inerte Ministero (…) che era inadempiente.*" (pagg. 11 e 13 dell'atto di appello).

**4.1.4. Con il quarto motivo**, rubricato "*Assenza di motivazione in ordine alla colpa grave*", il legale dell'appellante incidentale Rossa si duole che la sentenza impugnata abbia del tutto omesso di motivare sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, accertata a carico della stessa, non essendo sufficiente a tale scopo il laconico "*(… incipit con cui si definisce "ancor più grave", del tutto tautologicamente, la condotta della Rossa.*" (pag. 17 dell'atto di appello) contenuto nella parte di sentenza in cui è specificamente trattata la posizione della dott.ssa Rossa.

**4.1.5. Con il quinto motivo**, rubricato "*Mancata prova del nesso causale tra condotta e danno*", la difesa dell'appellante incidentale Rossa censura l'ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato nella condotta attribuita alla propria assistita una incidenza causale sul verificarsi del fatto dannoso per cui è giudizio, atteso che "*(…) non vi è alcuna certezza, o forte probabilità, che se la Rossa avesse firmato l'accordo di programma solo pretendendo l'indicazione che lo stesso era stipulato in relazione alla procedura di infrazione, lo Stato italiano avrebbe evitato la sanzione. (…)*

*Se poi la colpa stava nel non avere "parametrato" l'accordo di programma agli interventi sollecitati dalla Commissione Europea, siamo ancora più nella totale assenza di nesso causale, posto che se anche, in ipotesi, quegli interventi fossero stati indicati, gli stessi interventi non potevano essere realizzati senza l'erogazione di quei fondi che il Ministero non erogava, e che, quando li ha*

*erogati, non hanno impedito l'irrogazione della sanzione."* (pag. 18 dell'atto di appello).

**4.2.** Sulla scorta dei sopra descritti motivi di appello la difesa dell'appellante incidentale Rossa ha dunque così concluso:

"*Voglia l'Ill.ma Corte dei conti adita, contrariis rejectis, in riforma dell'appellata sentenza:*

- *preliminarmente, in rito: dichiarare nulla la domanda risarcitoria proposta dalla Procura Regionale perché indeterminata;*
- *ancora preliminarmente in rito: dichiarare nulla la sentenza quanto alle statuizioni nei confronti della prof.ssa Maria Rita Rossa per violazione dell'art. 111 Cost.;*
- *nel merito: respingere la domanda proposta dalla Procura Regionale nei confronti della conchiudente in quanto infondata in fatto e in diritto;*
- *in via subordinata: dichiarare la condotta colposa della prof.ssa Maria Rita Rossa sprovvista del requisito di gravità;*
- *in via ulteriormente subordinata: mandare assolta la prof. Maria Rita Rossa dalla condanna al risarcimento del danno per difetto del nesso causale fra esso e la condotta contestata.*

*Con vittoria delle spese di lite del doppio grado*." (pag. 21 dell'atto d'appello).

**5.** Con atto di appello ritualmente notificato e depositato il 2 agosto 2021, la PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, a sua volta, ha impugnato la sentenza n.179/2021 chiedendone la riforma per quanto d'interesse.

**5.1.** Il gravame è affidato ai seguenti motivi di appello.

**5.1.1. Con un primo motivo**, rubricato "*Mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto alla assoluzione dei sig.ri Castaldo Francesco Paolo, Checcucci Gaia, D'Aprile Laura, Gasparrini Giuliana, Gaudiello Ilde, Giangrasso Marco, Grillo Mariano, Grimaldi Renato, Lupo Marco, Ronco Roberto, Senni Antonio, Tafuri Romilda, Tassoni Emilio; violazione e falsa applicazione del C.G.C.*", la Procura regionale , preliminarmente - riproposte le motivazioni in punto di diritto, contenute nell'atto di citazione, dimostrative a suo avviso della responsabilità per colpa grave di ciascuno dei convenuti, ed esposti nella loro scansione storica i fatti salienti della vicenda in esame - si duole che il Giudice di prime cure non avrebbe apprezzato correttamente i dati fattuali ritraibili dalla documentazione offerta in comunicazione unitamente all'atto introduttivo del giudizio, da cui emergerebbe indubbiamente che "*(…) l'inerzia protrattasi per anni nel dare esecuzione alle statuizioni della prima sentenza della CGUE, che imponeva la bonifica delle aree e delle discariche, reiterata alla luce della adozione di una seconda pronuncia che ha accertato tale colpevole inerzia, ha cagionato un danno all'erario diretto pari all'importo delle multe e penalità pagate dall'Italia alla Commissione Europea, a far data dalla seconda sentenza e fino alla declaratoria di regolarità (…)*" (pag. 26 dell'atto di appello). Pertanto, prosegue sul punto la Procura regionale appellante, se "*(…) il Collegio ha primariamente escluso in toto una responsabilità per la prima tranche di penalità, pari a 400.000,00 € (…)*" perché il pagamento in questione è "*(…) da addebitare alla situazione di assoluta incertezza circa la situazione della discarica di Sud Est (…)* [a cui] *hanno concorso in primis le condotte gravemente colpose dei sottoscrittori*

*dell'accordo di programma del 2015 (…)*", e dunque "(…) *lo stesso Collegio individua una responsabilità nel fatto (l'assoluta incertezza) che ha determinato il danno (il pagamento della penalità), è evidente che non poteva procedersi alla assoluzione quanto alla prima tranches.*". (pag. 28 dell'atto di appello). Ne consegue, conclude sul punto la Procura regionale appellante, che di tale danno vanno ritenuti responsabili anche i Commissari, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si sono succeduti nel tempo nella gestione del SIN *ex* Ecolibarna di Serravalle Scrivia, inserito nel programma nazionale di bonifica con d.m. n. 468 del 18 settembre 2001, e i titolari delle strutture del Ministero dell'ambiente deputate alle procedure di bonifica.

**5.1.2. Con un secondo motivo**, rubricato "*L'assoluzione dei commissari straordinari di Protezione Civile, Castaldo e Tafuri; ragioni dell'appello della Procura regionale*", la Procura regionale appellante, rilevato che:

- "*Il quadro delle responsabilità commissariali, connotate da colpa grave, emerge dalla lettura delle varie O.P.C.M. e D.P.C.M. che si sono susseguite negli anni e che riguardano la bonifica del sito di Serravalle: i commissariamenti relativi alla discarica di Serravalle si sono protratti per 13 lunghi anni, dal 2001 al 2014*";
- "*I Commissari, pur potendo derogare ai tempi ed alle procedure ordinarie per la acquisizione di beni e servizi e pur disponendo di cospicue risorse, hanno ritardato oltremodo la messa in sicurezza della discarica (…)*"

nonché come "*si evince dalla documentazione stessa trasmessa dal MinAmbiente (…) che una vera accelerazione si ebbe solo dopo il 2012/2013 cioè nell'ultimo anno di Commissariamento.*" (pag. 28-29 dell'atto di

appello), lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove afferma che risultava provato che i convenuti:

- dott. Castaldo, commissario delegato in carica dal 6 agosto 2007 al 2 maggio 2012;
- e dott.ssa Tafuri, Prefetto di Alessandria e commissario delegato in carica dal 2 agosto 2012;

avessero svolto tempestivamente tutte le attività di rispettiva competenza, considerato che, al contrario, nel periodo in cui era commissario delegato il dott. Castaldo *"(…) appare provato documentalmente che mentre la Commissione richiedeva chiarimenti allo Stato italiano non pervenivano risposte a cura del Commissario, che, si ricordi, era un dipendente del Ministero dell'Interno, cioè di un organo del Governo Italiano che riceveva le richieste della Commissione."* (pag. 29 dell'atto di appello).

Sotto altro profilo, la Procura regionale appellante censura il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si correla la causa dell'irrogazione della seconda penalità semestrale al mancato invio alla Commissione europea della documentazione del gennaio 2016 corredata di adeguati ed esaustivi chiarimenti. Ad avviso della Procura regionale appellante, infatti, tale circostanza sarebbe, al contrario, *"(…) pacificamente esclusa dalla sola lettura della seconda sentenza della Corte di Giustizia, la quale, anzi, non menziona un ritardo nella trasmissione di atti - circostanza questa che non avrebbe potuto giustificare una condanna ad una penalità – bensì più precisamente (…)"* la mancata adozione *"(…) di tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia*

*(EU:C:2007:250) (…)*", considerato anche che la sussistenza dell'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi conformativi discendenti dalla sentenza del 2007, come ricorda sempre la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2014, si verifica allo spirare del termine per l'adeguamento fissato dalla Commissione europea nel proprio parere motivato, emesso sulla base dell'art. 228, prf. 2, del Trattato, che nel caso di specie era il 30 settembre 2009.

Di qui la conclusione che "*(…) poiché il Castaldo era il commissario delegato per tutto il periodo considerato dalla Corte di giustizia è innegabile l'esistenza di un nesso diretto e causale tra le sue (mancate) attività e le inadempienze registrate e censurate dall'Organo di giustizia europeo.*".

Analogamente sarebbe a dirsi per la convenuta Tafuri – prosegue la Procura regionale appellante – rispetto alla quale "*(…) la sequenza temporale dei provvedimenti che dimostrerebbero una accelerazione della tempistica è tale da provare l'opposto, in quanto in alcun caso risultano procedimenti avviati e conclusi nei tempi di cui all'art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990 (…)*".

Peraltro, "*(…) ad aggravare la posizione dei Commissari Castaldo e Tafuri è che già dal 2001 il sito di Serravalle era all'attenzione del Governo Italiano (…), talché quando si giunge nel 2007 alla prima pronuncia della CGCE di condanna dell'Italia le lavorazioni sulla discarica di Serravalle avrebbero dovuto essere ad uno stadio avanzato, anzi pressocché terminate*".

Ne consegue che la tesi seguita dal Giudice di prime cure per escludere la responsabilità amministrativa della dott.ssa Tafuri "*(…) non appare convincente alla luce del mancato assolvimento degli obblighi procedimentali*

*nei tempi imposti dalla Legge n. 241/1990.*", e risulta altresì contraddittoria avuto riguardo alla documentazione in atti, da cui emergerebbe *"(…) come le attività precedenti fossero state, sostanzialmente, poco incisive alla soluzione della problematica."* (pagg. 31 e 31 dell'atto di appello)

**5.1.3. Con un terzo motivo**, rubricato *"L'assoluzione dei dirigenti ministeriali; ragioni dell'appello della Procura regionale"*, la Procura regionale appellante contesta i capi dal punto 24.3 al punto 24.11 della sentenza impugnata in quanto ritenuti apodittici e infondati.

Sostiene, infatti, la Procura regionale appellante che contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure *"(…) il quadro amministrativo regolatorio e definitorio delle competenze (non esercitate) da parte delle singole direzioni* [sono citati in proposito l'art. 3 del d.P.R. 17 giugno 2003, n. 261; gli artt. 4 e 5 del d.P.R. 3 agosto 2009, n. 140; l'art. 5 del D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142]*, costituisca prova sufficiente ed idonea a radicare e motivare una dichiarazione di accertamento della responsabilità amministrativa in capo a tutti i dirigenti del MinAmbiente oggi convenuti."* (pag. 36 dell'atto di appello).

Pertanto, "*La circostanza che, almeno fino a luglio del 2014, le competenze operative legate all'avvio e completamento dei procedimenti amministrativi e di spesa necessari alla bonifica della discarica di Serravalle non fosse direttamente allocata in capo al Ministero, bensì ai vari Commissari di Protezione civile, fa sì che per il periodo 2007-2014 vada dichiarata una responsabilità concorrente dei dirigenti ministeriali, rispetto ad una responsabilità principale dei Commissari.*

*Quando invece, a luglio del 2014, viene definitivamente superata la fase*

*emergenziale la responsabilità dei dirigenti ministeriali diviene principale ed in solido con quella del soggetto incaricato direttamente delle attività di bonifica, identificato nel Presidente della Provincia di Alessandria, posto che i termini dell'Accordo di programma e, soprattutto, gli esiti delle indagini dei Carabinieri Forestali – i quali hanno evidenziato un atteggiamento lassista degli apparati del MATTM – attribuivano una posizione di impulso preminente agli Uffici ministeriali.*

*Le previsioni dei suddetti D.P.R. organizzativi del MATTM impongono poi che la responsabilità dei dirigenti ministeriali sia congiuntamente considerata in capo a quelli di prima fascia, con funzioni di coordinamento e guida dei rispettivi settori, ed a quelli di seconda fascia, che, maggiormente, nell'esercizio quotidiano delle rispettive competenze, avrebbero dovuto rendersi parte attiva e diligente nell'impegnare ed utilizzare le risorse, ordinarie e straordinarie, messe a disposizione dallo Stato e dal Dipartimento della Protezione civile per provvedere alla bonifica della discarica di 40 Serravalle."* (pag. 39 dell'atto di appello).

Prosegue sul punto la Procura regionale appellante che "*(…) nel corso degli anni non risulta mai che il Ministero abbia avviato, nei confronti dei Commissari di Protezione civile, tutte quelle attività di impulso procedimentale, previste dalla Legge n.241/1990 (…). Ne sia prova che, dopo la chiusura della fase di emergenza, allorché il soggetto incaricato diviene la Provincia di Alessandria (luglio 2014), le attività di avvio dei procedimenti amministrativi e di gara finalizzati al compimento della bonifica si moltiplicano e si giunge ad un Accordo di programma nella primavera del 2015. D'altro canto, (…) nessun documento prodotto dà conto del rispetto*

*degli stessi, né sono individuabili iter procedimentali scanditi temporalmente tali da destituire di fondamento l'imputazione di colpa grave fondata sulla inosservanza dei tempi di conclusione dei procedimenti, sulla mancata attivazione degli stessi procedimenti, sulla inerzia rispetto all'obbligo giuridico di dar seguito alle statuizioni imposte dalla Corte di giustizia."* (pagg. 40-41 dell'atto di appello).

*"A fronte della contestazione specifica e puntuale mossa nell'atto di citazione inerente al sistematico mancato rispetto di ogni termine procedimentale, la sentenza di primo grado omette di motivare il rigetto laddove accede ad una generica, indimostrata e fumosa tesi difensiva – comune a tutti i dirigenti ministeriali – per la quale i tempi dei procedimenti sarebbero stati rispettati.*

*È sufficiente che l'adito Giudice di appello verifichi se dalla data di inizio dei singoli procedimenti, inclusi quelli obbligatori che dovevano essere svolti dai dirigenti con competenze sulle bonifiche, si sia giunti ad una conclusione degli stessi nei trenta giorni. Giammai ciò è avvenuto, non in un solo caso."* (pag. 42 dell'atto di appello).

D'altronde, nessuno dei convenuti ha fornito la prova di essersi attivato rispettando i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui era responsabile, a nulla valendo a dimostrare il contrario *"(…) gli atti, lettere e documenti del tutto generici, quelli interlocutori, quelli riferiti a tutte le discariche oggetto della procedura (…)"*. (pag. 43 dell'atto di appello)

**5.1.4. Con un quarto motivo**, rubricato *"L'assoluzione del dirigente della Regione Piemonte"*, la Procura regionale appellante contesta l'erroneità anche del capo di cui al punto 24.1 della sentenza impugnata ove la

responsabilità amministrativa del dott. Ronco è esclusa per essere egli *"(…) estraneo ai fatti che hanno condotto all'applicazione delle penalità e totalmente esente da colpa (…)"*, oltre che per avere avuto il merito di avere assunto *"(…) l'opportuna iniziativa che (…) ha portato ad un definitivo chiarimento della situazione con la Commissione, scongiurando il pagamento del IV semestre di penalità da parte dell'Italia."*

Sostiene la Procura regionale appellante, invece, che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, il dott. Ronco, direttore della direzione *"Ambiente, governo e tutela del territorio"* della Regione Piemonte dal luglio 2016 *"(…) cioè una data nella quale era ancora possibile perlomeno una riduzione dell'importo della multa da pagarsi dall'Italia all'Unione Europea (...)"* non ha assunto alcuna iniziativa di carattere amministrativo che potesse "(…) *evitare la prolungata inerzia che ha colpevolmente condotto all'innalzamento della penalità, non avendo indetto alcuna conferenza di servizi decisoria, strumento che avrebbe ragionevolmente costretto il Ministero ad assumersi le proprie responsabilità a fronte delle inerzie."*(pagg. 43-44 dell'atto di appello).

**5.1.5. Con un quinto motivo**, rubricato *"Mancata motivazione dell'esercizio del potere riduttivo rispetto al quantum contestato"*, la Procura regionale appellante contesta la mancata motivazione e, comunque, la sua contraddittorietà e illogicità, del capo della sentenza impugnata in cui il Giudice di prime cure, nell'esercizio del proprio potere riduttivo, ha posto a carico dei convenuti di cui ha accertato la responsabilità amministrativa solo una minima parte del danno erariale per cui è causa (€ 160.000,00 in luogo di € 1,2 milioni di cui al *petitum* della

domanda).

Segnatamente, sostiene la Procura regionale appellante che la decisione sul punto sia intrinsecamente contraddittoria, posto che l'elemento esterno alla fattispecie antigiuridica impiegato per giustificare il ricorso al potere riduttivo, nel caso di specie la situazione di "assoluta incertezza circa la situazione della discarica di Sud Est", *"(…) è stata cagionata dagli stessi convenuti condannai, finendo con il divenire un ossimoro."* (pag. 45 dell'atto di appello).

**5.2. Con il medesimo atto d'appello** la Procura regionale ha altresì preso posizione sugli appelli proposti *ex adverso*, chiedendone:

**i)** quanto agli appelli dell'avv. Pernice e della dott.ssa Rossa: in rito, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, perché non proposti nelle forme dell'appello incidentale come previsto dall'art. 184, co.3, c.g.c; l'inammissibilità delle difese in rito per la parte in cui sollevano eccezioni nuove rispetto a quelle sollevate in primo grado, per violazione del divieto di *jus novorum* in sede di appello; nel merito, il rigetto degli appelli per loro infondatezza, in ragione del fatto:

**ii)** con riferimento all'appello dell'avv. Pernice, che egli *"(…) dirigente di prima fascia del MinAmbiente – dal 6 aprile 2012 al 14 dicembre 2014 e ad interim a DG STA sino a novembre 2015 (…) avrebbe dovuto occuparsi della annosa questione per ben un triennio, durante il quale egli ammette di non essersi minimamente occupato di accertare la realtà dei fatti, fosse anche a fronte delle sentenze di condanna e delle pressanti richieste della Commissione CE. (…)"*, di tal ché *"(…) le difese dello stesso appaiono del*

*tutto vaghe laddove non danno conto di quali attività procedimentali egli avrebbe effettivamente intrapreso per ovviare alle problematiche della discarica di Serravalle Scrivia.*" (pag. 17 dell'atto di appello);

**iii)** con riferimento all'appello della dott.ssa Rossa, nella qualità di Presidente della Provincia di Alessandria, in carica dal 12 ottobre 2014 al marzo 2017, va addebitata la responsabilità per i ritardi successivi alla formazione dell'accordo di programma dell'aprile 2015 più volte menzionato, giacché ai sensi dell'art. 4, co. 3, del citato accordo spettava alla Provincia di Alessandria la responsabilità dell'attuazione degli interventi ivi contemplati, con conseguente attribuzione "*(…) dei poteri di coordinamento, direzione, impulso delle attività relative alla bonifica della discarica di Serravalle (…)*" al relativo rappresentante legale, per l'appunto il Presidente della Provincia dott.ssa Rossa, "*(…) la quale aveva un preciso onere di accelerare il più possibile i tempi del completamento delle attività di bonifica ricorrendo a tutti i meccanismi e le procedure consentite dall'ordinamento – in primis dalla Legge n. 241/1990 – e dal tenore stesso dell'Accordo di programma.*" (pag. 19 dell'atto di appello);

**iv)** con riferimento all'appello della dott.ssa Servillo, che ella, nella sua qualità di dirigente ministeriale incaricata delle procedure di infrazione dal dicembre 2014 al novembre 2016, una volta venuta a conoscenza della seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, ha omesso, quando invece "*(…) sarebbe stato oltremodo necessario (…) massimizzare e concentrare tutte le attività di raccordo e coordinamento dei procedimenti amministrativi e delle gare finalizzati a completare la*

*bonifica, senza ulteriori indugi (…), che invece si sono protratti per oltre ulteriori due anni."* (pag. 13 dell'atto di appello).

**5.3**. Alla stregua di quanto sopra descritti la Procura regionale appellante ha così chiesto a questo Giudice di appello di:

*"A) Dichiarare inammissibili e comunque rigettare gli appelli dei convenuti condannati in primo grado;*

*B) accogliere il presente appello ed, in riforma parziale della sentenza n.179/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, accogliere la domanda principale risarcitoria, ovvero quelle gradate e subordinate, nei confronti di tutti gli originari convenuti, per come riportate nell'atto di citazione e riprodotte nella parte in "fatto" del presente atto che qui si intendano ulteriormente e nuovamente trascritte, effettuata la riquantificazione dell'eventuale addebito pro-quota in considerazione della morte di uno dei convenuti;*

*C) in subordine, sempre previo rigetto degli appelli dei convenuti condannati in primo grado, confermare le statuizioni di condanna della sentenza di primo grado. Sempre con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio."* (pagg. 45-46 dell'atto di appello).

**6.** La sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte n. 179/2021 del 19 maggio 2021 è stata altresì impugnata dal dott. CASAGRANDE, rappresentato e difeso dall'Avv. Umberto Giardini, con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 5 novembre 2021, contenente anche controdeduzioni ai motivi dell'appello spiegato dalla citata Procura regionale e istanza *ex* art. 130 c.g.c. di definizione del giudizio con rito

abbreviato.

L'istanza di cui si tratta, previo parere favorevole della Procura generale, è stata accolta, di talché con sentenza n. 263/2022 del 7 luglio 2022 di questa Sezione il giudizio nei suoi confronti è stato dichiarato definito.

**7.** In conseguenza dell'appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte hanno interposto appello incidentale avverso la sentenza n. 179/2021 i dottori GRILLO, GASPARRINI, GIANGRASSO, D'APRILE, GRIMALDI, CASTALDO, TAFURI e TASSONI, convenuti assolti in primo grado.

**7.1.** Con atto di appello incidentale, depositato il 22 settembre 2021, il dott. GRILLO, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Varone, dopo aver analiticamente ricostruito i fatti della vicenda per cui è causa e diffusamente analizzato il contenuto dell'atto di appello della Procura regionale, ha censurato la sentenza n. 179/2021 nella parte in cui ha respinto le eccezioni proposte in primo grado su questioni pregiudiziali o preliminari (carenza di giurisdizione; prescrizione dell'azione erariale; inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 70 c.g.c.; inammissibilità della citazione per indeterminatezza del *petitum;* insussistenza dell'attualità e concretezza del danno erariale) e nella parte in cui ha omesso o rigettato, anche implicitamente, motivi addotti in primo grado escludenti il nesso di causalità e la colpa grave per ragioni diverse e ulteriori; ha chiesto altresì che siano apportate modifiche alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 190, co. 2, lett. a) c.g.c. e,

infine, ha chiesto che l'appello della Procura regionale sia dichiarato inammissibile per genericità dei motivi nel suo complesso e, nello specifico, del motivo, contrassegnato dal numero 7 e steso a pag. 20 dell'atto di appello, e comunque rigettato per sua infondatezza nel merito.

**7.1.1.** Principiando dalle censure mosse alla sentenza impugnata, la difesa del dott. Grillo si duole:

a) quanto all'eccepita carenza di giurisdizione, che la motivazione del suo rigetto sia carente e non adeguata, posto che il censurato controllo generalizzato da parte del pubblico ministero contabile sull'attività dello Stato e di tutte le Pubbliche Amministrazioni interessate dalla procedura di infrazione europea non può ritenersi ammissibile, e dunque legittimo, sulla scorta dell'argomento che nel caso di specie è la struttura dell'illecito contabile derivante dalla violazione del diritto europeo a implicare, e, dunque, a consentire, una dilatazione degli ambiti del sindacato del pubblico ministero e poi del giudice contabile;

b) quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, che il suo rigetto sia errato in quanto il Giudice di prime cure, nel ritenere che nel caso di specie, trattandosi di danno *"indiretto"*, la prescrizione decorresse dalla data dell'effettivo pagamento di ognuna delle penalità semestrali, avrebbe obliterato la circostanza che la Procura regionale attrice, nel proprio atto di citazione, aveva individuato il danno erariale nel pagamento della penalità forfettaria e delle penalità semestrali, anche se aveva poi domandato la condanna dei

convenuti per il solo danno costituito da queste ultime, e che in base alla normativa europea il pagamento della penalità forfettaria cui la Corte di Giustizia UE del 2014 aveva condannato la Repubblica italiana sarebbe avvenuto attraverso il meccanismo delle compensazioni. Ne consegue, ad avviso della difesa del dott. Grillo, che "*(…) il danno costituito dal pagamento delle penali in questione sia esso quello della penale forfettaria (danno certo) che quello delle successive penalità semestrali si è realizzato con la notifica allo Stato Italiano in data 18 dicembre 2014 della sentenza della Corte Europea recante la condanna.*"; pertanto, la prescrizione dell'azione di danno erariale era già maturata allorché, in data 24 gennaio 2020 era stato notificato al proprio assistito l'invito a dedurre;

c) in ordine all'eccezione di inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 70 c.g.c., che il suo rigetto da parte del Giudice di prime cure sia errato, così come inadeguate appaiono le motivazioni dallo stesso utilizzate, ponendosi esse in contrasto con la giurisprudenza contabile (si cita in proposito la sentenza n. 24/2020 di questa Sezione) e perché priverebbero di qualsiasi contenuto precettivo l'art. 70, co. 7, c.g.c., che subordina la riapertura di un fascicolo istruttorio archiviato alla sussistenza di fatti nuovi e diversi sopravvenuti;

d) in ordine all'eccezione di inammissibilità della citazione per indeterminatezza del *petitum*, comportante l'impossibilità della formulazione sul punto di una adeguata strategia difensiva, che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di

pronunciarsi sulla stessa;

e) in merito all'eccezione di insussistenza di un danno attuale e concreto, che il suo rigetto sia erroneo ove di consideri che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'azione di rivalsa dello Stato verso gli enti territoriali interessati, esercitata in via amministrativa con la nota del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 31523 del 1° aprile 2016, nelle cui premesse si richiamava l'art. 250 del d.lgs. n. 152/2016, presupponeva necessariamente la previa individuazione dei soggetti effettivamente responsabili della contaminazione dell'area ex Ecolibarna di Serravalle Scrivia, che sono generalmente soggetti privati, di tal ché *"(…) è evidente che l'individuazione dei soggetti responsabili ai fini dell'azione di rivalsa dello Stato era determinante al fine di individuare la stessa esistenza e l'entità del danno erariale che nella fattispecie non era quindi attuale e si configurava come meramente ipotetico."*. (pag. 60 dell'appello incidentale).

**7.1.2**. La difesa del dott. Grillo ripropone poi in questa sede i motivi addotti in primo grado e non presi in esame o respinti dal Giudice di prime cure, quali:

a) il danno erariale era in realtà una conseguenza diretta degli errori compiuti dai Servizi Tecnici della Commissione europea nel valutare gli elementi che erano stati tempestivamente forniti dalla Repubblica italiana per provare l'avvenuta regolarizzazione della discarica "La Luminosa" ancor prima che fosse emessa la sentenza del 2014 della Corte di Giustizia UE, come dimostra la circostanza

che nel 2017 essi hanno riconosciuto che in effetti tale discarica era a norma fin dal 2010 e che la produzione documentale della Regione Piemonte del dicembre 2016, da cui era conseguito tale riconoscimento, non apportava alcuna informazione nuova rispetto a quanto in precedenza comunicato. Erra, pertanto, ad avviso della difesa del dott. Grillo, il Giudice di prime cure che, appiattendosi sulle deduzioni formulate da NIPAF di Alessandria nella propria relazione del 2019, ha ritenuto che:

*"(…) la mancata e tardiva produzione di adeguata documentazione d'appoggio ed in particolare la rappresentazione chiara e completa dello stato dei luoghi e degli interventi già eseguiti"* (pag. 73 della sentenza appellata) costituisse la causa del pagamento delle penali semestrali costituente danno erariale;

b) l'avvenuto riconoscimento da parte dei Servizi Tecnici della Commissione europea che prima della sentenza del 2014 della Corte di Giustizia UE) la discarica "La Luminosa" era regolarizzata, "(…) *implicava che la prima, la seconda e la terza semestralità delle penali erano state illegittimamente pretese dalla Commissione Europea.*" (pag. 63 dell'appello incidentale). Posto che le stesse, in quanto non dovute, erano ripetibili con un'azione giudiziaria *ex* art. 213 TFUE verso la Commissione europea – la esistenza dei cui presupposti è riconosciuta dal Giudice di prime cure – e che il mancato esercizio della relativa azione giudiziaria è stato dovuto a una precisa presa di posizione in merito da parte dell'Avvocatura dello Stato e del competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei

ministri, il mancato recupero a carico della Commissione europea delle semestralità di penalità di cui si tratta non sarebbe qualificabile come danno erariale ascrivibile ai convenuti in giudizio;

c) l'assenza di colpa grave nella condotta del dott. Grillo discende, nel caso di specie, anche dal fatto, obliterato dal Giudice di prime cure, che alla Direzione Generale RIN del MATTM di cui era a capo non spettava alcun compito diretto nella bonifica delle discariche, ma aveva *"(…) il compito di acquisire - anche dalla Regione Piemonte - i dati e le informazioni relativi alla situazione della discarica ed alla sua bonifica che dovevano essere inoltrati alla Commissione Europea tramite il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri onde provare che la discarica era stata bonificata"*, oltre che dal fatto che il medesimo *"(…) aveva attivamente partecipato ai lavori della Cabina di Regia istituita nel luglio 2015 dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio che erano serviti per attivare i poteri sostitutivi dello Stato verso gli enti inadempienti."* (pag. 64 dell'appello incidentale);

d) il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'inesistenza di un nesso causale tra la condotta del dott. Grillo ed il presunto danno erariale, giacché: da un lato, questo si era realizzato non per presunte condotte omissive dai dirigenti ministeriali, bensì perché non era stata accolta la sua proposta di agire in giudizio contro la Commissione europea per ottenere la restituzione delle penalità dalla stessa illegittimamente applicate; dall'altro, l'ipotetico danno era conseguenza di condotte realizzate

prima che egli assumesse l'incarico di Direttore Generale della Direzione RIN del MATTM, avvenuto nel dicembre 2014.

**7.1.3.** Sotto altro profilo, la difesa del dott. Grillo lamenta che, in ogni caso, la sentenza impugnata avrebbe fornito della fattispecie oggetto del giudizio *"(…) una ricostruzione non aderente alla realtà (…) perché si è attenuta alla ricostruzione non obiettiva e postuma operata dal NIPAF di Alessandria nel verbale del 2019 (…). La suddetta ricostruzione dei fatti operata dal verbale del NIPAF di Alessandria del 2019 (…) era inesatta e tendenziosa essendo stata compiuta essenzialmente per sottrarre gli enti territoriali all'azione di rivalsa dello Stato*.

Pertanto, è chiesta la correzione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 190, co. 2, lett. a) relativamente alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure *"(…) precisandosi che le varie discordanze nel descrivere la situazione dei lavori dei vari lotti della discarica sono restate interne ai rapporti tra gli enti territoriali ed alle loro interlocuzioni con il Ministero dell'Ambiente (…), ma non hanno concorso a determinare l'errore della Commissione Europea. Errore accertato ed illustrato anche attraverso l'attività della Cabina di Regia e che essendo mancata un'azione giudiziaria verso la Commissione Europea è restato non individuato nel suo momento iniziale ma che certamente è stata la causa del pagamento delle penali non ascrivibile, pertanto, a responsabilità di amministrazioni locali o centrali italiane (da qui l'assenza di un danno erariale e comunque l'assenza di un nesso causale tra le condotte di tali amministrazioni e l'ipotetico danno)."* (pag. 68 dell'appello incidentale).

**7.1.4.** Con riferimento, invece, all'appello proposto dalla Procura

regionale, la difesa del dott. Grillo, oltre alla rammentata eccezione di inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 190, co. 2, c.g.c. per asserita assenza di specificità dei relativi motivi, ne censura nel merito il contenuto sotto i seguenti profili:

a) è destituita di fondamento la tesi della Procura regionale secondo cui la responsabilità del pagamento delle penalità fosse da attribuire anche al direttore generale p.t. del MATTM in ragione dell'asserito mancato esercizio dei poteri di coordinamento di cui sarebbe stato titolare, atteso che *"(…) è stato accertato che il pagamento è stato frutto di un'indebita imposizione della Commissione Europea e che sussistevano i presupposti giuridici individuati sia dal Dott. Grillo che dalla dott.ssa Servillo) per agire in giudizio contro la Commissione Europea per ottenere la restituzione delle penali illegittimamente imposte (…)."*(pag. 69 dell'appello incidentale), e in considerazione del fatto che, in ogni caso, la mancata tempestiva messa a norma della discarica sud-est di Serravalle Scrivia (denominata "La Luminosa"), che secondo la prospettazione della Procura regionale attrice era la causa dell'applicazione alla Repubblica italiana delle penalità semestrali, non poteva dipendere dal *"(…) dall'attività o dalle funzioni di coordinamento del Dott. Grillo al quale spettava il compito di monitorare la situazione e riferire in ordine alla stessa alla struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio per regolare i rapporti con la Comunità Europea. Tale compito, risulta dagli atti, è stato pienamente assolto dal Dott. Grillo per cui è del tutto arbitrario attribuire allo stesso una responsabilità per essere titolare di una funzione di coordinamento."* (pag.

70 dell'appello incidentale);

b) è altrettanto infondata la prospettazione della Procura regionale appellante secondo cui, a suo avviso, l'appello della dott.ssa Servillo sarebbe infondato in quanto ella, in ragione del ruolo ricoperto nel periodo dicembre 2014-novembre 2016 di dirigente del MATTM responsabile della procedura di infrazione, avrebbe avuto nel caso di specie una responsabilità di natura concorrente per il periodo della gestione emergenziale e di natura diretta per il periodo successivo, atteso che, una volta accertato dalla sentenza di primo grado che la discarica in questione era stata "sanata" già nel 2010, tant'è che non doveva essere inserita nell'elenco delle discarica oggetto della procedura d'infrazione, *"(…) è priva di ogni riferimento alla realtà la costruzione di una responsabilità distinta in base al riferimento a periodi temporali precedenti o successivi alla data (luglio 2014) in cui la seconda sentenza della Corte Europea è stata notificata all'Italia."*, e, correlativamente *"(…) non si poneva (dopo il 2010) alcuna questione di responsabilità per mancata esecuzione della messa a norma in tempi brevi (o comunque nel termine di 30 giorni previsto dalla legge n. 241/1990 per adottare provvedimenti amministrativi."* (pag. 70 dell'appello incidentale);

c) del pari, è infondata, in quanto frutto di un travisamento dei fatti, la tesi della Procura regionale appellante secondo cui le informazioni scambiate tra le varie istituzioni dopo il parere motivato del 2009 della Commissione europea sarebbero state sommarie, incomplete e contraddittorie e che la dott.ssa Servillo, anch'essa dirigente del

MATTM, avrebbe omesso di fornire la documentazione necessaria a superare siffatta situazione da trasmettere poi alla Commissione europea, e di riscontrare nel 2013 le richieste dell'allora Segretario generale della Provincia di Alessandria (dott. Casagrande) e dell'allora Prefetto di Alessandria in qualità di Commissario delegato (dott.ssa Tafuri) di precisare quale fosse la porzione della area contaminata interessata dalla procedura d'infrazione, sol che si consideri che *"(…) la Dott.ssa Servillo (…) responsabile della procedura di infrazione (…) dal dicembre 2014 al novembre 2016* [ha] *iniziato a svolgere alcuni compiti (acquisizione di dati conoscitivi circa la situazione della discarica) nella materia delle discariche 5 anni dopo che la Commissione aveva reso il suddetto parere (nel 2009) (…)"* e *"(…) circa 10 mesi dopo l'assunzione (nel dicembre 2014) di compiti in materia di procedure di infrazione la Dott.ssa Servillo a seguito della riunione svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente il 3 settembre 2015 aveva illustrato a verbale (come risulta dalla Nota del 17.09.2015 indirizzata dal Dott. Grillo alla Regione Piemonte, nonché alla Presidenza del Consiglio) il contenuto della Nota Tecnica da inviare alla Commissione Europea ed aveva comunicato ai partecipanti alla riunione di aver raccolto gli atti di collaudo utili a dimostrare l'avvenuta messa in sicurezza della discarica La Luminosa quanto meno fino al 2012. Ciò al dichiarato fine di una eventuale opposizione alle ingiunzioni di pagamento della Commissione Europea."* (pag. 71 dell'appello incidentale);

d) altrettanto priva di fondamento è la critica che la Procura regionale appellante rivolge alla sentenza impugnata sotto il profilo

dell'asserito difetto di motivazione del potere riduttivo esercitato dal Giudice di prime cure, tenuto conto che emerge pianamente dalla documentazione in atti la notevole complessità della vicenda per cui è causa, tale da giustificare di per sé l'esercizio ampio del potere riduttivo;

e) è frutto di un ulteriore travisamento dei fatti la tesi caldeggiata dalla Procura regionale appellante e seguita dal Giudice di prime cure, seppure in base a una differente angolatura prospettica, secondo cui nella condotta dei sottoscrittori dell'accordo di programma del 2015 sarebbe ravvisabile la colpa grave e che tale condotta abbia causalmente inciso sulla verificazione del fatto dannoso per cui è giudizio perché detto accordo non avrebbe precisato che gli interventi in esso previsti non erano in alcun modo collegati alla procedura d'infrazione, avuto riguardo al fatto che l'accordo in questione non era stato stipulato per fornire dimostrazione alla Commissione europea che la discarica "La Luminosa" era stata già messa in sicurezza, ma aveva l'obiettivo di risolvere in maniera definitiva le problematiche che complessivamente riguardavano l'area contaminata dell'ex Ecolibarna;

f) sono in ogni caso erronei nel loro complesso tanto la ricostruzione dei fatti quanto l'inquadramento giuridico della vicenda operati dalla Procura regionale appellante e dal Giudice di prime cure, entrambi dimentichi che: i soggetti attuatori delle bonifiche, anche dei SIN, sono gli enti territoriali sul cui territorio insiste l'area da bonificare; il MATTM svolge in tali ipotesi solo funzioni di

coordinamento tra gli enti interessati e di raccolta dati sugli interventi eseguiti e sulle attività da svolgere, anche per il loro eventuale successivo invio ad altri organi o istituzioni (come avviene nel caso di una procedura d'infrazione); nel caso di specie gli enti territoriali interessati non avevano alcun interesse nei rapporti con il MATTM che la discarica "La Luminosa" risultasse già a norma, perché ciò *"(…) avrebbe tolto carattere di urgenza agli interventi, che detti Enti territoriali avevano in corso, di messa a norma delle aree di cui al lotto 2 ed ai relativi finanziamenti statali."*; ma tale interesse è emerso solo allorquando *"(…) sono iniziati gli accertamenti per individuare gli enti verso i quali attuare la rivalsa dello Stato per le penali."*; tant'è che poco dopo, instaurata dalla Regione Piemonte un interlocuzione informale con i Servizi Tecnici della Commissione europea, *"(…) senza che fosse fornita documentazione nuova da parte dell'Italia, la Commissione Europea nel 2017 aveva formalmente riconosciuto che la discarica La Luminosa era a norma già dal 2010."* (pag. 73 dell'appello incidentale). Pertanto, "*La giusta considerazione di tale dato di fatto comporta il rigetto nella totalità dell'appello della Procura Regionale Piemontese e la declaratoria che nella fattispecie non esiste un danno erariale (non può qualificarsi infatti tale il pagamento di una penale illegittimamente inflitta dalla Commissione Europea all'Italia) e non esiste alcuna responsabilità dei dirigenti del Ministero dell'Ambiente nella causazione dell'ipotetico danno (assenza del nesso causale)*" (pag. 74 dell'appello incidentale);

g) analogamente, prive di fondamento si rivelano le censure mosse

dalla Procura regionale appellante alla sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda nei confronti di tredici convenuti in giudizio, posto che:

i) situazioni di obiettiva incertezza, quale quella - così definita dal Giudice di prime cure – inveratasi a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma del 2015, escludono di per sé l'esistenza di una colpa grave;

ii) non basta a ritenere fondata la responsabilità amministrativa contestata ai dirigenti ministeriali, tra cui il dott. Grillo, l'illustrazione, peraltro non corretta (non si fa per l'appunto menzione della direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – RIN, cui era preposto proprio il dott. Grillo), del quadro normativo tratteggiante le competenze amministrative assegnate a ciascun ufficio di vertice del MATTM;

iii) priva di pregio è, infine, la tesi dell'asserita violazione, da parte dei dirigenti ministeriali convenuti in giudizio, del termine, previsto dalla legge n. 241/1990 ss.mm., di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui erano responsabili per quanto di competenza, non venendo in rilievo nel caso in esame situazioni implicanti l'esercizio di poteri autoritativi, bensì l'esercizio di autonomia negoziale della p.a.

**7.1.5.** La difesa del dott. Grillo ha così rassegnato le seguenti conclusioni:

"*Voglia Codesta Ecc.ma Sezione Centrale Giurisdizionale di Appello previa riunione dell'appello della Procura Regionale per il Piemonte all'appello per*

*primo notificato dalla Dott.ssa Annaclaudia Servillo ed agli altri appelli presentati contro la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Piemonte n. 179/2021*:

*- **in via principale** confermare la sentenza di primo grado n. 179/2021;*

*- **sempre in via principale** accogliere il presente appello incidentale del Dott. Mariano Grillo e per l'effetto (anche in accoglimento delle eccezioni preliminari non accolte in primo grado e riproposte nonché in accoglimento dei motivi non esaminati dalla appellata sentenza e riproposti con il presenta appello incidentale) rigettare l'appello della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei Conti contro la sentenza di primo grado n. 179/2021 sopra citata. Ciò in quanto lo stesso è **inammissibile** - per violazione dell'art. 190 del Codice della Giustizia Contabile – **nel suo complesso** in quanto non articolato su specifica motivi e non recante l'indicazione delle modifiche che si richiedono alla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di primo grado e comunque **inammissibile per ciò che riguarda il motivo n. 7 dell'appello** della Procura erariale Piemontese relativo alla mancanza di motivazione dell'assoluzione di 13 convenuti in giudizio in quanto tale motivo è costituito da una mera riprospettazione delle domande presentate con l'atto di citazione;*

*- l'appello della Procura Regionale suddetta **sempre in via principale** si chiede sia rigettato perché infondato nel merito;*

*- **in via subordinata** si chiede, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale del Dott. Mariano Grillo e di accoglimento dell'appello della Procura Regionale per il Piemonte, che il*

*danno ascritto al Dott. Mariano Grillo sia comunque determinato applicando nella misura massima consentita il potere riduttivo.*

*Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine al rimborso delle spese processuali."* (pagg. 78-79 dell'appello incidentale, enfasi nell'originale).

**7.2.** A loro volta, con distinti atti di appello incidentale, depositati il 21 ottobre 2021, i dott. GASPARRINI, GIANGRASSO, D'APRILE e GRIMALDI, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Morigi, hanno censurato la sentenza n. 179/2021 laddove ha rigettato le eccezioni pregiudiziali di rito da essi sollevate in primo grado (violazione del limite esterno del giudicato; nullità dell'istruttoria e della citazione per violazione dell'art. 51, co. 1 e 3, c.g.c.; inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 70 c.g.c.; nullità della citazione per violazione dell'art. 86, lett. c) ed e) per mancata individuazione delle specifiche condotte e per mancata quantificazione del danno in merito a quest'ultime).

Con i medesimi atti, i predetti hanno, inoltre, chiesto che l'appello della Procura regionale piemontese sia dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 190, co.2, c.g.c., difettando nello stesso qualsivoglia critica puntuale al percorso logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure per addivenire alla decisione presa, e risolvendosi l'appello nella mera illustrazione delle parti della sentenza non condivise, nella riproposizione del contenuto nell'atto di citazione e nell'affermazione della non condivisibilità delle prime in riferimento al secondo; e comunque rigettato per la sua infondatezza nel merito, e a tal fine

hanno riproposto in questa sede i motivi di merito dedotti in primo grado nei propri scritti difensivi.

**7.2.1. I motivi di appello incidentale**, comuni a tutti i sopraindicati appellanti incidentali Gasparrini, Giangrasso, D'Aprile e Grimaldi sono i medesimi sollevati dalla difesa del dott. Pernice, anch'egli rappresentato e difeso dall'Avv. Morigi, e sono stati già illustrati ai punti da **3.1.1** a **3.1.4**. che precedono, e ai quali, pertanto, si fa espresso rinvio.

**7.2.2**. In ordine, invece, alla confutazione dell'appello proposto dalla Procura regionale, la difesa dei predetti appellanti incidentali, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dello stesso per le ragioni già illustrate, ha controdedotto nel merito la non condivisibilità delle affermazioni avversarie ivi contenute siccome apodittiche, non circostanziate e comunque infondate, poiché per nessuno dei propri assistiti la Procura regionale appellante è in grado di indicare perché la loro condotta, dal contenuto peraltro imprecisato, avrebbe *"(…) inciso sul danno* [*a fortiori* per il dott. Grimaldi, rimasto in carica per soli cinque mesi]*, e quali prove il collegio di primo grado avrebbe trascurato di valutare in merito alla posizione specifica* [di ciascuno di essi]". (pag. 23 degli appelli incidentali).

**7.2.3.** A ulteriore confutazione dell'appello avversario la difesa degli appellanti incidentali Gasparrini, Giangrasso, D'Aprile e Grimaldi ripropone, quindi, i motivi a difesa esposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (agli atti anche del presente grado di giudizio), ove - premessa la spiegazione della

gestione e della procedura di bonifica del SIN di Serravalle Scrivia e le competenze di ciascuno degli appellanti incidentali fino al periodo in cui ha rivestito un ruolo o un incarico inerente alla vicenda per cui è causa - evidenzia l'erroneità e la non condivisibilità della tesi della Procura regionale, *"(…) secondo cui i dirigenti ministeriali avrebbero dovuto dare impulso alle attività commissariali avendo il compito di promuovere i procedimenti amministrativi ai sensi della l. 241/90 avendo specifici compiti nelle procedure di bonifica delle aree (…)"* (pag. 24 degli appelli incidentali), perché proiezione dell'equivoco in cui sarebbe incorsa confondendo tra *"situazione emergenziale"* o *"situazioni di crisi"*, locuzioni a cui fanno riferimento i provvedimenti organizzativi ministeriali dalla medesima menzionati, e *"dichiarazione dello stato di emergenza"*, che, invece, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/92, comporta l'assegnazione di poteri speciali e in deroga alla normativa vigente a un organo all'uopo individuato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

Inoltre, la difesa degli appellanti incidentali Gasparrini, Giangrasso, D'Aprile e Grimaldi, ancora più diffusamente - rappresentate le peculiari complessità gestionali e operative implicate dall'attività di bonifica di una discarica inserita in un SIN in generale, e della discarica di Serravalle Scrivia, in particolare, inserita in un SIN perimetrato con decreto MATTM n. 86 del 7 febbraio 2003 che si estende su una superfice di circa 74 ettari attraversata in parte da un corso d'acqua (Rio Negraro) – dopo aver ricostruito diacronicamente la fase della gestione commissariale dal 2003 al 2012 del SIN in esame, eccepisce:

- l'inconsistenza della contestazione rivolta dalla Procura regionale ai dirigenti ministeriali di avere sempre reso parere favorevole alle proroghe della suddetta gestione commissariale, peraltro non corrispondente al vero;
- l'inconferenza del richiamo alla legge n. 241/90 per quel che concerne la contestata mancata conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza nel termine stabilito dalla stessa legge, essendo la disciplina di riferimento nel caso di specie rappresentata dal d.lgs. n. 152/06 e tenuto conto che la gestione commissariale opera in deroga alla normativa vigente;
- la genericità della descrizione delle condotte omissive che si imputano agli appellanti incidentali, che ridonda sulla impossibilità di individuare e accertare il nesso causale tra le stesse e il danno erariale contestato, e di qualificare le stesse come gravemente colpose, la cui prova è onere della Procura regionale attrice fornire trattandosi di elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Dunque, *"(…) non può avallarsi la teoria contenuta a pagina 36 dell'atto di appello* (della Procura) (cfr. pag. 49 atto di citazione) *secondo cui l'individuazione delle competenze sarebbe sufficiente a individuare le condotte, in quanto come diffusamente dimostrato la condotta presuppone l'accertamento di un fatto o di un comportamento effettivamente tenuto od omesso*." (pag. 30 degli appelli incidentali);

- sul fatto, dirimente, che i lavori di messa in sicurezza della discarica di sud est, denominata "La Luminosa", oggetto della procedura d'infrazione, sono stati completati nell'aprile 2010, quindi

anteriormente alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia UE, che è del 2014; e di ciò ne dà espressamente atto la Commissione europea nella parte motiva dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 3642 del 24 aprile 2017 (agli atti del giudizio).

**7.2.3**. Con specifico riferimento alla posizione di ciascuno degli appellanti incidentali, di seguito indicati, la difesa *de quibus* ha evidenziato che:

**a)** quanto **al dott. GIANGRASSO**, riguardo al quale nell'appello della Procura regionale alcun cenno è fatto al suo operato e all'apporto causale di questo rispetto al danno erariale contestato - e ciò sarebbe di per sé sufficiente a respingere l'appello avversario relativamente alla sua posizione - che la documentazione versata agli atti del giudizio offre dimostrazione che il medesimo, nel periodo in cui ha assunto presso il MATTM per le competenze in materia di procedure di bonifica, in quanto incardinato nella Direzione VIII (10 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 e 14 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008), *"(..) diligentemente si è occupato durante il suo incarico della gestione di 30 SIN compreso quello di Serravalle monitorando e laddove necessario, sollecitando nello specifico la struttura commissariale nell'adozione delle migliori soluzioni."* (pag. 32 dell'appello incidentale GIANGRASSO);

**b)** quanto **alla dr.ssa GASPARRINI**, "*(…) dipendente della Divisione VII dal 1.03.2012 al 31.12.2013 ovvero durante la gestione commissariale del SIN di Serravalle Scrivia*" e di "*(…) quella trasferita al Segretario Generale della Provincia di Alessandria al fine di permettere il corretto*

*subentro degli enti deputati alla gestione ordinaria* [al quale] *veniva trasferita anche la contabilità speciale residua proprio al fine di poter completare quegli interventi di bonifica già approvati durante la gestione commissariale o già avviati*", che dalla documentazione versata agli atti del giudizio si evince che la stessa *"(…) si è diligentemente occupata anche del SIN di Serravalle, ovviamente sotto il profilo tecnico di propria competenza, richiedendo pareri all'ISPRA nel corso del 2012 in merito ai lavori iniziati e programmati dal Commissario straordinario, pareri* (trattasi dei pareri di cui alle note prot. 22278 del luglio 2012 e della nota prot. n. 41599 del 28 novembre 2012, agli atti del giudizio) *trasmessi, contenenti osservazioni e indicazioni sulla fattibilità dei progetti all'epoca al vaglio della struttura Commissariale (…)*" (pagg. 31-32 dell'appello incidentale GASPARRINI);

**c)** quanto **al dott. GRIMALDI**, direttore generale della Direzione per la protezione della natura e del mare (PNM) e *ad interim* della Direzione per la tutela del territorio e delle risorse idriche (TTRI) dal 14 novembre 2011 al 4 aprile 2012, la documentazione versata agli atti del giudizio (in particolare: nota del 19 dicembre 2011; nota prot. n. 1698 del 25 gennaio 2012; nota prot. n. 6409/TRI del 6 marzo 2012) smentisce l'assunto della Procura regionale appellante, perché dimostra come il suo operato *"(…) lungi dall'essere connotato da colpa grave, risulta improntato da scrupolo e diligenza nell'approfondire in tempi brevissimi le necessità della Direzione e nel porre in essere gli atti di propria competenza per superare le criticità attinenti all'attuazione della sentenza del 2007 della Corte di Giustizia anche con riferimento alla discarica di*

*Serravalle Scrivia*." (pag. 32 dell'appello incidentale GRIMALDI);

**d)** quanto **all'ing. D'APRILE**, che la genericità delle contestazioni mosse dalla Procura regionale appellante ne impediscono non solo la loro ascrizione alla condotta della stessa, ma anche di configurare un nesso causale tra quest'ultima e il pagamento delle penalità semestrali, considerato che detto pagamento sarebbe, in ipotesi, effetto della condotta di coloro che hanno contributo a fornire una inadeguata rappresentazione dello stato dei fatti in merito alla discarica di Serravalle Scrivia, messa in sicurezza già nel 2010, tra cui non vi è senz'altro l'ing. D'Aprile.

Pertanto, "*nessun addebito può essere fatto quindi all'ing. D'Aprile in merito ad una tardiva messa in sicurezza della discarica, regolarizzata già nel 2010, né si potrebbe tentare di sostenere una responsabilità dell'attuale appellante in merito ad una tardiva rappresentazione dell'avvenuto adempimento in quanto l'erronea rappresentazione sull'effettiva consistenza della discarica era dovuta ad univoche comunicazioni degli enti territoriali e di supporto tecnico preposti all'accertamento dell'effettivo stato dei luoghi.*" (pag. 35 dell'appello incidentale D'APRILE).

**7.2.4.** Alla stregua di quanto sopra, la difesa dei predetti appellanti incidentali Gasparrini, Giangrasso, D'Aprile e Grimaldi così conclude: "*Voglia codesta ecc.ma Corte dei conti adita, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, riuniti tutti gli appelli principali ed incidentali proposti avverso la sentenza n. 179/2021 (…):*

**-** *in via principale confermare la sentenza di primo grado;*

**-** *sempre in via principale in accoglimento del presente appello incidentale,*

*anche previo accoglimento delle eccezioni preliminari non accolte in primo grado, rigettare in rito ed in merito l'appello principale proposto dalla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la regione Piemonte della Corte dei conti contro la sentenza n. 179/2021;*

**-** *in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello proposto dalla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per la regione Piemonte della Corte dei conti, previa applicazione del potere riduttivo, ridurre nella misura massima consentita il quantum dovuto (…).*

*Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio*".

**7.3.** Con atto depositato il 9 novembre 2021 anche il dott. CASTALDO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emiliano Amato, Umberto Giardini e Alessandro Mazza, in conseguenza dell'atto di appello incidentale della Procura regionale presso detta Sezione notificato in data 19 luglio 2021, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 179/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di prime cure ha respinto le eccezioni preliminari formulate per i seguenti motivi di diritto.

**7.3.1. Con il primo motivo**, rubricato "*Inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione per la riapertura delle indagini e la proposizione dell'invito a dedurre e della citazione in assenza di fatti nuovi e successivi all'atto di archiviazione. In subordine: nullità dell'attività istruttoria, della riapertura delle indagini, dell'azione esperita dal p.m. e della sentenza impugnata*", la difesa del dott. CASTALDO si duole dell'erroneità della

sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di cui si tratta, in quanto *"(…) frutto dell'erronea applicazione e dunque della violazione dell'art. 70 c.g.c. stesso, oltre che delle stesse norme costituzionali dalla medesima invocate (artt. 3, 24, 101 Cost.), dell'art. 111 Cost. con particolare riferimento al principio della ragionevole durata del processo."* (pag. 20 dell'appello incidentale).

**7.3.1.1.** In particolare, premesso che gli elementi richiamati nel decreto del Procuratore regionale p.t., con cui nel marzo 2017 fu disposta la riapertura del fascicolo istruttorio archiviato nel gennaio del medesimo anno, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di prime cure, *"(…) non costituiscono legittimo presupposto per la riattivazione di un procedimento ormai archiviato (…)"*, in quanto:

- da un lato, in base alla teoria del c.d. limite implicito – teoria che sarebbe stata espressa da questa Sezione nella sentenza n. 24 del 2020 - l'art. 70 c.g.c. *"(…) contiene un presupposto negativo implicito per cui il PM Contabile non può riaprire il fascicolo alle stesse condizioni o identiche prospettazioni, occorrendo l'esplicito elemento positivo del "fatto nuovo"* (pag. 15 dell'appello incidentale);
- dall'altro, né la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2014 (peraltro già presente nel fascicolo istruttorio), né le risultanze degli accertamenti compiuti dall'Ispettorato generale del Corpo Forestale dello Stato (che avevano a oggetto fatti e documenti già in possesso della Procura regionale), entrambe trasmesse dalla Procura regionale per il Lazio alla Procura regionale piemontese, costituivano un *"fatto nuovo sopravvenuto"*, né tantomeno le

risultanze degli accertamenti compiuti dal NIPAF del Piemonte su delega della Procura regionale piemontese, compendiati nella relazione trasmessa con nota del 12 novembre 2019 (agli atti del giudizio), costituirebbero *"fatti nuovi sopravvenuti"*.

Al riguardo, la difesa del dott. Castaldo ha evidenziato, in proposito:

- l'inconsistenza dell'argomento utilizzato dal Giudice di prime cure secondo cui il vaglio del pubblico ministero contabile prima dell'archiviazione del 2017 sui documenti acquisiti al fascicolo istruttorio sarebbero stati rivolti a valutare l'incidenza causale dell'operato delle *"amministrazioni territoriali piemontesi"* nella produzione del danno subito dallo Stato per effetto dell'esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Giustizia UE del 2014, e non anche le eventuali responsabilità di singoli funzionari e/o amministratori nella vicenda per cui è causa;
- le conseguenze che deriverebbero dall'interpretare la statuizione sul punto del Giudice di prime cure, nel senso che la riapertura del fascicolo istruttorio archiviato nel caso di specie sarebbe stata doverosa a fronte dell'acquisizione della documentazione trasmessa dalla Procura regionale laziale, perché la stessa circostanziava in termini di specificità e concretezza la notizia di danno di cui si tratta. Da siffatta interpretazione ne consegue che gli atti istruttori compiuti precedentemente all'archiviazione del gennaio 2017 sarebbero nulli per violazione dell'art. 51 c.g.c., perché inerenti ad attività istruttoria non svolta sulla base di specifica e concreta notizia di danno, e tale nullità si estenderebbe agli atti istruttori adottati successivamente alla

riapertura del fascicolo istruttorio (secondo il meccanismo di trasmissione dell'antigiuridicità tra atti), e, dunque, all'atto di citazione e alla stessa sentenza impugnata;

- l'illogicità e irragionevolezza delle argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure in ordine alla asserita natura non decisoria del decreto di archiviazione e all'assenza di una sanzione processuale legislativamente prevista per il caso di violazione dell'art. 70 c.g.c., posto che sia l'uno che l'altro argomento condurrebbero alla conclusione che *"(…) il legislatore consentirebbe alla Procura contabile di archiviare un fascicolo e di riaprirlo ad libitum e senza alcun termine, eccetto quello prescrizionale (già di per sé dilatabile in maniera considerevole nella materia della responsabilità erariale)"*.

Al contrario di quanto opinato dal Giudice di prime cure, invece, *"(…) la previsione che il Giudice contabile possa esercitare un sindacato sulla legittimità della riapertura delle indagini, a seguito dell'archiviazione, integra una garanzia nei confronti del funzionario, che diversamente risulterebbe privato di qualunque rimedio (procedimentale o processuale) ad una fase d'indagine potenzialmente dilatabile all'infinito, alla ricerca di un fatto nuovo suscettibile di cagionare un danno erariale*." (pag. 22 dell'appello incidentale).

**7.3.2. Con il secondo motivo**, rubricato "*Prescrizione dell'azione e dell'asserito credito risarcitorio*", la difesa del dott. Castaldo lamenta l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui ha respinto la relativa eccezione sollevata in primo grado, in quanto il Giudice di prime cure, nel fare applicazione al caso di specie della

costante giurisprudenza contabile secondo cui nelle ipotesi di danno erariale *"indiretto"* derivante dall'esecuzione di una sentenza di condanna il termine di prescrizione decorre dalla data di effettivo pagamento in favore della parte vittoriosa, giacché è da quel momento che il danno all'erario diventa attuale e concreto, avrebbe obliterato, tra l'altro, la circostanza che:*"(…) una condanna della C.G.U.E. alla Repubblica italiana, con sentenza definitiva, non integra un danno "solo potenziale", ma è definitiva, immediatamente esecutiva e non suscettibile né di sospensione, né di revisione, né di eventuali tentativi di conciliazione, come invece potrebbe avvenire con una sentenza di un Giudice italiano, resa fra due cittadini italiani o tra cittadino e Amministrazione, comunque dotati di poteri conciliativi. La sanzione applicata dalla UE all'esito della procedura d'infrazione comunitaria costituisce un danno del tutto concreto, attuale e definitivo, non sussistendo alcuna possibilità per la Repubblica italiana di venire meno all'obbligazione di pagamento e dunque non essendo ipotizzabile che la condanna di pagamento non "si attualizzi"."* (pag. 24 dell'appello incidentale).

**7.3.3. Con il terzo motivo**, rubricato *"Nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza"*, la difesa del dott. Castaldo lamenta altresì l'erroneità della sentenza gravata, laddove ha ritenuto di rigettare siffatta eccezione, fondata sulla asserita violazione dell'art. 86 c.g.c., atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, secondo cui nella specie il requisito di cui all'art. 86, co.2, lett. c) ed e) non fosse assolutamente incerto, poiché la *causa petendi* e il *petitum* della domanda della Procura regionale attrice erano evincibili con

*"sufficiente chiarezza"* dalla complessiva interpretazione dell'atto introduttivo del presente giudizio *"tenendo conto anche della condotta processuale delle parti e delle specificazioni intervenute in corso di causa"*.

In realtà la Procura regionale attrice, nel proprio atto di citazione, alcunché aveva dedotto e allegato sulle asserite violazioni addebitate al proprio assistito, né gli aveva contestato una specifica condotta illecita per violazione dei doveri d'ufficio e per inadempimento di obblighi di gestione, con conseguente violazione del suo diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.

Peraltro, soggiunge la difesa del dott. Castaldo, *"(…) se, come apoditticamente sostenuto dalla sentenza impugnata, fosse stato effettivamente possibile evincere "con sufficiente chiarezza sia il petitum, che la causa petendi", la Corte regionale non avrebbe avuto alcuna necessità di giustificare il fatto di avere dovuto individuare, tra le righe dell'atto di citazione, una domanda diversa rispetto a quella effettivamente posta dalla Procura attrice, muovendo nuove e diverse contestazioni ai convenuti condannati in primo grado."* Analogamente è a dirsi in ordine ai criteri di determinazione del danno erariale contestato, che risultano del tutto assenti, non avendo la Procura regionale attrice *"(…) fornito nemmeno un elemento per consentire di verificare se, rispetto alla complessiva sanzione irrogata dalla UE all'Italia, quella estrapolata con riferimento alla discarica La Luminosa sia effettivamente pari all'importo di € 1.2000.000."* (pag. 29 dell'atto di appello incidentale).

**7.3.4.** Pertanto, la difesa del dott. Castaldo ha così concluso:

*"Voglia l'Ecc.ma Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale Centrale di appello*

*adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello incidentale tardivo, riformare in parte qua l'impugnata sentenza, accogliendo le eccezioni preliminari formulate e non accolte in primo grado dal dott. Francesco Paolo CASTALDO e, per l'effetto:*

*1) in via preliminare, dichiarare il presente procedimento inammissibile;*

*2) in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dalla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte al dott. Francesco Paolo CASTALDO e, per l'effetto, la nullità delle domande proposte nei confronti del medesimo;*

*3) in ulteriore subordine, respingere tutte le domande formulate nei confronti del dott. Francesco Paolo CASTALDO dal Procuratore regionale nell'interesse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, per intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento.*

*Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e capitolare.*

*Con vittoria di spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio."* (pag. 32 dell'appello incidentale).

**7.4.** Con atto depositato il 9 novembre 2021, la dott.ssa TAFURI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Carlo Emanuele Gallo e Alberto Romano, ha proposto appello incidentale condizionato tardivo ex art. 184, co. 7, c.g.c. avverso la sentenza n. 179/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, impugnata dalla Procura regionale piemontese, dolendosi dell'erroneità della stessa nella parte in cui ha respinto le questioni preliminari dedotte in primo grado; e ciò per motivi appresso descritti.

**7.4.1. Con il primo motivo**, rubricato "*Erroneità della sentenza appellata*

*ai sensi dell'art. 70 del Codice di Giustizia Contabile per l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione della Procura Regionale per l'illegittimità della riapertura dell'istruttoria*", la difesa della dott.ssa Tafuri - premesso che la riapertura disposta in data 23 marzo 2017 del fascicolo istruttorio V2009/00584, con oggetto "*discariche abusive e incontrollate – procedura di infrazione direttive CEE*", archiviato con decreto del 10 gennaio 2017, "*(…) non sia giustificata a tenore del disposto dell'art. 70 del Codice di Giustizia Contabile (…)*" difettando nella specie la ricorrenza di fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione - sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel rigettare la sollevata eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione motivando che l'art. 70 c.g.c. non prevede alcuna sanzione processuale per la sua violazione.

Dalla formulazione della disposizione in questione, infatti, si ritrarrebbe "*implicitamente ma chiaramente*" che il superamento o la revoca di un provvedimento di archiviazione e, dunque, la riapertura del relativo fascicolo istruttorio, non possa avvenire in casi diversi da quelli espressamente previsti; di talché "*(…) se l'istruttoria non può essere riaperta la conseguenza è nel senso della inammissibilità della riapertura e perciò della inammissibilità della domanda giudiziale che il Procuratore formula dopo la riapertura*". (pag. 12 dell'appello incidentale).

Peraltro, prosegue sul punto la difesa della dott.ssa Tafuri, il raffronto tra l'art. 70 e l'art. 83 c.g.c. dimostrerebbe come la prima delle disposizioni menzionate sanzioni con l'inammissibilità dell'atto di citazione la riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente

archiviato anche nel caso in cui, sulla base dello stesso, non sia stato emesso alcun invito a dedurre (e tale interpretazione troverebbe conforto nella sentenza n. 308/2018 della Sezione prima Centrale d'Appello di questa Corte e nella sentenza n. 24/2020 di questa Sezione).

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, non trova riscontro la tesi secondo cui nella specie non era stata avviata una specifica istruttoria da parte della Procura regionale interessata, in quanto la stessa trova testuale smentita nelle motivazioni dello stesso decreto di archiviazione, nel quale si dà atto che allo stato non sussistevano comportamenti dolosi o gravemente colposi ascrivibili a specifici funzionari o amministratori pubblici.

Il che dimostra, all'evidenza, che una valutazione di responsabilità nei confronti dei funzionari, molti dei quali successivamente convenuti in giudizio, era stata già compiuta.

Improprio sarebbe poi, secondo la difesa della dott.ssa Tafuri, l'accostamento effettuato dal Giudice di prime cure tra il concetto di giudicato e inammissibilità dell'azione che discenderebbe dalla violazione dell'art. 70 c.g.c., trattandosi di istituti affatto distinti, l'uno che consegue a una pronuncia incontestabile adottata da un giudice che definisce una causa, l'altro che promana dal verificarsi di un fatto estintivo la possibilità d'agire (quale è la violazione dell'art. 70 c.g.c.), la cui efficacia soggettiva è funzione dipendente dell'ambito oggettivo dell'azione stessa.

Conclusivamente sul punto, la difesa della dott.ssa Tafuri evidenzia

che: "*il legislatore ha evidentemente inteso attribuire stabilità alle conclusioni del Procuratore per evitare un turbamento nell'azione amministrativa (e perciò sono perciò infondati gli argomenti che la sentenza sviluppa ai punti 5.6, 5.7, 5.8), non avendo l'archiviazione un carattere decisorio, ma, semplicemente, avendo l'archiviazione il carattere di manifestazione della rinuncia del Procuratore all'esercizio dell'azione che comporta la sua inammissibilità. Discende da quanto detto che la questione preliminare sollevata in primo grado era fondata e che la sentenza che l'ha respinta è errata e va riformata.*" (pag. 14 dell'appello incidentale).

**7.4.2. Con il secondo motivo**, rubricato "*Erroneità della sentenza appellata per intervenuta prescrizione dell'azione della Procura Regionale*", la difesa della dott.ssa Tafuri si duole dell'erroneità del capo della sentenza, incidentalmente impugnata, con cui è stata rigettata la rubricata eccezione sollevata in primo grado perché infondato sarebbe l'argomento impiegato dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione sul punto, tenuto conto che, a differenza di quanto dallo stesso opinato, nel caso di specie il *dies a quo* non sarebbe da individuare nella data dell'effettivo pagamento (perché il pubblico ministero contabile avrebbe contestato non la somma forfettaria inflitta all'Italia ma gli importi semestrali a titolo di penalità, effettivamente corrisposti alla Commissione europea) bensì nella data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2014, esecutiva, la quale, avendo determinato esattamente la somma dovuta dall'Italia e la sua condanna al relativo pagamento, andava ritenuta, fin da tale momento, costitutiva del credito della UE, e "*(…) di conseguenza,*

*costituiva altresì del debito risarcitorio dell'Italia, essendo il pagamento una semplice necessaria conseguenza della statuizione di condanna: in quel momento, perciò, il danno è stato costituito."* (pag. 16 dell'appello incidentale).

**7.4.3.** Pertanto, la difesa della dott.ssa Tafuri ha rassegnato le seguenti conclusioni:

*"Vogliano le Ecc.me Sezioni Centrali Giurisdizionali d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione – per il che si formula espressa istanza – accogliere il presente appello incidentale condizionato tardivo e, per l'effetto, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza dell'appello della Procura Regionale, riformare la sentenza di primo grado per quanto concerne la statuizione relativa all'inammissibilità della riapertura dell'indagine da parte della Procura Regionale e per quanto concerne l'inammissibilità dell'azione per intervenuta prescrizione.*

*Con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio."* (pag. 20 dell'appello incidentale).

**7.5.** Con atto depositato il 10 novembre 2021 si è altresì costituito il dott. TASSONI, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Arnaud, che ha eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'appello della Procura regionale sotto il duplice profilo della:

a) violazione dell'art. 190, co. 2, c.g.c., giacché lo stesso *"(…) si limita, infatti, a riproporre – acriticamente e meccanicamente – le considerazioni, già svolte nell'atto di citazione, omettendo di affiancare, alla "parte volitiva", "una parte argomentativa" che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice"* (pag. 9 dell'appello incidentale);

b) omessa impugnazione dell'accertamento di fatto e delle sue conseguenze sulla responsabilità dei convenuti, contenuti in sentenza, che deve, pertanto, ritenersi passato in giudicato, atteso che "(…) *l'eventuale accoglimento dell'appello non potrebbe, infatti, "incidere sulla ratio decidendi non censurata, per cui l'impugnata sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa" (così Cass., Cass., sez. I, 25 settembre 2017, n. 22270, cit.; v., inoltre, Cass., sez. un., 17 aprile 2014, n. 8931, pres. Rovelli, est. D'Alessandro, in Giur. it., Mass. 2014).* (pag. 11 dell'appello incidentale).

**7.5.1.** Nel merito, la difesa del dott. Tassoni ha eccepito la totale infondatezza delle censure mosse in generale dalla Procura regionale contro l'impugnata sentenza e, per quanto riguarda la posizione del proprio assistito, ha rilevato che lo stesso sia del tutto estraneo ai fatti che la Procura regionale pone a base della propria pretesa, posto che *"(…) la discarica di Serravalle Scrivia era affidata ad altri 'coordinatori' ed 'istruttori', e non già all'ing. Tassoni."* (pag. 16 dell'appello incidentale). Inoltre, prosegue la difesa del dott. Tassoni, le ipotetiche condotte omissive imputate al proprio assistito, ove mai esistenti, collocabili temporalmente tra il 4 marzo 2007 e il 31 dicembre 2007 e tra il 14 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 (periodo in cui il dott. Tassoni svolse all'interno del MATTM compiti in materia di bonifiche), non sarebbero connotate da dolo o colpa grave, in quanto *"(…) sono sostanzialmente coeve alla sentenza (del 26 aprile 2007), con cui la Corte di Giustizia impose la bonifica di una pluralità di discariche. E precedono di molti anni la sentenza (del 2 dicembre 2014), con cui la Corte Europea accertò la mancata adozione*

*di tutte le misure necessarie a dare esecuzione"* alla prima pronuncia, nonché l'esecuzione delle conseguenti attività di bonifica (concluse il 30 novembre 2016).

*"L'enorme lasso temporale, che separa i fatti, imputati all'ing. Tassoni, dalla censura, svolta dalla Corte di Giustizia, probabilmente interrompe il nesso causale fra omissioni e danno, e certo esclude che tali omissioni diano luogo a colpa grave dell'ing. Tassoni."* (pagg. 19 e 20 dell'appello incidentale).

**7.5.2.** In ordine, invece, alla impugnata sentenza n. 179/2021, la difesa del dott. Tassoni ne deduce l'erroneità per i seguenti motivi.

**7.5.2.1. Con il primo motivo**, la difesa del dott. Tassoni si duole dell'erroneità del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 70 c.g.c. sollevata in primo grado, perché, così decidendo, il Giudice di prime cure ha sostanzialmente privato la disposizione di cui si tratta *"(…) di qualsiasi effetto, così violando il canone ermeneutico di 'conservazione' (…) dell'atto giuridico"* e ha introdotto *"(…) una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti, "destinatari di formale provvedimento di archiviazione" (articolo 83, terzo comma, del codice della giustizia contabile), e soggetti, a cui tale provvedimento non fu notificato (articolo 70), rivelandosi – essa sì – costituzionalmente illegittima."* (pagg. 23-24 dell'appello incidentale).

A sostegno della censura invoca, altresì, la sentenza di questa Sezione n. 24/2020.

**7.5.2.2. Con il secondo motivo d'appello**, la difesa del dott. Tassoni lamenta l'erroneità della sentenza impugnata anche laddove ha respinto la sollevata eccezione di prescrizione dell'azione erariale,

perché, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, *"(…) il 'fatto dannoso' deve considerarsi 'verificato', ed il conseguente diritto risarcitorio poteva senz'altro esser 'fatto valere' (…)"* dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2014, e non già dall'effettivo pagamento di ognuna delle penalità a cui era stata condannata la Repubblica italiana. Ad avviso della difesa del dott. TASSONI, "*La Corte dei conti sembra (…) dimenticare che il deposito della sentenza di condanna dà luogo a danno 'certo' ed 'attuale'. Da quel momento, il credito, vantato dal terzo, diviene certo, liquido ed esigibile; e la pretesa risarcitoria, fissata nella legge 14 gennaio 1994, n. 20, può certamente 'farsi valere'. Il diritto, fatto valere dalla Procura Regionale nel presente giudizio, si è, pertanto, estinto per prescrizione.*" (pagg. 28 e 29 dell'appello incidentale).

**7.5.2.3. Con il terzo motivo**, la difesa del dott. Tassoni si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che la sollevata questione della violazione, da parte della Procura regionale per il Piemonte, dell'art. 71, comma 5, c.g.c., potesse dirsi *'assorbita'* all'esito delle statuizioni di merito (così a pag. 48 della sentenza impugnata).

Pertanto, ripropone in questa sede la medesima eccezione, che accolta, comporterebbe *"(…) il conseguente accertamento della* ***radicale nullità del procedimento e della sentenza impugnata.***" (pag. 32 dell'appello incidentale, enfasi nell'originale).

**7.5.2.4.** La difesa del dott. Tassoni, alla stregua di quanto sopra, ha così concluso:

*"Voglia la Corte dei conti adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e previa fissazione dell'udienza di discussione, per cui si fa espressa istanza:*

*1) in linea pregiudiziale, accertare l'inammissibilità dell'appello, proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte avverso la sentenza n. 179/2021, resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte della Corte dei conti nei giorni 15 marzo - 19 maggio 2021;*

*2) in ogni caso, respingere l'appello, proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte avverso la sentenza n. 179/2021, resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte della Corte dei conti nei giorni 15 marzo - 19 maggio 2021, siccome infondato in fatto e in diritto;*

*3) in linea subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'ing. Emilio Tassoni:*

*a) riformare la sentenza n. 179/2021, resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte della Corte dei conti nei giorni 15 marzo - 19 maggio 2021, accertando che il 'decreto di riapertura del fascicolo istruttorio' del 23 marzo 2017 urta nell'articolo 70 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e, quindi, dichiarando l'inammissibilità o, comunque, l'improcedibilità o invalidità delle domande, proposte nei confronti dell'ing. Emilio Tassoni;*

*b) riformare la sentenza n. 179/2021, resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte della Corte dei conti nei giorni 15 marzo - 19 maggio 2021, accertando la prescrizione del diritto risarcitorio, fatto*

*valere nei confronti dell'ing. Emilio Tassoni;*

c) *riformare la sentenza n. 179/2021, resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte della Corte dei conti nei giorni 15 marzo - 19 maggio 2021, accertando la nullità del procedimento e della sentenza medesima. Con vittoria di spese, competenze e onorari."* (pag. 33 dell'appello incidentale).

**8.** Si sono costituiti in giudizio, per resistere all'appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, i convenuti in primo grado di seguito indicati.

**8.1.** Con atto formale, depositato l'11 aprile 2022 a mezzo degli Avv.ti Federico Tedeschini e Gianmaria Covino, seguito dal deposito, in data 29 maggio 2024, di un nuovo atto di costituzione in giudizio con nomina di nuovo difensore, nella persona dell'Avv. Gaetano Viciconte, si è costituita la dott.ssa CHECCUCCI, la cui difesa, rilevata preliminarmente l'infondatezza della domanda risarcitoria impropriamente rivolta contro la propria assistita *"(…) sia per totale carenza dell'elemento oggettivo che soggettivo, sia per mancanza del nesso di casualità, con conseguente statuizione di conferma della pronuncia impugnata (…)"* (pag. 4 della comparsa), ha controdedotto all'appello avversario eccependone per quanto d'interesse l'infondatezza con specifico riferimento al motivo d'appello *"sub 7"* (mancata, insufficiente ed errata motivazione rispetto all'assoluzione dei dirigenti ministeriali ivi menzionati), motivata dalla:

**-** estraneità della propria assistita ai fatti per come prospettati dalla Procura regionale appellante, atteso che la medesima ha assunto

l'incarico dirigenziale per il quale è stata convenuta in giudizio precisamente il 10 novembre 2015, vale a dire 7 mesi dopo la sottoscrizione del più volte citato accordo di programma del 2 aprile 2015;

- disamina delle disposizioni e, in particolare:
  - dell'art. 9, che individuava nella Regione Piemonte l'amministrazione responsabile della relativa attuazione;
  - dell'art. 10, che attribuiva alla Provincia di Alessandria il ruolo di soggetto responsabile della realizzazione degli interventi;
  - e dell'art. 12, che prevedeva una serie di adempimenti in capo al soggetto responsabile per far fronte a eventuali inerzie o inottemperanze, anche mediante l'invio al MATTM degli atti corredati di una proposta motivata sulle misure da adottare nell'esercizio dei poteri sostitutivi spettanti al ministero), che rende "(…) *palese come il Ministero dell'Ambiente non detenesse alcun tipo di competenza in merito, alla concreta realizzazione degli interventi di bonifica, e persino in ordine alla fase di monitoraggio e all'impulso per la realizzazione di tali interventi; competenza che invece risultava sussistere esclusivamente in capo alla Regione Piemonte e alla Provincia di Alessandria.*" (pag. 16 della comparsa), residuando al MATTM compiti di carattere programmatorio attraverso un'adeguata predisposizione degli interventi (dovendosi intendere con tale ultima locuzione titolarità del procedimento tecnico di autorizzazione dei progetti di bonifica ai sensi degli artt. 252, co.5, 242 e 250 del Codice dell'Ambiente).

Pertanto, "*dalla disamina di tutto quanto sopra esposto, nei confronti dell'odierna appellate non è ipotizzabile, neanche in astratto, alcuna condotta connotata da colpevole inerzia che possa aver determinato il danno per cui è causa, non avendo potuto svolgere alcun ruolo, neanche di impulso, ai fini dell'attuazione e della realizzazione di quelle opere di bonifica residuali di cui al lotto 2 che sarebbero state oggetto della terza penalità a carico dello Stato Italiano*." (pag. 19 della comparsa);

- dalla incontestabilità del fatto che l'unica area interessata dalla procedura di infrazione, la discarica sud est di Serravalle Scrivia corrispondente al lotto A, fosse stata fatta oggetto di interventi di messa in sicurezza ultimati nel 2010 e che non avrebbe dovuto essere ricompresa fra quelli oggetto di sentenza della Corte di Giustizia UE del 2014, di talché, non potendo "*(…) nessuna responsabilità omissiva (…) rinvenirsi nella condotta dei dirigenti ministeriali competenti in materia di bonifica, essendo la bonifica oggetto della procedura di infrazione comunitaria già ultimata a partire dal 2010, ovvero ben cinque anni prima dell'inizio dell'incarico da parte della Dott.ssa Checcucci (…) appare manifesta (…) l'illogicità e l'infondatezza dell'appello proposto nei confronti della Dott.ssa Checcucci* " (pagg. 24 e 25 della comparsa);
- comprovata diligenza, prudenza e perizia della condotta della propria assistita nell'esercizio dei compiti istituzionali connessi alla posizione dirigenziale ricoperta, quale emerge dagli atti descritti e indicati in comparsa (alle pagg. da 29 a 32);
- inammissibilità della domanda, reiterata dalla Procura regionale anche in sede di appello, di condanna della propria assistita a titolo

solidale (con taluni altri convenuti in primo grado), ostandovi a ciò il chiaro disposto di cui all'art. 1, co. 1–*quater* e 1-*quinques*, della l. n. 20/94.

**8.1.1.** La difesa della dott.ssa Checcucci ha, dunque, così concluso:

"*Voglia l'Ill.ma Corte dei conti d'Appello adita, contrariis reiectis:*

***Nel merito**:*

*respingere l'appello, proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte avverso la sentenza n. 179/2021, resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte della Corte dei conti, depositata il 19 maggio 2021, emessa nel giudizio iscritto al n. 21874 del registro di Segreteria, perché infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata. Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite."* (pag. 35 della comparsa, enfasi nell'originale).

**8.2.** Con atto formale, depositato il 10 gennaio 2024, seguito dal deposito, effettuato il 30 maggio 2024, di memoria difensiva, si è altresì costituito il dott. LUPO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Aristide Police e Raimondo d'Aquino di Caramanico, contestando, con argomentate controdeduzioni, l'appello *ex adverso* di cui chiede il rigetto per insussistenza degli addebiti mossi nei suoi confronti, con conseguente conferma della gravata sentenza di prime cure nella parte in cui è stata respinta la domanda proposta contro di lui, oltre al favore delle spese di giustizia.

**8.2.1.** Segnatamente, la difesa del dott. Lupo, ricostruiti i fatti per cui e causa e rammentato che il proprio assistito è stato evocato in giudizio

dalla Procura regionale attrice in quanto, nella sua veste di dirigente del MATTM tra il 29 luglio 2010 ed il novembre 2011, avrebbe, con colpa grave, causato, unitamente ai Commissari straordinari succedutisi nel tempo, un pregiudizio all'erario pari all'ammontare delle somme dovute, a titolo di penalità, all'Unione europea per il ritardo nella conclusione delle attività di messa a norma della discarica di Serravalle Scrivia, senza tuttavia che fosse stata specificata la condotta doverosa che il dott. Lupo avrebbe omesso di compiere, deduce, per quanto d'interesse, che le contestazioni mosse dalla Procura nel proprio atto di appello "(…) *non possono essere condivise, rappresentando un quadro distorto e incoerente della vicenda, sia in punto di fatto che di diritto (…)*. Diversamente da quanto opinato dalla Procura regionale appellante, infatti, la condotta tenuta dal dott. Lupo nel caso di specie era pienamente compatibile "(…) *con il rilevante quadro normativo di riferimento e la connessa ripartizione di funzioni professionali (…)*" e, in ogni caso, quand'anche la sua condotta possa ritenersi rimproverabile, tale rimproverabilità non sarebbe *"(…) in alcun caso suscettibile di rilevare sotto il prisma della colpa grave (…)*" (pag. 8 della comparsa).

**8.2.1.1.** Osserva, infatti, la difesa del dott. Lupo che le conferenti disposizioni normative e regolamentari, ordinarie e straordinarie che hanno disciplinato la vicenda per cui è causa, a partire dall'ordinanza n. 3304 del 30 luglio 2003, attribuivano incontestabilmente ai Commissari delegati poteri gestori straordinari, anche in deroga *"(…) a qualsiasi norma ambientale e procedimentale ordinariamente in vigore (…)*

*tra cui, per quanto d'interesse, anche l'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 e l'intero DM 471/1999 (cioè, tutta la normativa sulle competenze e procedure di bonifica confluita poi nel d.lgs. 152 del 2006), la legge 241 del 1990 e ss.mm.ii. e praticamente l'intero d.lgs. 163 del 2006*" (pag. 12 della memoria), talché non si comprenderebbe a che titolo sussisterebbe una concorrente responsabilità del proprio assistito.

Inoltre, a differenza di quanto ritiene la Procura regionale appellante, il controllo sull'operato dei Commissari delegati non spettava ai dirigenti del MATTM, bensì al Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri "*(…) al quale i Commissari avrebbero comunicato in via esclusiva lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando eventuali scostamenti*", come si evince dall'art. 5 dell'ordinanza sopra citata (pag. 12 della memoria), e, più in generale, dal d.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51 e, dopo la sua abrogazione, dal D.P.C.M. 8 marzo 2013, attuativi delle previsioni di cui all'art. 20 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, da cui "*(…) si può quindi ricavare la conclusione per cui* ***il monitoraggio ed il controllo sull'operato dei Commissari delegati*** *ex art. 5 della stessa legge* ***è funzione di competenza del Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede alla loro nomina e alla delimitazione dei loro compiti e poteri derogatori***" *(…). In considerazione di un impianto normativo del genere, non appare quindi possibile ricondurre in capo al Ministero dell'ambiente ed in particolare alla Direzione generale competenze in via ordinaria per i procedimenti di bonifica dei Sin, un compito di monitoraggio e controllo dell'operato dei Commissari*

*anzidetti, né, tanto meno un potere di sollecitarne la sostituzione o rimozione*.

"(pag. 16 della memoria difensiva, enfasi nell'originale).

**8.2.1.2.** Peraltro, il progressivo accentramento delle funzioni in capo al Commissario straordinario si evincerebbe dalle ordinanze successive (è citata l'ordinanza n. 3591 del 2007) e dalla circostanza che tutte "*(…) le conferenze di servizi e le riunioni tecniche relative alla vicenda in esame si sono svolte sempre e soltanto presso la Prefettura di Alessandria, e mai in locali riconducibili al(la competenza del) Ministero dell'Ambiente*." (pag. 14 della memoria difensiva).

**8.2.1.3.** La natura del tutto illogica, erronea e immotivata della tesi avanzata dalla Procura regionale appellante si apprezza anche considerando che parte attrice, mentre da un lato afferma che almeno fino a luglio del 2014 le competenze operative legate all'avvio e completamento dei procedimenti amministrativi e di spesa necessari alla bonifica della discarica sud est di Serravalle Scrivia fossero allocate in capo ai vari Commissari straordinari di Protezione civile (ciò si troverebbe affermato a pag. 39 dell'atto di appello e a pag. 46 dell'atto di citazione), dall'altro persiste nel ritenere sussistente una responsabilità concorrente dei dirigenti del MATTM senza tuttavia illustrarne le ragioni: "*È marchiano, dunque, l'errore in cui incorre la Procura che, pur riconoscendo la sussistenza pacifica dello stato emergenziale, si rifiuta arbitrariamente di riconnettere a tale esistenza gli effetti che essa inevitabilmente produce per quel che concerne il correlato regime di responsabilità.*". (pag. 20 della memoria difensiva).

**8.2.1.4.** Sotto altro concorrente profilo, la difesa del dott. Lupo pone in

evidenza che non corrisponderebbe al vero quanto affermato dalla Procura regionale appellante secondo cui le richieste di proroga dello stato di emergenza ricevessero sostanzialmente l'avallo del MATTM con il parere preventivo positivo da questo rilasciato, posto che: in generale, le richieste in questione "*(…) venivano inoltrate dai Commissari straordinari alle singole Amministrazioni territoriali e disposte dal Dipartimento della Protezione Civile previa assenso della Regione Piemonte*" (pag. 10 della memoria); in particolare, il dott. Lupo non ha mai rilasciato alcuna intesa alla proroga dell'emergenza, che era, invece, decisa nell'ambito dei rapporti tra il Dipartimento di Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Piemonte e gli enti locali territoriali - che, in più occasioni, avevano sollecitato il Dipartimento stesso a concedere la proroga, sostenendo che, in sua assenza, tutte le apprezzate iniziative avviate dai Commissari straordinari si sarebbero inopinatamente interrotte – (e ciò si evince dalla semplice lettura dei D.P.C.M. di proroga dello stato di emergenza emanati nel periodo in cui il dott. Lupo svolgeva l'incarico dirigenziale, versati agli atti del giudizio).

Anzi, nel 2011 le proroghe dello stato di emergenza erano state richieste dalle amministrazioni locali interessate e accordate dal Dipartimento della Protezione civile pur in presenza delle dettagliate criticità sulla situazione dell'area *ex* Elicobarna evidenziate dal dott. Lupo nella propria nota prot. 11271/TRI/DI del 5 aprile 2011 (presente agli atti del giudizio), indirizzata al Commissario delegato, al Dipartimento della Protezione civile e alle amministrazioni territoriali.

Dunque, "*non è chi non veda, pertanto, come in alcun modo la condotta del Dott. Lupo possa dirsi omissiva ovvero violativa di paradigmi normativi o, ancora, animata da grave colpevolezza posto come egli (i) non ha concorso in alcun modo ad adottare intese per la proroga dell'emergenza; (ii) ha segnalato preventivamente le criticità ed i ritardi del caso; (iii) e una volta disposta da altri 26 soggetti la proroga dello stato emergenziale, ha agito in massima collaborazione destinando le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività di bonifica.*

*Risorse che, peraltro, i soggetti competenti hanno utilizzato in concreto soltanto al momento di stipulazione dell'Accordo di programma del 2015 ma, come è evidente, non certo per ragioni imputabili al Dott. Lupo che, per converso, ha fatto quanto in suo potere per renderle disponibili fin dal 2011.*" (pagg. 25 e 26 della memoria difensiva).

**8.2.1.5.** Comunque, prosegue la difesa del dott. Lupo, è stata ampiamente comprovata dai documenti versati agli atti del giudizio che durante il periodo 2009-2011 il proprio assistito avesse svolto importanti attività anche di carattere sollecitatorio nei confronti degli organi commissariali e degli enti territoriali interessati.

Tali documenti, analiticamente descritti nella memoria difensiva (pagg. 27-35) e debitamente allegati nel fascicolo di primo grado *"(…) dimostrano come lo stesso – pur non espressamente tenuto in ragione del regime derogatorio ed eccezionale testé rammentato – ha infatti esercitato con estrema diligenza ed attenzione le proprie funzioni dirigenziali ed ha tenuto una condotta che non può in alcun modo essere ritenuta omissiva, come invece arbitrariamente ed immotivatamente sostenuto dalla Procura nell'atto di*

*citazione, prima, e nell'atto di appello, poi.*" (pag. 26 della memoria d'appello).

Ne deriva, altresì, che quanto la Procura regionale appellante ha sostenuto nelle pagine 42 e 43 del proprio atto d'appello, secondo cui i dirigenti ministeriali convenuti in giudizio, tra cui il dott. Lupo, avrebbero prodotto una serie di lettere ed atti del tutto scoordinati e neppure riferibili in alcuni casi alla bonifica della discarica di Serravalle Scrivia, è del tutto errato e destituito di fondamento.

**8.2.1.6.** Peraltro, la tesi sostenuta dalla Procura regionale appellante è contraddetta da quanto è riportato nella relazione del NIPAF di Alessandria del 2019, ove si afferma che la discarica sud est di Serravalle Scrivia, denominata "La Luminosa", non avrebbe dovuto essere nell'elenco delle discariche oggetto d'infrazione comunitaria, perché era stata messa in sicurezza già nel 2010, e dunque molto ben prima che la Corte di Giustizia UE condannasse la Repubblica italiana al pagamento delle penali causa del danno erariale per cui è giudizio. Ne consegue che la sentenza appellata, laddove respinge la domanda della Procura regionale "*(…) in quanto basata esclusivamente su condotte puramente omissive od inerti rispetto agli adempimenti di spettanza, ovvero non rispettose dei termini di conclusione dei procedimenti ai sensi della l. n. 241/1990 (…)*" è del tutto corretta e merita, quindi, la conferma.

**8.3.** Con memoria depositata il 28 maggio 2024 si è costituita altresì la dott.ssa GAUDIELLO, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Gaudiello, chiedendo che l'appello della Procura regionale piemontese sia dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato.

**8.3.1**. Segnatamente, la difesa della dott.ssa Gaudiello ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità dell'appello avversario per mancata specificità dei relativi motivi, posto che "(…) *la Procura, con la propria impugnazione, non sembra essersi affatto confrontata con il chiaro contenuto della sentenza nella parte in cui ha dichiarato assolta la Dott.ssa Gaudiello (…)*", ma "*(…) si è limitata a sollevare doglianze del tutto inconferenti rispetto alla posizione giuridica dell'odierna appellata (…)*", tenuto conto che costituisce fatto non contestato che quest'ultima "*(…) aveva pacificamente assunto le sue funzioni in epoca successiva alla definizione della procedura d'infrazione (….)*" (pag. 3 della comparsa), vale a dire il 23 gennaio 2017, data in cui il provvedimento del Direttore generale del MATTM del 1° dicembre 2016 di conferimento dell'incarico di direzione della Divisione III "*Pianificazione, tracciabilità e vigilanza sulla gestione dei rifiuti*", a cui erano assegnate anche le attività di coordinamento delle procedure d'infrazione europee, è stato registrato dalla Corte dei conti, mentre la terza e ultima penalità ha riguardato il semestre gennaio-giugno 2016 (a quest'ultimo riguardo la difesa precisa che sebbene lo stralcio della discarica in questione sia avvenuto formalmente il 18 aprile 2017 con l'ingiunzione (cumulativa) di pagamento del IV semestre di penalità, tuttavia tale provvedimento faceva riferimento al semestre luglio-dicembre 2016, periodo per il quale la Commissione europea ha ritenuto realizzate le condizioni per disporne lo stralcio dall'elenco delle discariche non ancora messe a norma).

**8.3.2.** Inoltre, la difesa della dott.ssa Gaudiello ha riproposto in questa

sede tutte le ragioni esposte in primo grado tese a dimostrare l'infondatezza, in fatto e in diritto, degli addebiti mossi dalla Procura regionale piemontese nei confronti dei dirigenti del MATTM e, in particolare, della propria assistita, tra cui quella secondo cui il ritardo nella corretta certificazione del completamento dell'intervento di messa in sicurezza della discarica di cui si tratta sarebbe *"(…) imputabile a semplice diversità di linguaggio ed approccio (…)"* (pag. 8 della comparsa) tra amministrazioni italiane e Commissione europea; e di ciò sarebbe prova quanto riportato alle pagg. 17 e 18 della notifica dell'ingiunzione del IV semestre di penalità dell'aprile 2017.

**8.3.3.** La difesa della dott.ssa Gaudiello ha dunque concluso chiedendo che sia dichiarato inammissibile e/o rigettato l'appello proposto contro la propria assistita, con integrale conferma della statuizione assolutoria di primo grado e con vittoria di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni previste a norma di legge.

**8.4.** Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30 maggio 2024, si è costituto il dott. RONCO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Barosio, Serena Dentico e Marco Briccarello, la cui difesa ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello della Procura regionale piemontese per violazione dell'art. 184, co. 3, c.g.c. non essendo stato lo stesso proposto nella forma dell'appello incidentale, e, con riferimento al motivo riportato a pag. 20 dell'appello e alle conclusioni ivi formulate in punto di ripartizione del danno, per violazione dell'art. 190, co.2, c.g.c., atteso l'evidente difetto di specificità; nel merito, la sua infondatezza con riferimento alla

posizione del proprio assistito, evidenziando in proposito:

- l'assenza di imputabilità del preteso illecito contabile, giacché nel periodo in cui è stata comminata allo Stato italiano l'ultima sanzione, ossia la "terza penalità" (dal 3 dicembre 2015 al 2 giugno 2016), il dott. Ronco non rivestiva alcun ruolo all'interno della Regione Piemonte, risultando infatti documentalmente che l'incarico di direttore regionale della Direzione ambiente, governo e tutela del territorio gli fu affidato il 27 luglio 2016 *"(…) ossia quasi tre mesi dopo che lo Stato italiano aveva trasmesso alla Commissione Europea i documenti da valutare al fine della comminatoria o meno della "terza penalità" e comunque due mesi dopo la conclusione del semestre di riferimento."* (pag. 12 della comparsa);
- fermo quanto sopra, e contrariamente a quanto opinato dalla Procura regionale appellante, l'inidoneità del ricorso all'istituto della conferenza dei servizi decisoria quale soluzione alle inerzie contestate, di tal ché *"(…) se il dott. Ronco avesse seguito la linea ipotizzata dalla Procura, non vi sarebbe stato alcun beneficio per le finanze pubbliche"* (pag. 13 della comparsa);
- il fattivo apporto del proprio assistito alla soluzione della vicenda, *"(…) tant'è vero che proprio grazie al suo intervento la Commissione Europea ha dichiarato non dovuta la quarta penalità semestrale per il periodo luglio-dicembre 2016."* (pag. 14 della comparsa).

**8.4.1.** La difesa del dott. Ronco, riproposte, inoltre, "*per scrupolo difensivo*", le difese già svolte nel giudizio di prime cure a confutazione degli argomenti svolti dalla Procura regionale piemontese nel proprio

atto introduttivo del giudizio, ha così concluso:

*"Voglia la Corte dei conti – Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello – respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:*

*a) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Procura regionale per violazione dell'art. 184 del d.lgs. 174/2016, e per l'effetto assolvere il dott. Ronco da ogni avversaria domanda;*

*b) nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto dalla Procura regionale in quanto infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per il Piemonte, 19.5.2021, n. 179, e dunque accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità (e, in particolare, di una responsabilità amministrativa per danno erariale) in capo al dott. Ronco, con assoluzione dell'esponente dalle domande avversarie;*

*c) in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui codesta Corte dei conti ritenesse il dott. Ronco responsabile di alcuno degli illeciti ad esso contestati nel presente giudizio:*

*c.1) rideterminare le voci di danno che si provino essere specificamente riferibili alla sua condotta, secondo quanto precisato nell'esposizione che precede, in riduzione rispetto a quanto richiesto dalla Procura regionale; c.2) ridurre ulteriormente nella massima misura possibile l'addebito contestato al convenuto/appellato, in ragione di tutte le circostanze evidenziate, e per l'effetto rideterminare equitativamente in un importo minimo l'ammontare del danno riferibile al dott. Ronco;*

*c.3) in ogni caso, escludere il vincolo della solidarietà del dott. Ronco rispetto agli altri convenuti/appellati.*

*Con il favore delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio"* (pag. 31 della comparsa, enfasi nell'originale).

**8.5.** Nel giudizio di appello instaurato dalla Procura per il Piemonte si sono costituiti anche l'appellante principale dr.ssa SERVILLO e l'appellante incidentale dott. GRILLO, con atti di costituzione formale depositati rispettivamente il 7 e 8 marzo 2024, l'appellante incidentale dott. CASTALDO, con comparsa di costituzione e memoria, depositate rispettivamente il 28 e 30 maggio 2024, l'appellante incidentale dott.ssa TAFURI, con comparsa di costituzione e memoria, depositata il 28 maggio 2024, e l'appellante incidentale avv. PERNICE, con memoria depositata il 29 maggio 2024, che hanno chiesto il rigetto dell'appello avversario.

**8.6.** In particolare, la difesa del dott. CASTALDO con la memoria difensiva depositata il 30 maggio 2024 ha articolato le proprie critiche nei confronti dell'appello avversario eccependo:

i) la nullità e/o inammissibilità per genericità e per violazione dell'art. 190, co. 2, c.gc. atteso che, tra l'altro, *"(…) alcuna contestazione è stata svolta dalla Procura appellante avverso la ricostruzione dei fatti fornita dalla Corte Regionale con la sentenza impugnata, nei confronti della quale sono state formulate contestazioni che potrebbero definirsi, in ragione della loro patente genericità, di mero stile*" (pagg. 6 e 7 della comparsa);

ii) la nullità e/o inammissibilità sia per avere rivolto per la prima volta in appello nuove contestazioni al proprio assistito, considerato che la Procura regionale, mutando la prospettazione contenuta nel proprio atto di citazione secondo cui la responsabilità del dott.

Castaldo sarebbe correlata alla mancata tempestiva messa in sicurezza dell'area *ex* Ecolibarna, sostiene nell'atto di appello, come si evince dalla lettura di pag. 29, "*(…) che la responsabilità dello stesso sarebbe collegata al mancato invio della documentazione attestante l'esecuzione della bonifica (…)* (pag. 9 della comparsa); sia per la palese contraddittorietà dei motivi d'appello formulati;

iii) l'infondatezza nel merito (sotto il profilo della carenza degli elementi oggettivi della responsabilità amministrativa), tenuto conto che il complessivo compendio documentale, presente agli atti del giudizio, fornisce chiaramente la prova che il proprio assistito, nella sua veste di Commissario delegato per gli anni 2007-2012, ha assolto diligentemente le proprie funzioni, fornendo periodicamente alle amministrazioni interessate e, in particolare al MATTM, tutte le informazioni e i dati occorrenti sulle attività ancora da realizzare sul SIN di Serravalle Scrivia, in generale, e su quelle concluse nel 2010 sulla discarica di sud est, in particolare.

Pertanto, "*La ricostruzione dei fatti che precede, trovando riscontro nelle stesse indagini della procura appellante e nelle richiamate produzioni documentali di primo grado, smentisce in radice ogni asserzione avversaria evidenziando non solo che il Dott. CASTALDO ha correttamente e tempestivamente realizzato i lavori di messa in sicurezza della discarica ben 4 anni prima della pubblicazione della sentenza della Corte, ma anche che il medesimo Dott. CASTALDO ha anche trasmesso al Ministero competente tutta la necessaria documentazione attestante la realizzazione di tale intervento, documentazione che, se sollecitamente consegnata alla*

*Corte di Giustizia, avrebbe consentito all'Italia di non essere condannata, perlomeno, con riferimento al sito ex Ecolibarna*" (pag. 16 della comparsa);

iv) l'infondatezza nel merito (sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa), posto che "*Nel caso in esame, la Procura appellante non ha allegato, né tanto meno dimostrato (ciò che, come sopra dimostrato, sarebbe stato, impossibile), che il dott. CASTALDO abbia trascurato le proprie funzioni e, soprattutto, non ha nemmeno accennato ad allegare la possibilità che il medesimo si prefigurasse di poter in qualche modo cagionare un danno da ritardo nell'adempimento della sentenza del 2007, avendo egli comunque operato, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, al fine di potere mettere in piena sicurezza il sito di che trattasi*." (pag. 17 della comparsa).

**8.6.1.** Per quanto sopra evidenziato, la difesa del dott. Castaldo, nel richiamare i motivi dell'appello incidentale proposto, ha così concluso: *"Voglia l'Ecc.ma Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale Centrale di appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:*

*- in via principale, confermare la sentenza di primo grado della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, n. 179/2021, dichiarando inammissibile e/o nullo e/o rigettando l'appello incidentale della Procura regionale presso la Sezione Regionale del Piemonte della Corte dei conti, in quanto infondato in fatto e diritto e respingendo tutte le domande formulate nei confronti del dott. Francesco Paolo CASTALDO dal Procuratore regionale nell'interesse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del*

*Territorio e del Mare, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto assolvere il dott. Francesco Paolo CASTALDO da ogni addebito;*

*- sempre in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale formulato dal Dott. Francesco Paolo CASTALDO, riformare in parte qua l'impugnata sentenza, accogliendo le eccezioni preliminari formulate dal medesimo e non accolte in primo grado e, per l'effetto:*

*1) in via preliminare, dichiarare il presente procedimento inammissibile;*

*2) in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dalla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte al dott. Francesco Paolo CASTALDO e, per l'effetto, la nullità delle domande proposte nei confronti del medesimo;*

*3) in ulteriore subordine, respingere tutte le domande formulate nei confronti del dott. Francesco Paolo CASTALDO dal Procuratore regionale nell'interesse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento;*

*- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello proposto dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei conti, in applicazione del potere riduttivo, ridurre nella misura massima consentita il quantum dovuto dal dott. Francesco Paolo CASTALDO.*

*Con vittoria di spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio."* (pagg. 19 e 20 della comparsa).

**8.7.** A sua volta, con memoria depositata in data 28 maggio 2024, la difesa della dott.ssa TAFURI, richiamato quanto dedotto nell'appello incidentale, ha controdedotto all'appello della Procura regionale

piemontese evidenziando come le contestazioni mosse alla sentenza impugnata nella parte in cui ha prosciolto la propria assistita da ogni addebito (contestazioni sviluppate nel paragrafo 7, alle pagine 20 e seguenti e, in particolare alle pagine 28 – 32) non siano fondate, sia perché assolutamente generiche sia perché riferite ad elementi di fatto insussistenti o non esattamente rappresentati.

**8.7.1.** Segnatamente, la contestazione della Procura regionale appellante secondo cui la propria assistita non avrebbe adottato tempestivamente i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza della discarica, in quanto gli interventi succedutisi tra il 2007 e il 2017 hanno avuto carattere quasi sporadico, eccezion fatta per il periodo "*dopo il 2012/2013 cioè nell'ultimo anno di commissariamento*", è radicalmente infondata oltre che contraddittoria, posto che la medesima ha svolto la sua attività di Commissario dal 2 agosto 2012 al 31 dicembre 2012, e cioè proprio nel periodo in cui la stessa Procura regionale appellante riconosce che c'è stata una accelerazione delle attività.

Dalla puntuale ricostruzione offerta dalla difesa della dott.ssa Tafuri delle attività dalla stessa disimpegnate nel periodo in cui ha ricoperto l'incarico di Commissario delegato, "*(…) discende (…) che l'attività puntuale della Dott.ssa TAFURI (…) ha costituito l'elemento determinante che poi ha consentito, invero ben dopo il 2012-2013, e ad avvenuta disponibilità di adeguata copertura finanziaria, l'effettuazione dell'attività di bonifica, poiché ella ha rapidissimamente acquisito il progetto, articolato nei lotti indicati, e ha proceduto alla sua immediata approvazione*." (pag. 13 della

memoria).

**8.7.2.** La difesa dell'appellante Tafuri osserva, inoltre, sotto altro profilo, che l'infondatezza dell'appello avversario è comprovata anche dal fatto che la propria assistita nell'arco dei cinque mesi in cui ha ricoperto l'incarico di Commissario *"(…) ha operato in modo scrupolosissimo, assumendo molti altri atti e svolgendo una intensissima attività con una tempistica accelerata, documentata (…) (…) e fornendo un nuovo forte impulso in considerazione della particolarissima situazione al momento del suo insediamento (avvicendamento dei due precedenti Commissari in soli 3 mesi (…) e, dall'altro, di portare a compimento il più possibile le iniziative in itinere entro il termine già noto del 31 dicembre"* (pagg. 14-18 della memoria).

Il tutto con l'ulteriore considerazione che, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura regionale appellante, il termine di conclusione del procedimento, fissato dall'art. 2 della l. n. 241/90, è inapplicabile ai provvedimenti commissariali, tenuto conto che l'intervento in sede di protezione civile, come è nel caso di specie, soggiace a una sua disciplina propria, e non alla legge generale sul procedimento amministrativo.

**8.7.3.** Ad avviso della difesa della dott.ssa Tafuri l'appello avversario è infondato anche laddove implicitamente attribuisce alla condotta della propria assistita una efficienza concausale nella verificazione del fatto dannoso per cui è causa, posto che la Procura regionale appellante omette del tutto di dimostrare, essendo suo onere, che l'asserito ritardo o inadempimento che si è imputato alla dott.ssa Tafuri*"(…) ha inciso*

*sui comportamenti successivi al 2014 al punto tale da impedire la loro tempestiva assunzione. Questa dimostrazione non è possibile e del resto l'atto di citazione in appello neppure tenta un'affermazione in merito."* (pag. 20 della memoria).

**8.7.4.** A non diverse conclusioni la difesa della dott.ssa Tafuri ritiene si debba pervenire in riferimento alla contestazione mossa dalla Procura regionale appellante alla propria assistita, secondo cui la relazione dalla medesima redatta il 6 dicembre 2012 e inviata alla Regione Piemonte e al MATTM contenesse degli elementi di ambiguità che hanno concorso a determinare quello stato di incertezza sulla reale situazione della discarica in questione che ha poi portato la Commissione europea all'applicazione delle più volte ricordate penalità in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 2014.

Al contrario, la dott.ssa Tafuri nella propria relazione *"(…) ha evidenziato come definire l'intero sito Ecolibarna come discarica abusiva suscita perplessità perché quel sito concerne un'area più ampia rispetto alla discarica "nella quale dall'inizio della gestione commissariale sono stati attuati diverse azioni di messa in sicurezza". Azioni descritte rinviando a quanto documentato dal precedente Commissario con nota che viene allegata e menzionando gli interventi pianificati riguardanti l'intero sito. È evidente, perciò, che nella nota della Dott.ssa TAFURI erano indicati esattamente i contorni dell'intervento, lo stato della sua realizzazione ed anche evidenziata la necessità di distinguere tra le varie opere eseguite e le somme impegnate. (…). Ne consegue che alla Dott.ssa TAFURI non può essere mossa nessuna*

*accusa anche con riferimento alla nota del dicembre 2012 prima richiamata, poiché ella è stata scrupolosissima e chiara nella sua relazione di modo che la conclusione assolutoria della sentenza di primo grado non può essere contestata"* (pagg. 24 e 25 della memoria).

**8.7.5.** Infine, fermo quanto sopra, la difesa della dott.ssa Tafuri rileva come nella specie difetti anche l'elemento soggettivo della ipotizzata responsabilità amministrativa a carico della propria assistita, giacché "*l'evidente attivismo della Dott.ssa TAFURI, analiticamente illustrato nelle pagine che precedono, esclude che si possa imputarle una qualche negligenza; questo attivismo si è accompagnato a scelte procedimentali ed operative molto specifiche, che dimostrano la sua perfetta padronanza degli strumenti giuridici esistenti, la conoscenza di profili economici e l'accuratezza nella valutazione anche degli aspetti tecnici delle questioni, con l'ausilio degli organi collegiali e degli esperti esterni (il Politecnico di Torino) coinvolti*." (pag. 26 della memoria).

**8.7.6**. In conclusione, la difesa della dott.ssa Tafuri chiede *"(…) che l'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti dal Procuratore Regionale con l'atto di impugnazione qui contestato venga integralmente respinta, fermo restando che ovviamente, in un'ipotesi diversa, non potrebbe non procedersi alla massima riduzione dell'addebito tenuto conto della complessità della situazione e degli adempimenti a carico del Commissario straordinario."* (pag. 26 della memoria).

**8.8.** Anche la difesa dell'avv. PERNICE, con la memoria depositata il 29 maggio 2024, ha formulato le proprie controdeduzioni all'appello della Procura regionale appellante rilevando in proposito:

- quanto alla eccepita inammissibilità del proprio atto di appello, che tale eccezione – che peraltro va rivolta anche nei confronti della parte che la ha eccepita, considerato che anche l'appello della Procura regionale non è stato proposto nelle forme dell'appello incidentale – *"(…) è priva di pregio in quanto il comma 3 non appare violato poiché al momento della notifica dell'atto d'appello dell'avv. Pernice non era stato notificato né il decreto di fissazione d'udienza ex art 182 c.g.c., né tantomeno un provvedimento di integrazione del contraddittorio disposto dal giudice ex art. 183 c.g.c. A ciò si aggiunga che è lo stesso co. dell'art. 184 a prevedere che avverso la stessa sentenza possano essere proposte separatamente più impugnazioni che andranno poi riunite."* (pag. 10 della memoria);
- quanto all'eccezione di inammissibilità delle difese in rito, che essa "(…) appare del tutto generica e non circostanziata (…)", oltre che essere smentita dal fatto che "(…) *dalla lettura dell'atto d'appello è invece facilmente evincibile come le eccezioni in rito della scrivente siano le medesime proposte in primo grado, riproposte anche in grado d'appello.*";
- in ordine alla infondatezza del proprio appello, che "*(…) stante il fatto che la sentenza in primo grado non accoglie le conclusioni del Procuratore circa le condotte dei soggetti condannati, riformulando "l'accusa" e di conseguenza le ragioni della condanna, il Procuratore, sempre genericamente, tenta di contestare il contenuto dell'atto di appello in oggetto, peraltro travisando le parole utilizzate da questa difesa, tentando nuovamente di invertire l'onere della prova. In primo luogo, mai l'avvocato Pernice ha ammesso di non essersi occupato di accertare la realtà dei fatti (come sostenuto dal Procuratore a pagina 17 del proprio atto) ma ha dato*

*prova di aver più volte interloquito con il prefetto di Alessandria e la Regione Piemonte (vedi il punto 5 dell'atto d'appello e della presente memoria). In secondo luogo, il Procuratore afferma che le difese "non danno conto di quali attività procedimentali egli avrebbe effettivamente intrapreso". Posto che questa difesa ha evidenziato le competenze dell'avv. Pernice e gli atti adottati, si ricorda al Procuratore che è onere dell'accusa dimostrare il nesso causale tra evento e danno e pertanto in caso di condotta omissiva evidenziare quale condotta avrebbe dovuto tenere il soggetto indagato e quali atti avrebbe dovuto compiere, cosa allo stato non accaduta*." (pagg. 10 e 11 della memoria).

**9.** La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte in data 29 maggio 2024, con le quali, dopo aver preso posizione su ciascuno degli appelli delle parti private confutandone i motivi e corroborato con ulteriori argomenti i motivi di impugnazioni proposti dalla Procura regionale piemontese, ha chiesto a questo Giudice, previa riunione delle impugnazioni, di:

*"- respingere l'appello principale della dott.ssa Servillo;*

*- dichiarare inammissibili, ovvero respingere, gli appelli dei sigg.ri Pernice e Rossa;*

*- accogliere l'appello incidentale del Procuratore regionale;*

*- respingere tutti gli altri appelli incidentali.*

*Con condanna degli appellanti privati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.*" (pagg. 32-33 delle conclusioni).

**10.** In prossimità dell'udienza pubblica, hanno altresì depositato articolate memorie difensive, riepilogative e specificative dei motivi

contenuti nei rispettivi atti di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, i dottori D'APRILE (28 maggio 2024), GIANGRASSO (29 maggio 2024), GASPARRINI (29 maggio 2024), GRIMALDI (29 maggio 2024), SERVILLO (30 maggio 2024) e GRILLO (30 maggio 2024).

**11.** Alla pubblica udienza del 19 giugno 2024, al termine della discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale d'udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** A norma dell'art.184, comma 1 del c.g.c va innanzitutto disposta la riunione di tutti gli appelli avverso la sentenza n. 179/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte.

**2.** Sempre preliminarmente va dichiarata la contumacia del dott. Antonio SENNI, il quale non risulta costituito nel presente grado di giudizio quantunque sia stato ritualmente evocato dall'appellante Procura regionale che ha chiesto la riforma della sentenza impugnata anche con riguardo alla sua posizione.

**3.** Il Collegio rileva, poi, che la diffusa esposizione nella parte in fatto dei motivi di gravame, delle eccezioni, deduzioni e controdeduzioni contenuti negli atti di appello e negli scritti difensivi di tutte le parti costituite, consente di motivare la presente decisione anche facendo rinvio ai contenuti specifici delle stesse come dianzi analiticamente richiamati e trascritti, avvalendosi all'uopo della facoltà prevista dall'art. 17, co.1, delle norme di attuazione del codice di giustizia

contabile.

**4.** Ritiene, inoltre, il Collegio che la presenza di eccezioni pregiudiziali di rito attinenti all'ammissibilità degli appelli dell'avv. PERNICE e della dott.ssa ROSSA sollevate dalla Procura regionale per il Piemonte nel proprio atto di appello, così come di eccezioni di analogo contenuto rivolte contro l'atto di appello di quest'ultima dalle difese dei dott. PERNICE, CASTALDO, RONCO, GAUDIELLO, TASSONI, GASPARRINI, GIANGRASSO, D'APRILE, GRIMALDI e GRILLO quali formulate nei rispettivi atti di appello incidentale o nelle comparse di risposta con cui essi hanno resistito all'appello della citata Procura regionale, comporta la trattazione congiunta *in parte qua* degli appelli e delle comparse di risposta in questione. Analoga trattazione congiunta andrà inoltre riservata all'appello principale della dott.ssa SERVILLO e agli appelli incidentali dell'avv. PERNICE e della dott.ssa ROSSA, per la sostanziale sovrapponibilità di molti dei motivi di appello da essi formulati nei confronti della sentenza impugnata e perché le suddette parti private sono accomunate dall'essere risultate soccombenti all'esito del primo grado del presente giudizio, nonché all'appello incidentale della Procura regionale per il Piemonte.

**4.1.** Quanto, invece, agli appelli incidentali proposti dai dott. GRILLO, GASPARRINI, GIANGRASSO, D'APRILE, GRIMALDI, CASTALDO, TAFURI e TASSONI, all'esame dei rispettivi motivi si procederà nel caso di accoglimento dell'appello proposto dalla Procura regionale per il Piemonte.

Diversamente, infatti, essi sarebbero privi di un interesse concreto e

attuale alla riforma della sentenza impugnata poiché da essa (riforma) non ritrarrebbero alcuna utilità concreta, superiore a quella già conseguita, considerato che detta sentenza, pronunciando sul merito della causa, ha accertato che alcuna responsabilità amministrativa potesse loro ascriversi nella vicenda per cui è giudizio.

**5.** Ciò precisato, il Collegio passa dunque a scrutinare dapprima l'eccezione di inammissibilità degli appelli dei dott. PERNICE e ROSSA sollevata dalla Procura regionale per il Piemonte per asserita violazione dell'art. 184, co. 3, c.g.c.

**5.1.** Sostiene la Procura regionale appellante che poiché gli appelli dell'avv. PERNICE e della dott.ssa ROSSA sono stati notificati, rispettivamente, il primo dopo aver ricevuto la notificazione dell'appello della dott.ssa SERVILLO e il secondo dopo aver ricevuto la notificazione dell'appello di quest'ultima e di quello del dott. PERNICE, essi avrebbero dovuto essere proposti nella forma dell'appello incidentale; dato che ciò non sarebbe avvenuto, si deve ritenere, ai sensi dell'art. 184, co. 3, che essi siano decaduti dal potere di proporre impugnazione e, dunque, i relativi atti di appello vanno dichiarati inammissibili. Anche la Procura generale, nelle proprie conclusioni scritte (pag. 10), ribadisce l'eccezione in esame.

**5.2.** Identica eccezione è stata sollevata nei confronti dell'appello della Procura regionale per il Piemonte dalle difese degli appellanti incidentali avv. PERNICE e dott. RONCO

**5.2.1.** Reputa il Collegio che le eccezioni di cui si tratta siano infondate e, come tali, da respingere.

**5.2.2.** Va osservato, infatti, che gli atti di appello dell'avv. PERNICE e della dott.ssa ROSSA sono stati introitati dalla Segreteria del ruolo generale "*nello stesso processo*" instaurato a seguito del deposito dell'atto di citazione in appello della dott.ssa SERVILLO iscritto nel ruolo generale al n. 59047.

Ciò è documentalmente attestato dalle comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica certificata (pec) rispettivamente l'8 e il 10 agosto 2021 ai difensori dei predetti appellanti PERNICE e ROSSA dal preposto della menzionata Segreteria, con le quali si significava loro che gli atti di appello da essi depositati erano stati presi in carico e iscritti come appelli incidentali nel ruolo generale al n. 59047; analogamente è avvenuto in occasione del deposito dell'atto di appello della Procura regionale.

Ritiene, pertanto, il Collegio che nel caso di specie per nessuno degli appelli in esame operi la decadenza di cui all'art. 184, co.3, c.g.c., di talché gli atti di appello *de quibus* sono ammissibili.

**6.** Sotto altro profilo, la Procura regionale per il Piemonte appellante, sempre con specifico riferimento agli atti di appello sia dell'avv. PERNICE, che della dott.ssa ROSSA, ha eccepito l'inammissibilità "*delle difese in rito per la parte in cui sollevano eccezioni nuove rispetto a quelle sollevate in primo grado*", poiché tali difese non sarebbero una mera rielaborazione delle eccezioni sollevate in primo grado, bensì eccezioni nuove formulate per la prima volta in grado d'appello, e, come tali, inammissibili.

**6.1.** Ad avviso del Collegio anche questa eccezione è infondata e,

dunque, da respingere.

**6.1.1.** Tanto per l'atto di appello dell'avv. PERNICE, quanto per quello della dott.ssa ROSSA, dal raffronto tra tali atti e le comparse di costituzione e risposta depositate in primo grado emerge la corrispondenza sostanziale delle eccezioni pregiudiziali di rito ivi formulate, differenziandosi i primi dai secondi per l'esposizione doverosa delle ragioni per cui la sentenza impugnata, che le ha rigettate, sarebbe erronea.

Dunque, diversamente da quanto eccepito dalla Procura regionale appellante, i motivi di appello dell'avv. PERNICE e della dott.ssa ROSSA di cui si tratta non sarebbero inammissibili perché alcuna violazione del divieto di *ius novorum* in appello si è realizzata nel caso di specie.

**6.2.** Il Collegio ritiene, altresì, infondata l'analoga eccezione formulata dall'appellante incidentale dott. CASTALDO nella propria memoria difensiva depositata il 30 maggio 2024 contro l'atto di appello della Procura regionale piemontese, considerato che l'affermazione, presente a pag. 29 di quest'ultimo, secondo cui "*…Non è quindi chiaro come sia possibile escludere da responsabilità il suddetto perlomeno per il mancato invio dei documenti richiesti e per il mancato avvio di procedure decisorie rispetto agli obblighi imposti dalla Commissione*", avuto riguardo al contesto nel quale è inserita, non costituisce una nuova contestazione, bensì una critica rivolta alla sentenza impugnata, la quale, secondo la prospettiva della Procura regionale appellante, una volta perimetrata nell'omesso tempestivo invio alla Commissione

europea di adeguata documentazione d'appoggio, atta a dimostrare l'erroneità dell'inclusione della discarica di sud-est "La Luminosa" nell'elenco dei siti inquinanti non ancora messi a norma, la condotta omissiva incidente causalmente sulla verificazione del fatto dannoso per cui è causa, non avrebbe potuto escludere una (cor)responsabilità in proposito del dott. CASTALDO, che aveva rivestito la carica di Commissario delegato dal 6 agosto 2007 al 2 maggio 2012.

Pertanto, anche l'eccezione in esame è rigettata.

**7.** Proseguendo nella disamina delle eccezioni pregiudiziali di rito, vanno ora scrutinate le eccezioni di inammissibilità dell'appello della Procura regionale piemontese per violazione dell'art. 190, co. 2, c.g.c. sollevate dalle difese dei dott. CASTALDO, RONCO, GAUDIELLO, TASSONI, GASPARRINI, GIANGRASSO, D'APRILE, GRIMALDI e GRILLO nei rispettivi atti di appello incidentale e di costituzione e risposta all'appello avversario.

**7.1.** Pur nella diversità degli argomenti impiegati, con la comune eccezione in esame le difese dei predetti appellanti incidentali e appellati hanno contestato che l'appello della Procura regionale piemontese sarebbe, nella sua interezza, generico, poiché si risolve nella mera illustrazione dei capi e delle parti della sentenza impugnata non condivisi, nella riproposizione del contenuto nell'atto di citazione in riferimento a ciascuno di essi, e nella mera affermazione della prevalenza sui primi delle ragioni di fatto e di diritto rappresentati nel secondo.

Difettando, quindi, qualsivoglia critica puntuale al percorso logico

giuridico seguito dal Giudice di prime cure per addivenire alla decisione presa, l'atto di appello della Procura regionale sarebbe, sul piano contenutistico, carente del requisito della specificità delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame, richiesto a pena di inammissibilità, dall'art. 190, co. 2, c.g.c., mancando, in particolare, l'indicazione "*(…) delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado (…)*" (lett. a), e delle "*(…) circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*" (lett. b).

**7.2.** Ad avviso del Collegio, le eccezioni in esame non sono fondate, e, di conseguenza, sono rigettate.

**7.2.1.** Giova in proposito rammentare che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità "*l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 13535, 30/5/2018, Rv. 648722) (…); dall'esposto principio di diritto, reputa il Collegio, discenda l'ulteriore specificazione interpretativa che può enunciarsi nei termini seguenti: non può considerarsi aspecifico il motivo*

*d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (…) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (…)"* (così, Suprema Corte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 7675 del 19 marzo 2019).

**7.2.2.** Reputa il Collegio che, quantunque i motivi dell'appello della Procura regionale piemontese non si connotino per la puntualità e analiticità delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, nel caso in esame l'appello superi comunque la soglia della specificità, poiché dall'esame complessivo dell'atto di appello in questione questo Giudice ha comunque potuto "*cogliere natura, portata e senso dell*[e] *critic*[he]" rivolte contro la sentenza impugnata, consistenti essenzialmente nella lamentata contraddittorietà della motivazione e nell'essere la decisione espressione del travisamento e dell'erronea interpretazione dei fatti in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure.

**7.2.3.** Peraltro, la conclusione che l'appello della Procura regionale piemontese abbia superato la soglia di specificità trova riscontro anche nelle articolate controdeduzioni che le difese delle parti appellate, che ne hanno eccepito il difetto, hanno espresso nei propri atti e scritti difensivi per resistere a ciascuno dei motivi dell'appello avversario, la cui formulazione, pertanto, non ha arrecato pregiudizio alla loro concreta possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

**8.** Nel passare a scrutinare i motivi d'appello proposti dalla dott.ssa SERVILLO, dall'avv. PERNICE, dalla dott.ssa ROSSA e dalla Procura regionale piemontese contro la sentenza n. 179/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, rileva il Collegio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (per il cui significato si fa rinvio, in particolare, ai precedenti di questa Sezione rappresentati dalle sentenze nn. 306/2021, 406/2023 e 100/2024), che la causa può essere decisa sulla base delle questioni attinenti al merito della stessa, in quanto di più agevole soluzione anche se logicamente subordinate a quelle, agitate in primo grado dai convenuti, odierni appellanti, riguardanti l'asserita inammissibilità dell'azione esercitata dalla Procura regionale per violazione di diverse disposizioni del c.g.c., di cui si è diffusamente dato conto nella parte in fatto, e giudicate infondate dal Giudice di prime cure per cui la sentenza impugnata è stata oggetto di specifici motivi di gravame anche sotto questo profilo.

**8.1.** Stante quanto sopra precisato, il compiuto esame dei fatti come dedotti e allegati nei propri atti dagli appellanti summenzionati e quali emergenti dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio da essi e da tutte le altre parti costituite nel presente grado di giudizio, conduce il Collegio a ritenere meritevoli di accoglimento gli appelli delle parti private e a ritenere, invece, infondato quello della Procura regionale piemontese.

**8.2.** Non appaiono, infatti, condivisibili, sotto molteplici punti di vista, e, in particolare, perché il ragionamento logico-giuridico seguito per

giungere a siffatta conclusione risulta contraddittorio e carente delle considerazione di obiettive circostanze fattuali che, ove prese nel dovuto esame e correttamente interpretate, ne avrebbero inficiato la tenuta conducendo a un risultato diametralmente opposto, i capi della sentenza in cui è addebitata, seppur da diverse angolazioni, alla condotta, qualificata gravemente colposa, dei convenuti, odierni appellanti, SERVILLO, PERNICE e ROSSA (e CASAGRANDE, la cui posizione, come riportato nella parte in fatto, è però stata già definita con sentenza di questa Sezione), la responsabilità *in parte qua* della causazione del fatto dannoso per il cui risarcimento ha agito la Procura regionale piemontese, perché, ciascuno per la propria parte, avrebbe realizzato le condizioni determinanti la comminazione a carico della Repubblica italiana da parte della Commissione europea della penalità di € 400.000,00 relativa al primo semestre per la mancata messa a norma della discarica di sud-est di Serravalle Scrivia, denominata "La Luminosa".

**8.3.** In primo luogo, ad avviso del Collegio difetta nella specie il nesso di causalità tra la condotta illecita sul piano erariale ascritta ai suddetti convenuti, odierni appellanti, e il fatto dannoso rappresentato dal pagamento della penalità relativa al primo semestre.

**8.3.1.** Il Giudice di prime cure perviene alla diversa valutazione circa la sussistenza di siffatto rapporto eziologico sulla scorta del criterio del *"più probabile che non"*, per cui è altamente probabile che se fosse stata inviata alla Commissione europea adeguata documentazione d'appoggio a tempo debito, dimostrativa che la discarica *de qua* era

stata messa in sicurezza nel 2010, questa non sarebbe stata inclusa nell'elenco delle discariche oggetto della procedura d'infrazione europea e, dunque, alcuna penalità la Repubblica italiana avrebbe pagato con riferimento a questa discarica, come è invece avvenuto, in esecuzione della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia UE del 2014.

**8.3.2.** Questa valutazione, operata dal Giudice di prime cure, tuttavia, non tiene nel debito conto che, come emerge dalla documentazione versata in atti, affinché la discarica di sud-est "La Luminosa" potesse essere stralciata dall'elenco delle discariche oggetto della procedura d'infrazione non occorreva solo che fosse data dimostrazione ai Servizi Tecnici della Commissione europea che la stessa fosse stata messa in sicurezza e/o a norma, ma era necessario anche che fosse fornita documentazione comprovante che i rifiuti pericolosi ivi contenuti fossero stati caratterizzati. E mentre può dirsi che costituisca fatto non contestato che la messa in sicurezza della discarica "La Luminosa" è avvenuta nel 2010 e, dunque, fosse già a quella data realizzato uno dei presupposti conducenti all'esclusione della discarica in questione dall'elenco di quelle oggetto di procedura d'infrazione, altrettanto non può affermarsi con riguardo al presupposto della caratterizzazione dei rifiuti, come dimostra la nota della Regione Piemonte, a firma dell'allora Direttore della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ing. Rigatelli, indirizzata alla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del MATTM, con oggetto "*Causa C-196/13 discariche abusive – Attestazione dell'attuazione degli interventi di messa in sicurezza*

*della discarica dell'area "La Luminosa" all'interno del sito di interesse nazionale "Ecolibarna" di Serravalle Scrivia- Integrazioni*", acquisita al protocollo del ministero con prot. n. 1456 del 29 gennaio 2016, con la quale la Regione, facendo seguito alla propria nota prot. n. 33464 del 13 ottobre 2015 e alle comunicazioni intercorse per le vie brevi "*(…) con le quali codesto Ministero informava di criticità riscontrate dalla Commissione nell'esame della documentazione trasmessa ai fini della cancellazione dell'area "La Luminosa" interna alla perimetrazione del sito "Ecolibarna" dall'elenco di cui alla causa C.196/13 (…)*", aveva precisato "***in merito "alla mancanza di un atto che certifichi l'avvenuta catalogazione dei rifiuti***" *[che] la discarica è isolata con materiali impermeabili e non sarebbe né prudente né utile compromettere tali barriere per effettuare campionamenti, il cui solo risultato sarebbe quello di confermare la pericolosità del rifiuto isolato, peraltro trattato come tale sin dall'inizio dell'intervento di bonifica*" (la nota in questione poi si concludeva evidenziando l'opportunità di un accertamento tecnico diretto tramite sopralluogo trattandosi di una questione essenzialmente tecnica).

**8.3.3.** Osserva, inoltre, il Collegio che la dirimente circostanza sopra rappresentata mentre è stata del tutto obliterata con riferimento alle posizioni dei convenuti condannati, odierni appellanti, è stata invece valorizzata dal Giudice di prime cure, in maniera peraltro contraddittoria, nella parte della sentenza nella quale affronta la questione del pagamento della penalità relativa al secondo e terzo semestre e dell'individuazione delle relative responsabilità.

**8.3.3.1**. In tale contesto (punto 21.12. e ss. della sentenza), infatti, il

Giudice di prime cure, al dichiarato fine di dimostrare "*che sia la seconda intimazione semestrale che la terza avrebbero con elevato grado di probabilità, potuto essere evitate se si fosse prodotta alla Commissione la documentazione adeguata e soprattutto si fosse dato seguito alla proposta del Dirigente della Regione di effettuare un sopralluogo chiarificatore per evitare le pesanti ricadute economiche che sarebbero potute derivare da una errata percezione della situazione. In altri termini trattandosi di aspetti tecnici di carattere fortemente specialistico occorreva che la documentazione d'appoggio fosse chiaramente ed esaustivamente spiegata nei suoi contenuti* [proposta che, come si è visto dianzi, è del gennaio 2016] (pag. 97, punto 21.16), trascrive il contenuto della email, inviata da un funzionario della Commissione europea al dott. RONCO successivamente all'incontro tenutosi a Bruxelles il 21 novembre 2016 (in altra parte della sentenza, a pag. 99, punto 23.1. l'incontro invece si sarebbe tenuto il 17 novembre 2016) tra i tecnici della Commissione europea e quelli della Regione Piemonte, nella quale si afferma: "*Per far sì che i lavori procedano speditamente e senza intoppi,* ***vorrei riassumere i documenti che la Regione Piemonte dovrà fornire*** *tramite il Ministero dell'Ambiente e direttamente ai Servizi* ***entro il 2 dicembre prossimo: classificazione dei rifiuti presenti in discarica o certificazione da parte di soggetto terzo qualificato e autonomo attestante che: sono state attuate le misure cautelari nel trattamento della discarica; non c'è pericolo né per i cittadini né per l'ambiente; sarebbe pericoloso sondare la discarica per catalogare i rifiuti presenti nella discarica a causa del rischio di danneggiare l'attuale struttura di isolamento***" (pag. 94, enfasi

aggiunta).

**8.3.3.2.** Soggiunge il Collegio che la ripetitiva affermazione del Giudice di prime cure secondo cui il danno per cui è causa non si sarebbe verificato se fosse stata fornita per tempo dai vari soggetti coinvolti, a seconda dei casi, e, in particolare, da quelli contro cui è stata pronunciata condanna, "*adeguata documentazione d'appoggio*", si risolve in una petizione di principio, perché, a ben vedere, la documentazione d'appoggio "*adeguata*" non è altro che quella che i Servizi Tecnici della Commissione europea considera tale; e di ciò non pare avvedersi il Giudice di prime cure, che, nella sentenza impugnata, procede nell'escludere la "adeguatezza" della documentazione "d'appoggio" di volta in volta esaminata in base alle conseguenze che essa aveva prodotto presso la Commissione europea, di tal ché fino a quando non si è realizzato l'effetto auspicato (nella specie, lo stralcio della discarica dall'elenco dei siti non a norma e conseguente cessazione dell'applicazione delle penalità semestrali), ha continuato a qualificare la documentazione esaminata, per un motivo o per un altro, "inidonea" e/o "inadeguata".

**8.3.3.3.** Prova ne è, tra le altre, l'affermazione contenuta ai punti 21.17 e 21.18 della sentenza (pag. 98 ss.), con riferimento alla penalità applicata per il secondo semestre, ove si stigmatizza la Nota tecnica redatta dal Politecnico di Torino, allegata alla più volte citata nota regionale del maggio 2016, in quanto "*(…) conteneva (incautamente) nel testo un riferimento a "lavori di progettazione approvati dalla Conferenza di servizi nel 2015" non ancora iniziati* (…)" inerenti al lotto 2), il riferimento

ai cui lavori, sempre secondo il Giudice di prime cure, *(…) impropriamente richiamati nell'accordo di programma del 2015 ed atti attuativi successivi, ha impedito la chiusura definitiva della procedura inerente a Serravalle Scrivia ai fini dell'applicazione delle sanzioni a carico dell'Italia."*

In realtà, osserva il Collegio, alcun *"incauto"* riferimento era presente nella suddetta Nota tecnica, atteso che essa riporta correttamente l'informazione che "*(…)* [è] *attualmente in fase di progettazione esecutiva il completamento della cinturazione mediante realizzazione di diaframma plastico della zona di* ***discarica di sud-est e della zona di terreno contaminato*** *(Lotto 2 - progetto esecutivo approvato in Conferenza dei Servizi del 21 dicembre 2015). Si sottolinea come l'intervento di cinturazione complessiva* ***della zona contaminata e della area di discarica di sud-est*** *è essenzialmente finalizzato a minimizzare un eventuale flusso di acqua sotterranea all'interno della porzione di terreno contaminata*." (enfasi aggiunta). La Nota tecnica di cui si tratta era, dunque, chiara nel distinguere la discarica di sud-est, già bonificata, e la zona di terreno contaminato, posta a nord, interessata dal progetto esecutivo relativo al lotto 2.

**8.3.3.4.** Pertanto, se ciò nonostante la Commissione europea ha ritenuto siffatta documentazione non risolutiva, secondo il proprio metro di giudizio, ne consegue che appare erroneo non solo il giudizio "inadeguatezza" che il Giudice di prime cure ha formulato nei confronti di tale documentazione, la quale, al contrario, con una valutazione *ex ante*, risulta, invece, oggettivamente "adeguata"; ma

anche l'avere il Giudice di prime cure attribuito la responsabilità del fatto dannoso per cui è causa a coloro ai quali ha ritenuto di imputare di non avere fornito alla Commissione europea "*adeguata documentazione di appoggio*", poiché il caso della Nota tecnica in esame è dimostrativo di come le valutazioni effettuate dai Servizi tecnici della Commissione europea sulla documentazione presentata dalle autorità italiane, al fine di risolvere definitivamente la questione circa l'inclusione o meno della discarica in discorso nell'elenco di quelle non a norma, fossero connotate da un significativo grado di opinabilità (tant'è che, come molte difese hanno eccepito, furono avanzate proposte di impugnare davanti all'organo giurisdizionale europeo le ingiunzioni di pagamento delle penalità semestrali maturate perché ritenute illegittime, ma che tali proposte rimasero senza seguito per l'opposizione a coltivare la via giudiziaria frapposta dal Dipartimento degli Affari europei e dall'Avvocatura generale dello Stato).

**8.3.4.** Quanto sopra rappresentato, congiuntamente a ulteriori elementi di fatto ritraibili dalla documentazione prodotta in giudizio, conduce, altresì, il Collegio a ritenere che nella vicenda per cui è causa non vi siano elementi sufficienti per qualificare come gravemente colpose le condotte ascritte ai convenuti condannati, odierni appellanti.

**8.3.4.1.** Rammenta, a tal riguardo, il Collegio che, secondo la prevalente giurisprudenza contabile, nella responsabilità amministrativa la colpa grave ha natura essenzialmente normativa, intendendosi con tale espressione che, ai fini del relativo accertamento, occorre:

- da un lato, individuare il fondamento normativo della regola a

contenuto cautelare che esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta – diligente, perita e prudente – sulla quale il Legislatore ha riposto affidamento per prevenire ed evitare il rischio di conseguenze negative per l'Erario;

- dall'altro, verificarne la conoscenza o la conoscibilità (prevedibilità) da parte dell'agente e le condizioni di operatività (prevenibilità, evitabilità) nelle quali sono state poste in essere le condotte. Alla stregua di tali coordinate andrà poi accertato, con una valutazione *ex ante*, se e in che misura, avuto riguardo alle *"condizioni concrete della gestione"* in cui l'azione o l'omissione è stata realizzata, fosse esigibile dall'agente la condotta *"virtuosa"* doverosa (vale a dire, quella normativamente prevista) in luogo di quella da egli tenuta nel caso specifico (in termini: si veda la sent. n. 155/2019 di questa Sezione)

**8.3.4.2.** Ciò posto, reputa il Collegio che il Giudice di prime cure, nel ravvisare nel caso di specie gli estremi della colpa grave nella condotta dei convenuti condannati, odierni appellanti, non abbia fatto corretta applicazione dei criteri e dei principi dianzi tratteggiati, considerata l'estrema complessità della vicenda e l'assai peculiare contesto nel quale essi hanno operato.

**8.3.4.3.** Gli stessi documenti di cui la sentenza impugnata fa uso, riportandone ampi stralci, al fine di ricostruire in maniera diacronica la vicenda per cui è causa, testimoniano, infatti, l'oggettiva complessità della situazione, sia da un punto di vista strettamente tecnico, che da

un punto di vista politico-amministrativo, avuto riguardo al coinvolgimento di autorità appartenenti a diversi livelli di governo ; e che la "assoluta incertezza" in ordine a quale porzione, dell'ampia più area contaminata dell'ex stabilimento Ecolibarna, fosse stata "censita" come discarica rilevante ai fini della procedura d'infrazione (lotto A o lotto B o entrambi?) derivava non già dalla *"grave superficialità o trascuratezza"* con cui i Commissari delegati, i dirigenti e funzionari ministeriali, nonché i dirigenti e tecnici regionali avevano trattato e gestito, ciascuno per la parte di propria spettanza, la vicenda in questione, bensì da un *"originario errore"* di qualificazione e di localizzazione dell'area in questione, compiuto dapprima dal Corpo Forestale dello Stato, che aveva ricompreso nella segnalazione iniziale oltre alla discarica "La Luminosa" anche la porzione di terreno contaminata a nord della discarica (si veda in proposito la Nota tecnica – "*Valutazione interventi di bonifica e messa in sicurezza - Sito Interesse Nazionale – Ecolibarna – Serravalle Scrivia (AL)*" del Prof. Godio, allegata alla nota prot. n. 14161 del 16 maggio 2016 già citata), e, a seguire, dagli organismi (in particolare, il Dipartimento dell'Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino e ISPRA) incaricati nel tempo delle attività tecnico-progettuali occorrenti per la bonifica e messa in sicurezza dell'intera area dello stabilimento ex Ecolibarna, qualificato sito d'interesse nazionale (SIN); *"originario errore"* che, si badi, si è scoperto essere tale solo *ex post*, vale a dire *"a valle"* delle progressive chiarificazioni che si sono avute nel tempo e che sono giunte a definitiva *"maturazione"* solo allorquando la

Commissione europea, con la pronuncia del 18 aprile 2017, alla stregua delle ulteriori precisazioni e integrazioni documentali fornite dalla Regione Piemonte, si è finalmente persuasa che la discarica di sud-est "La Luminosa" dovesse essere stralciata dall'elenco delle discariche ancora non a norma e, quindi, alcuna ulteriore penale sarebbe stata da lì in avanti applicata alla Repubblica italiana per la discarica in discorso.

**8.3.4.4.** Peraltro, ritiene il Collegio che l'accordo di programma sottoscritto nell'aprile 2015 non abbia contribuito, come diversamente ritiene il Giudice di prime cure, ad alimentare quel *"contesto di assoluta incertezza"* nel quale è maturata l'applicazione da parte della Commissione europea della penalità relativa al primo semestre (ingiunzione notificata il 13 luglio 2015 inerente al periodo 2 dicembre 2014 – 2 giugno 2015), anche perché, come accerta lo stesso Giudice di prime cure, all'applicazione di tale penalità non aveva contributo alcun documento e/o informazione – e tanto meno, dunque, l'accordo di programma dell'aprile 2015 - trasmessi dall'autorità italiana (così, a pag. 81: *"(…) infatti nella nota di trasmissione alla Commissione del 29/5/2015 (poi integrata in quanto alcune pagine erano illeggibili) a differenza di quanto fatto per altre discariche oggetto di procedura analiticamente descritte quanto agli interventi effettuati, la discarica piemontese, era citata solo nella nota a pg. 2 nell'elenco delle 14 contenenti rifiuti pericolosi senza alcuna ulteriore precisazione."*).

**8.3.4.5.** In questa prospettiva, dunque, appare al Collegio che alcun rimprovero a titolo di colpa grave possa essere mosso nei confronti

della dott.ssa SERVILLO, non rappresentando affatto indice sintomatico della gravita della colpa né il mancato riscontro alla richiesta del dott. Casagrande di fornire precisazioni in ordine all'area esatta del sito interessata dalla procedura di infrazione, ove si consideri che le informazioni tecniche in questione non erano gli apparati ministeriali a doverle fornire, bensì i soggetti attuatori della bonifica del sito contaminato, né la circostanza che fosse stata personalmente destinataria delle perplessità espresse dalla dott.ssa Tafuri in una propria nota di fine 2012 sulla correttezza della permanenza della discarica di Serravalle Scrivia nell'elenco delle discariche ancora non a norma. Analogamente è a dirsi per l'avv. PERNICE e per la dott.ssa ROSSA, ai quali il Giudice di prime cure, con una ulteriore *"torsione"* interpretativa (rispetto a quella dichiarata al punto 19, pag. 72 della sentenza) della domanda introduttiva del presente giudizio, addebita di avere *"incautamente"* sottoscritto l'accordo di programma dell'aprile 2015, rispettivamente per conto del MATTM e della Provincia di Alessandria, il cui comportamento gravemente colposo pare sia stato ravvisato dal Giudice di prime cure nel non avere il primo, fatto precedere la sua sottoscrizione da *"(…) alcun approfondimento sulla situazione effettiva della discarica (…)"* (pag. 87, punto 20.12 della sentenza) – approfondimento di cui, tuttavia, il Giudice di prime cure non dettaglia i contenuti – e dal non avere, la seconda, *"soppesati" e verificati in ordine all'effettività del loro effettivo collegamento alla procedura di infrazione, dato impropriamente per scontato"* (pag. 85, punto 20.10) i contenuti, sia attuativi che programmatici, e le motivazioni

dell'accordo di programma.

**8.4.** Ne deriva, dunque, in definitiva, che l'affermazione di responsabilità a carico dei convenuti condannati, in primo grado, odierni appellanti, accertata nella sentenza impugnata, non possa trovare conferma in questa sede; dal che consegue, previa riforma *in parte qua* della sentenza impugnata, il venire meno di ogni addebito nei loro confronti.

**8.5.** Quanto all'appello della Procura regionale piemontese, ad avviso del Collegio, la sua infondatezza discende, oltre che per le ragioni esposte nei punti che precedono, dal fatto che principalmente essa non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente di indicare analiticamente e puntualmente, per ciascuno dei soggetti da essa convenuti in giudizio, le varie omissioni in cui erano incorsi, e segnatamente le misure organizzative che non erano state da essi attivate ovvero le iniziative provvedimentali e/o negoziali da essi non intraprese, non potendosi ritenere sufficiente alla scopo né la mera elencazione delle competenze e dei correlati poteri amministrativi di cui essi erano titolari in funzione del ruolo ricoperto all'interno dell'amministrazione di appartenenza o dell'incarico di cui erano stati investiti, né l'affermazione che non fosse stato rispettato nel caso di specie il termine di legge di conclusione dei procedimenti amministrativi (affermazione, quest'ultima, che avrebbe comunque presupposto, *"a monte"*, la previa individuazione sia dei procedimenti per cui sussisteva l'obbligo giuridico, disatteso, di avviare; sia dei procedimenti avviati e non ancora conclusi ovvero conclusi con ritardi

abnormi).

Il Collegio ritiene, inoltre, corrette e pienamente persuasive le controdeduzioni con cui tutte le parti private costituite nel presente grado di giudizio hanno resistito all'appello della Procura regionale piemontese chiedendone in maniera unanime il rigetto nel merito per infondatezza dei motivi d'impugnazione proposti; e ai cui contenuti specifici, come partitamente rappresentati nella parte in fatto, si fa espresso rinvio ai sensi dell'art. 17, co.1, delle norme di attuazione c.g.c.

**9.** Dalla reiezione dell'appello incidentale della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte consegue, dunque:

- da un lato, la conferma della sentenza n. 179/2021 nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna proposta dalla locale Procura regionale contro i convenuti Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Mariano GRILLO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI;
- dall'altro, per le motivazioni espresse al punto **4.1.** che precede, la dichiarazione di improcedibilità degli appelli incidentali proposti dai dott. Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Marco GIANGRASSO, Laura D'APRILE, Renato GRIMALDI, Francesco Paolo CASTALDO, Romilda TAFURI e Emilio TASSONI.

**10.** Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di ciascuna parte privata costituitasi nel presente grado di

giudizio, con l'esclusione del dott. CASAGRANDE, la cui posizione è stata definita dalla sentenza di questa Sezione n. 263/2022 del 7 luglio 2022, secondo i parametri generali di cui all'art. 4, co. 1 del DM 55/2014 ss.mm con riferimento alle fasi del giudizio di cui all'art. 5, lett. a), b) e d), avuto riguardo al valore della causa individuato ai sensi dell'art. 5, co. 5 e 6, e in applicazione della tabella 11 del citato D. Min. Giust. n. 55/2014, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori come per legge, e poste a carico dell'amministrazione di appartenenza di ciascuno, ai sensi dell'art. 31, co. 2, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

- dispone la riunione degli appelli proposti avverso la sentenza n. 179/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte ai sensi dell'art.184, co. 1, c.g.c,;

- dichiara la contumacia del dott. Antonio SENNI;

- accoglie gli appelli proposti dalla dott.ssa Annaclaudia SERVILLO, dall'avv. Maurizio PERNICE e dalla dott.ssa Maria Rita ROSSA e, per l'effetto, in riforma *in parte qua* della sentenza n. 179/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, li assolve dagli addebiti loro contestati, con conseguente rigetto della domanda di condanna proposta nei loro confronti dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 21874 del Registro di Segreteria della

predetta Sezione giurisdizionale;

- respinge l'appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna da essa proposta contro i dottori Paolo Francesco CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Mariano GRILLO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Antonio SENNI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 21874 del Registro di Segreteria della predetta Sezione giurisdizionale;

- dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti dai dottori Paolo Francesco CASTALDO, Laura D'APRILE, Giuliana GASPARRINI, Marco GIANGRASSO, Mariano GRILLO, Renato GRIMALDI, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI;

- le spese processuali sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, in € 9.200,00 (euro novemiladuecento/00), oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., in favore di ciascuna delle parti private appellanti e di quelle costituitasi nel presente grado di giudizio per resistere all'appello della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, con la sola esclusione del dott. CASAGRANDE per le ragioni esposte in parte motiva (e, dunque, in favore dei dottori Annaclaudia SERVILLO, Maurizio PERNICE, Maria Rita ROSSA, Francesco Paolo CASTALDO, Gaia CHECCUCCI, Laura D'APRILE,

Mariano GRILLO, Giuliana GASPARRINI, Ilde GAUDIELLO, Marco GIANGRASSO, Renato GRIMALDI, Marco LUPO, Roberto RONCO, Romilda TAFURI ed Emilio TASSONI), e sono poste a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 31, co.2, c.g.c.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo — Tammaro Maiello

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15/05/2025

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente